SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 271

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 20 novembre 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 63

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 ottobre 2015.

Riconoscimento e conferma delle Associazioni e degli enti legittimati ad agire in giudizio in difesa delle persone con disabilità, vittime di discriminazioni.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 16 che individua nel Dipartimento per le pari opportunità la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri operante nell'area funzionale inerente alla promozione e al coordinamento delle politiche dei diritti della persona, delle pari opportunità e della parità di trattamento e delle azioni di governo volte a prevenire e rimuovere ogni forma e causa di discriminazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre 2012 di riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunità, in attuazione del sopracitato art. 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l° ottobre 2012;

Vista la legge 1° marzo 2006, n. 67 recante «Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazione», ed in particolare gli articoli 3 e 4;

Visto il D.M. del 21 giugno 2007 recante «Associazioni ed enti legittimati ad agire per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità»;

Visto in particolare l'art. 4 del citato D.M. del 21 giugno 2007 che affida ad una apposita Commissione di valutazione, nominata con decreto del Ministro per i diritti e le pari opportunità l'esame delle domande delle Associazioni e degli Enti che chiedono il riconoscimento della legittimazione ad agire per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità, vittime di discriminazioni;

Visto il D.M. del 30 aprile 2008 dei Ministri *pro tempore* rispettivamente per i diritti e le pari opportunità e della solidarietà sociale recante approvazione delle Associazioni e degli enti di cui all'art. 4 del menzionato D.M. del 21 giugno 2007;

Visto il D.M. del 5 marzo 2010 dei Ministri *pro tempore* rispettivamente per le pari opportunità e del lavoro e delle politiche sociali recante approvazione delle Associazioni e degli enti di cui all'art. 4 del menzionato D.M. del 21 giugno 2007;

Visto l'art. 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 gennaio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92, del 21 aprile 2011 recante «Proroga degli organismi collegiali operanti presso il Ministero delle pari opportunità».

Visto in particolare l'art. 1, comma 1, lett. *d)* del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 gennaio 2011 che ha prorogato, per un periodo non superiore a due anni, tra i vari organismi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità - la «Commissione di valutazione per la legittimazione ad agire per la tutela delle persone con disabilità»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario» convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto in particolare l'art. 12, comma 20, del citato decreto-legge n. 95/2012 che stabilisce che, a decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti in regime di proroga ai sensi dell'art. 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, le attività svolte dagli organismi stessi devono essere «definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano»;
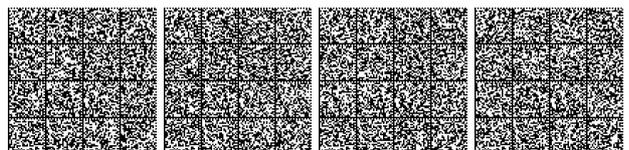
Tenuto conto che sulla base di quanto disposto dal sopra menzionato articolo, le funzioni svolte dalla «Commissione di valutazione incaricata dell'istruttoria delle domande di riconoscimento della legittimazione ad agire per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità, vittime di discriminazioni, inoltrate da parte delle associazioni e degli enti» organismo collegiale istituito presso il Dipartimento per le pari opportunità con decreto del Ministro per le pari opportunità *pro tempore* del 21 giugno 2007 - sono state trasferite in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento er le pari opportunità;

Visto l'ordine di servizio n. 8 del 3 settembre 2014 con il quale il Capo del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri ha ritenuto opportuno costituire - presso il citato Dipartimento - un apposito Gruppo di lavoro avente il compito di valutare le domande, inoltrate da enti e Associazioni, per il riconoscimento della legittimazione ad agire in giudizio in rappresentanza delle persone con disabilità, vittime di discriminazioni nonché di redigere, con cadenza semestrale, un elenco dei soggetti legittimati ad agire in giudizio;

Visto l'art. 5 del sopra citato D.M. del 21 giugno 2007 che stabilisce che ogni due anni le Associazioni devono chiedere la conferma del riconoscimento della legittimazione ad agire in giudizio in rappresentanza delle persone con disabilità;

Vista la nota del 24 febbraio 2015 del Capo Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, indirizzata alle Associazioni ed agli Enti la cui legittimazione è stata riconosciuta da un tempo superiore a due anni al fine di verificare l'attualità delle istanze medesime;

Visti i verbali del Gruppo di lavoro sopra menzionato;

Visto l'esito dell'istruttoria svolta dal citato Gruppo di lavoro;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che affida al Presidente del Consiglio dei ministri la promozione e il coordinamento delle azioni di Governo volte, tra l'altro, ad assicurare pari opportunità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 febbraio 2014 con il quale è stato nominato Presidente del Consiglio dei Ministri il Dott. Matteo Renzi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2015 con il quale il Prof. Claudio De Vincenti è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2015 con il quale il Presidente del Consiglio dei ministri ha conferito al Sottosegretario di Stato, Prof. Claudio De Vincenti, tra l'altro, la delega per la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

Riconoscimento e conferma delle Associazioni e degli enti legittimati ad agire in giudizio in difesa delle persone con disabilità, vittime di discriminazioni

1. È approvato l'elenco di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, con il quale si riconosce la legittimazione delle Associazioni e degli enti ad agire per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità, vittime di discriminazioni.

2. È approvato l'elenco di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, con il quale si conferma il riconoscimento alla legittimazione ad agire delle Associazioni e degli enti per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità, vittime di discriminazioni.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo secondo la normativa vigente.

Roma, 2 ottobre 2015

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri: DE VINCENTI

ALLEGATO *A*

ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ENTI LEGITTIMATI AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2, DEL DECRETO 21 GIUGNO 2007

N.	DENOMINAZIONE	LOCALITA'
1	A. I. S. F. A. (Associazione Italiana Sordi Famiglie Amici)	BITONTO
2	A. N. F. F. A. S. Biellese Onlus	GAGLIANICO
3	A. N. F. F. A. S. Onlus Basso Vicentino	LONIGO
4	A. N. F. F. A. S. Onlus Bologna	BOLOGNA
5	A. N. F. F. A. S. Onlus Brescia	BRESCIA
6	A. N. F. F. A. S. Onlus Busto Arsizio	BUSTO ARSIZIO
7	A. N. F. F. A. S. Onlus Lanciano	LANCIANO
8	A. N. F. F. A. S. Onlus Legnano	LEGNANO
9	A. N. F. F. A. S. Onlus Luino	LUINO
10	A. N. F. F. A. S. Onlus Messina	MESSINA
11	A. N. F. F. A. S. Onlus Palazzolo Acreide	PALAZZOLO ACREIDE
12	A. N. F. F. A. S. Onlus Pordenone	PORDENONE
13	A. N. F. F. A. S. Onlus Prato	PRATO
14	A. N. F. F. A. S. Onlus Regionale Down Abruzzo	PESCARA
15	A. N. F. F. A. S. Onlus Salerno	SALERNO
16	A. N. F. F. A. S. Onlus Torino	TORINO
17	A. N. F. F. A. S. Onlus Varese	VARESE
18	A. N. F. F. A. S. Onlus Vicenza	VICENZA
19	Associazione Apriti Cuore Onlus Palermo	PALERMO
20	Associazione Coordown	ROMA
21	Associazione di Volontariato " Giovanni Paolo II – Locorotondo" Onlus	LOCOROTONDO

ALLEGATO *B*

ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ENTI PER I QUALI SI CONFERMA IL RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMAZIONE AD AGIRE PER LA TUTELA GIUDIZIARIA DELLE PERSONE CON DISABILITA' VITTIME DI DISCRIMINAZIONI DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 2, DEL DECRETO 21 GIUGNO 2007.

N	DENOMINAZIONE	LOCALITA'
1	A.FA.DI Onlus (Associazione Famiglie Disabili)	PALERMO
2	A. I. A. S. Onlus	CASTELVETRANO
3	A. I. M. A. R. (Associazione Italiana Malformazioni Ano-Rettali)	ROMA
4	A. N. A. I. M. A. (Associaz. Naz. Assistenza Invalidi e Meno Abbienti)	CAVA DEI TIRRENI
5	ANFFAS Onlus Cagliari	CAGLIARI
6	ANFFAS Onlus Cesena	CESENA
7	ANFFAS Onlus Chieti	CHIETI
8	ANFFAS Onlus Corigliano	CORIGLIANO CALABRO
9	ANFFAS Onlus Crema	CREMA
10	ANFFAS Onlus Cremona	CREMONA
11	ANFFAS Onlus Firenze	FIRENZE
12	ANFFAS Onlus Grottammare	GROTTAMMARE
13	ANFFAS Onlus Macerata	MACERATA
14	ANFFAS Onlus Modena	MODENA
15	ANFFAS Onlus Ostia	OSTIA-ROMA
16	ANFFAS Onlus Padova	PADOVA
17	ANFFAS Onlus Patti	MARINA DI PATTI
18	ANFFAS Onlus Ragusa	RAGUSA
19	ANFFAS Onlus Reggio Calabria	REGGIO CALABRIA
20	ANFFAS Onlus Regione Sicilia	PALAZZOLO ACREIDE
21	ANFFAS Onlus Riviera del Brenta	DOLO
22	ANFFAS Onlus Tortona	TORTONA
23	ANFFAS Onlus Udine	UDINE
24	ANFFAS Onlus Valsesia	VARALLO SESIA
25	A. N. M. I. C. (Associazione Nazionale Mutilati ed invalidi Civili)	ROMA
26	A. N. T. H. A. I. (Associazione nazionale Tutela Handicappati e Invalidi)	ROMA
27	ASSOCIAZIONE BAMBINI CEREBROLESI SARDEGNA	CAGLIARI
28	ASSOCIAZIONE HORIZON ONLUS	VASTO
29	ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA	ROMA
30	ASSOCIAZIONE LUCA COSCIONI	ROMA
31	CODICI – ONLUS (Centro per i Diritti del Cittadino)	ROMA
32	COORDINAMENTO H PER I DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA' NELLA REGIONE SICILIANA ONLUS	PALERMO
33	COORDINAMENTO PARA -TETRAPLEGGICI DEL PIEMONTE ONLUS	TORINO
34	F. I. A. B. A. (Fondo Italiano Abbattimento Barriere Architettoniche)	ROMA
35	F. I. D. I. C. (Federazione Italiana Disabili Invalidi Civili)	ROMA
36	F. I. S. H. (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap)	ROMA
37	FUTURO SEMPLICE ONLUS	PALERMO
38	L. E. D. H. A. (Lega per i Diritti delle Persone Disabili)	MILANO
39	UNIAMO-F.I.M.R. (Federazione Italiana Malattie Rare).	ROMA
40	UN. ITA..S. K. ONLUS (Unione Italiana Sindrome di Klinefelter)	UDINE

15A08638
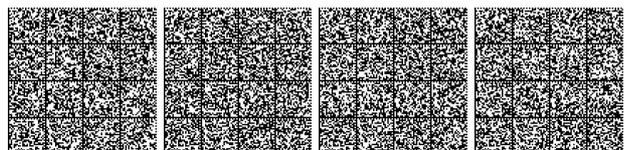
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 27 luglio 2015.

Ammissione agli interventi previsti dal Fondo per le agevolazioni alla ricerca, del progetto «Lead/ART - Programma JPI Cultural Heritage and Global Change», per l'anno 2012. (Decreto n. 1678).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E
LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e in particolare le domande presentate ai sensi dell'art. 7 che disciplina la presentazione e selezione di progetti di ricerca;

Visto il dettato di cui all'art. 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e s.m.i.: «In coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale della ricerca, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 870 tra gli strumenti previsti nel decreto di cui al comma 873, destinando una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilità complessive del fondo al finanziamento degli interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali […]»;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008 n. 4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 («Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297») alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01»;

Visto il DPCM n. 98 dell'11/02/2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14/07/2014) recante il nuovo Regolamento di Organizzazione del MIUR;

Tenuto conto delle Conclusioni del Consiglio unione europea n. 14976/10 del 27/10/2010, con le quali viene lanciata l'iniziativa di programmazione congiunta JPI Cultural Heritage and Global Change;

Tenuto conto dell'approvazione della lista dei progetti selezionati nel bando internazionale JPI Cultural Heritage and Global Change con scadenza al 5.04.2013;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 7 del D.M. 8 agosto 2000 n. 593 dai proponenti italiani partecipanti alla Programmazione Internazionale JPI Cultural Heritage and Global Change e da questa iniziativa selezionati ed ammessi a negoziazione, e Visti i relativi esiti istruttori;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali non è prevista la valutazione tecnico scientifica e l'ammissione a finanziamento del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Relazione (prot. 30444/2014) presentata dall'Istituto convenzionato Banca mediocredito italiano comprovante l'istruttoria favorevole *ex ante* del progetto Lead/ART;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22/06/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 07/08/2012;

Tenuto conto della ripartizione delle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, relativa all'anno 2012, di cui al decreto direttoriale n. 435 del 13 marzo 2013 e della ripartizione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, relativa all'anno 2013, di cui al decreto direttoriale n. 1049 del 19 dicembre 2013, da ultimo dettagliato, con riguardo ai fondi per i progetti di Cooperazione internazionale, con nota del 5/11/2014;

Visto il decreto legislativo n. 159 del 6.09.2011 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Viste le «Procedure operative per la valutazione ed il finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito di Iniziative e Programmi Internazionali» del 28/03/2013;

Vista «la guida per i proponenti italiani», relativa alla partecipazione al programma, pubblicata sul sito della JPI Cultural Heritage and Global Change e sul sito del MIUR datata 28/03/2013;

Visto il decreto del Capo Dipartimento n. 353 del 13/02/2015 trasmesso per la registrazione agli Organi di controllo in data 13/03/2015;

Visto il rilievo della Corte dei conti n. 14645 del 24/04/2015-SCCLA-Y31PREV –I, con il quale la Corte ha chiesto di chiarire le ragioni per le quali il citato DCD n. 353 del 13/02/2015 ed altri, sono stati adottati dal Capo Dipartimento e non dall'organo apicale della Direzione Generale;

Vista la nota prot. 11190 del 29 maggio 2015, con la quale si è provveduto a ritirare i decreti del Capo Dipartimento richiamati nel rilievo della Corte dei conti n. 14645 del 24/04/2015-SCCLA-Y31PREV –I e quelli in corso di controllo;

Considerato che il presente decreto annulla e sostituisce il DCD. n. 353 del 13/02/2015, per la sottoscrizione del Direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di ricerca Lead/ART - Programma JPI Cultural Heritage and Global Change, prot. n. 2869/2013, presentato da XGLAB S.r.l., Politecnico di Milano - Dip. Fisica e CNR Venezia - IDPA (partecipazione a costo Zero), è ammesso agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1).

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della documentazione antimafia di cui al decreto legislativo n. 159/2011, ove necessaria;

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del D.M. 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere un'anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Le erogazioni dei contributi saranno autorizzate per stati di avanzamento lavori semestrali, debitamente rendicontati, e sono subordinate alle effettive disponibilità delle risorse a valere sui Fondi FAR e FIRST, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione.

4. L'agevolazione concessa nelle forme del credito agevolato tiene conto delle seguenti disposizioni:

a) la durata del finanziamento è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni, decorrente dalla data del presente decreto, comprensiva di un periodo di preammortamento e utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza 1° gennaio e 1° luglio di ogni anno) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione. Ai fini di quanto innanzi si considera, quale primo semestre intero, il semestre solare nel quale cade la data del presente decreto;

b) le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto;

c) il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

5. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

6. Le variazioni del progetto senza aumento di spesa, approvate in ambito comunitario o internazionale, sono automaticamente recepite in ambito nazionale, ove compatibili con la normativa di riferimento, anche regolamentare e di prassi.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, calcolate ai sensi dell'art. 7 «Percentuali e forme di finanziamento» della Guida proponenti italiani per la partecipazione alla call internazionale in questione, datata 28.03.2013, sono determinate complessivamente in € 60.490,00, di cui € 43.790,00 nella forma di contributo alla spesa (che graverà sulle disponibilità del FIRST - Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica per l'anno 2013) e € 16.700,00, quale credito agevolato (che graverà sulle disponibilità del FAR - Fondo Agevolazioni per la Ricerca per l'anno 2012).

2. Il presente decreto sarà sottoposto agli organi di controllo ai sensi delle vigenti disposizioni e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2015

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2015
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 3953

ALLEGATO *1*
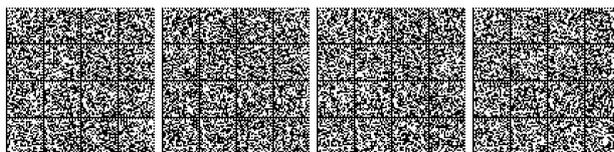
- Protocollo N. **2869 del 29/11/2013**
- Progetto di Ricerca : **Lead – Programma JPI Cultural Heritage and Global Change**
- Titolo: **Induced decay and ageing mechanisms in paintings: focus on interactions between …………………… Lead/ART**

Inizio: 10/02/2014

Durata Mesi: 36

- Ragione Sociale/Denominazione Ditte:

XGLAB S.r.l.	**Milano**	CUP	***B41H14000060008***
Politecnico di Milano – Dip. Fisica	**Milano**	CUP	***B14B14000050008***
CNR – IDPA	Venezia	Sogg. Partecipante **a costo ZERO**	

- Costo Totale ammesso Euro **77.350,00**

- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	67.000,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	10.350,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2/ Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	67.000,00	10.350,00	**77.350,00**
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	67.000,00	10.350,00	**77.350,00**

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Agevolazioni deliberate nella forma di **Contributo alla spesa** pari a:

Imprese:

- Attività di ricerca industriale 55% dei costi ammissibili
- Attività di sviluppo sperimentale 45% dei costi ammissibili

Università e enti pubblici:

- Attività di ricerca industriale 65% dei costi ammissibili
- Attività di sviluppo sperimentale 40% dei costi ammissibili

- Agevolazioni deliberate nella forma di **Credito agevolato**, solo per le imprese, pari a:

- Attività di ricerca industriale 40% dei costi ammissibili
- Attività di sviluppo sperimentale 35% dei costi ammissibili
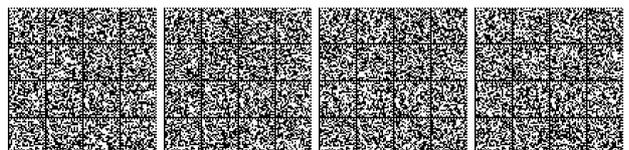
• **Agevolazioni Totali deliberate**	**fino a Euro**	**60.490,00**
- **Contributo alla spesa**	**fino a Euro**	**43.790,00**
- **Credito agevolato**	**fino a Euro**	**16.700,00**

Sezione D - Condizioni Specifiche

15A08646

DECRETO 27 luglio 2015.

Ammissione agli interventi previsti dal Fondo per le agevolazioni alla ricerca, del progetto ENIAC - E2SG, per gli anni 2010-2011. (Decreto n. 1677).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *G.U.* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *G.U.* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297» e in particolare le domande presentate ai sensi dell'art. 7 che disciplina la presentazione e selezione di progetti di ricerca;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008 n. 4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 ("Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal d.lgs. 27 luglio 1999, n. 297") alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01»;

Visto il DPCM n. 98 dell'11 febbraio 2014 (GU n. 161 del 14 luglio 2014) recante il nuovo Regolamento di Organizzazione del MIUR;

Visto il D.M. del 26 settembre 2014 n. 753, pubblicato nel supplemento ordinario n. 19 alla *G.U.* n. 91 del 20 aprile 2015, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Viste le «Procedure operative per la valutazione ed il finanziamento dei progetti selezionati dalle JTI ARTEMIS ed ENIAC e dagli art. 169 AAL, EUROSTARS e Matera+» del 28 agosto 2008 ed in particolare le modalità e le percentuali di finanziamento ivi previste;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi Europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica ex-ante né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli n. 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (CE) n. 72/2008 del Consiglio dell'Unione europea del 20 dicembre 2007 relativo alla costituzione dell'«Impresa comune ENIAC » per l'attuazione di una iniziativa tecnologica congiunta in materia di sistemi informatici incorporati ed in particolare considerato l'art. 13 comma 6b dello Statuto allegato al suddetto Regolamento che stabilisce che «gli Stati membri di ENIAC stabiliscono convenzioni di sovvenzione con i partecipanti ai progetti conformemente alle norme nazionali che si applicano a questi ultimi, in particolare per quanto riguarda i criteri di ammissibilità e le altre prescrizioni finanziarie e giuridiche.»;

Tenuto conto della Decisione ENIAC con la quale il Comitato delle Autorità pubbliche dell'impresa comune ENIAC ha approvato la selezione delle proposte progettuali, presentate in risposta al Bando 2011, ammesse a negoziazione e la conseguente allocazione dei finanziamenti pubblici con scadenza 16 giugno 2011;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 dai proponenti italiani partecipanti ai progetti internazionali ENIAC e da queste iniziative selezionati ed ammessi a negoziazione e Visti i relativi esiti istruttori;

Vista la Relazione dell'Istituto Convenzionato MEDIOCREDITO ITALIANO in data 7 aprile 2015, acquisita al prot. n. MIUR n. 10273 del 15 maggio 2015;

Tenuto conto della direttiva del Ministro dell'11 giugno 2009 prot. n. 5364/GM per la ripartizione del Fondo di cui all'art. 5 del D.lgs. 27 luglio 1999 n. 297;

Tenuto conto della ripartizione delle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca degli anni 2010-2011 di cui al decreto direttoriale n. 332 del 10 giugno 2011;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Considerato che per i progetti proposti per il finanziamento esiste o è in corso di acquisizione la documentazione antimafia di cui al decreto legislativo n. 159/2011;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di ricerca ENIAC – E2SG,, prot. n. 201/2011, presentato da STMicroelectronics S.r.l., Centro Ricerche FIAT Scpa, HERA Spa, EFFEGI Elettronica S.r.l. (già EFFEGI S.n. c.), POLI- MODEL S.r.l., UNIBO, UNICAL, UNICT, IUNET e POLITO è ammesso agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nelle schede allegate al presente decreto (allegato 1).

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della documentazione antimafia di cui al decreto legislativo n. 159/2011.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del D.M. 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso dalla JU ENIAC. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

4. Le erogazioni dei contributi sono subordinate alla effettiva disponibilità delle risorse a valere sul Fondo FAR, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione secondo lo stato di avanzamento lavori avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

5. Le variazioni del progetto senza aumento di spesa, approvate in ambito Comunitario o Internazionale, sono recepite in ambito nazionale, ove compatibili con la normativa interna.

6. Le date di inizio e di fine delle attività progettuali potranno essere modificate secondo quanto stabilito con la circolare MIUR n. 5172 del 6 agosto 2009.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 2.579.179,01 nella forma di contributo nella spesa e graveranno sulle disponibilità del Fondo agevolazioni per la ricerca per gli anni 2010 - 2011.

2. Il presente decreto sarà sottoposto ai competenti organi di controllo ai sensi delle vigenti disposizioni e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2015

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2015
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 3955

ALLEGATO *1*

Legge 297/1999 Art. 7 *Protocollo n.* ***201***

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. *201* *del* *21/09/2011*

• *Progetto di Ricerca*

Titolo: ***ENIAC - E2SG***

Inizio: ***1/04/2012***

Durata Mesi: ***36 + 6 (proroga)***

• *Ragione Sociale/Denominazione Ditte*

STMicroelectronics S.r.l. Agrate Brianza *(MB)* ***CUP B61H12000850005***

Centro Ricerche FIAT Scpa Orbassano (*TO)* ***CUP B81H12000840005***

HERA Spa Bologna ***CUP B31H12000790005***

EFFEGI Elettronica S.r.l. (già S.n.c.)Vigone -*TO* ***CUP B17E12000100005***

POLI MODEL S.r.l. Moncalieri (*TO)* ***CUP B21H12002120005***

Univ. BOLOGNA ***CUP J31H12000010005***

Univ. Calabria-Rende ***CUP H21H12000020005***

UNIV. CATANIA ***CUP E61H12000210005***

IUNET Bologna ***CUP B37E12001270005***

POLIT. TORINO ***CUP E11H12000030005***

• *Costo Totale ammesso*	*Euro*	***8.292.970,00***
- di cui Attività di Ricerca Industriale	*Euro*	*7.563.450,00*
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Sp.	*Euro*	*729.520,00*
al netto di recuperi pari a	*Euro*	*0,00*

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	*Sviluppo Precompetitivo Sperimentale*	*Totale*
Eleggibile lettera a)	*2.551.312,00*	*351.312,00*	***2.902.624,00***
Eleggibile lettera c)	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Non Eleggibile	*5.012.138,00*	*378.208,00*	***5.390.346,00***
Extra UE	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Totale	***7.563.450,00***	***729.520,00***	***8.292.970,00***
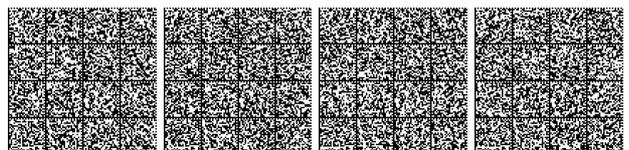
Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

• *Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:*

- Attività di ricerca industriale: *33,3 %* *dei costi ammissibili*
- Attività di Sviluppo sperimentale: *8,3 %* *dei costi ammissibili*

• *Agevolazioni totali deliberate*

- *Contributo nella Spesa* *fino a Euro:* ***2.579.179,01***

Sezione D - Condizioni Specifiche

15A08647

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 29 ottobre 2015.

Variazione della misura dell'indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELL'ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 20, punto 3 del D.P.R. del 30 maggio 2002 n. 115, relativo al Testo Unico delle discipline legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, il quale prevede che con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provveda all'adeguamento dell'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari, in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, accertata dall'Istituto nazionale di statistica e verificatasi nell'ultimo triennio;

Visti gli artt. 133 e 142 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 e successive modificazioni;

Visti gli artt. 26 e 35 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115;

Considerato che l'adeguamento previsto dal succitato art. 20, punto 3 del D.P.R. del 30 maggio 2002 n.115, calcolato in relazione alla variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio 1° luglio 2012 - 30 giugno 2015, è pari a + 1,3;

Visto il decreto interdirigenziale del 7 novembre 2014, relativo all'ultima variazione dell'indennità di trasferta per gli ufficiali giudiziari;

Decreta:

Art. 1.

1.L'indennità di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario per il viaggio di andata e ritorno è stabilita nella seguente misura:

a) fino a 6 chilometri € 2,18;

b) fino a 12 chilometri € 3,97;

c) fino a 18 chilometri € 5,49;

d) oltre i 18 chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri o frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lett. *c)*, aumentata di € 1,16.

2. L'indennità di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario, per il viaggio di andata e ritorno per ogni atto in materia penale, compresa la maggiorazione per l'urgenza è così corrisposta:

a) fino a 10 chilometri € 0,57;

b) oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri € 1,46;

c) oltre i 20 chilometri € 2,18;

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2015

Il Capo Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia
BARBUTO

Il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze
FRANCO

15A08618

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 novembre 2015.

Determinazione delle quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero, nel corso dell'anno 2016.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO CENTRALE STUPEFACENTI

Viste le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope;

Visti gli articoli 31 e 35 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con DPR 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche e integrazioni;

Valutato il fabbisogno nazionale delle citate sostanze per l'anno 2016;
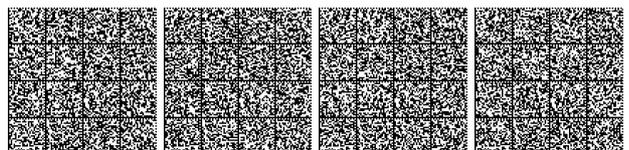
Preso atto che le ditte interessate sono state autorizzate a fabbricare e commercializzare sostanze stupefacenti e psicotrope soggette alle disposizioni del citato testo unico;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Le ditte di seguito elencate sono autorizzate a fabbricare e mettere in vendita in Italia e all'estero, nel corso dell'anno 2016, le sostanze stupefacenti e psicotrope espresse in base anidra, come appresso indicato:

1 - Cambrex Profarmaco Milano S.r.l. - Via Curiel, 34 Paullo (MI):

Sostanze da destinarsi alla produzione di medicinali	Per l'Italia	Per l'estero
alprazolam	kg. 200	kg. 4500
bromazepam	Kg 300	Kg 6500
brotizolam	Kg 50	Kg 150
clonazepam	Kg 50	Kg 2500
clorazepato	Kg 300	Kg 3000
clordiazepossido	Kg 500	Kg 8000
diazepam	Kg 1500	Kg 15000
estazolam	Kg 10	Kg 250
etizolam	Kg 30	Kg 500
flunitrazepam	Kg 30	Kg 1000
flurazepam	Kg 1000	Kg 2500
lorazepam	Kg 1000	Kg 7000
lormetazepam	Kg 1000	Kg 2000
medazepam	Kg 300	Kg 5000
midazolam	Kg 100	Kg 2000
nitrazepam	Kg 100	Kg 2000
ossazepam	Kg 200	Kg 13000
prazepam	Kg 800	Kg 5000
temazepam	Kg 2000	Kg 12000
triazolam	Kg 50	Kg 200
zolpidem	Kg 200	Kg 3000

2 - Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A. - Viale Milano, 26 - Alte di Montecchio Maggiore (VI):

Sostanze da destinarsi alla produzione di medicinali	Per l'Italia	Per l'estero
bromazepam	Kg 150	Kg 2850
diazepam	Kg 1000	Kg 24000
clobazam	Kg 50	Kg 950
clonazepam	Kg 100	Kg 2400
clorazepato	Kg 300	Kg 8700
clordiazepossido	Kg 500	Kg 8000
delorazepam	Kg 250	Kg 350
estazolam	Kg 0	Kg 400
flunitrazepam	Kg 50	Kg 200
flunitrazepam	Kg 30	Kg 1000
flurazepam	Kg 500	Kg 6000
ketazolam	Kg 0	Kg 1500
lorazepam	Kg 200	Kg 2400
midazolam	Kg 50	Kg 4950
nitrazepam	Kg 200	Kg 3800
ossazepam	Kg 2000	Kg 14000
pentazocina	Kg 100	Kg 4900
prazepam	Kg 200	Kg 2300
temazepam	Kg 1000	Kg 15000
zopiclone	Kg 100	Kg 500
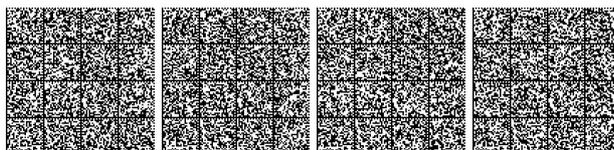
3 - Industriale Chimica S.r.l. - Via Grieg, 13 - Saronno (VA):

Sostanze da destinarsi alla produzione di medicinali	Per l'Italia	Per l'estero
pentazocina	Kg 20	Kg 600
zopiclone	Kg 100	Kg 4400

4 - Olon S.p.A. - Via Milano,186 - Garbagnate Milanese (MI):

Sostanze da destinarsi alla produzione di medicinali	Per l'Italia	Per l'estero
Amfepramone	Kg 0	Kg 2550
Benzfetamina	Kg 0	Kg 870
Fendimetrazina	Kg 0	Kg 3360
Fentermina	Kg 0	Kg 4800
Pentazocina	Kg 0	Kg 445

5 - S.A.L.A.R.S. S.p.A. - Via S. Francesco, 5 - Como:

Sostanze da destinarsi alla produzione di medicinali	Per l'Italia	Per l'estero
Codeina	Kg 3000	Kg 9000
Diidrocodeina	Kg 2000	Kg 9000
Morfina	Kg 2000	Kg 2000
Ossicodone	Kg 500	Kg 1500
Barbexaclone	Kg 500	Kg 200
Sostanze incluse nelle Tabelle I,II,III,IV del DPR 309/90 da destinarsi ad uso sperimentale e ricerca		
Etilmorfina	Kg. 1	Kg. 1
3-Monoacetilmorfina	Kg. 0,200	Kg. 0,200
Diacetilmorfina	Kg. 0,050	Kg. 0,500
Acetildiidrocodeina	Kg. 0,200	Kg. 0,200
Acetorfina	Kg. 0,200	Kg. 0,200
Etorfina	Kg. 0,200	Kg. 0,200
Normorfina	Kg. 0,200	Kg. 0,200
Norcodeina	Kg. 0,200	Kg. 0,200
Tetraidrotebaina	Kg. 0,020	Kg. 0,020
Metilcodeina (codeina metil etere)	Kg. 0,020	Kg. 0,020

6 - TRIFARMA S.p.A: - Via delle Industrie n. 6 - Ceriano Laghetto (MI):

Sostanze da destinarsi alla produzione di medicinali	Per l'Italia	Per l'estero
Metadone	Kg 180	Kg 900

Il presente decreto ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2015

Il direttore dell'ufficio: APUZZO

15A08649

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 14 ottobre 2015.

Classificazione a strada statale S.S. 49 «della Pusteria» della nuova circonvallazione di Vandoies, e declassificazione a strada provinciale del tratto sotteso.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche», che prevede che la classificazione come strade statali delle strade locali e provinciali e la sclassificazione delle strade statali siano effettuate dallo Stato d'intesa con la provincia interessata;
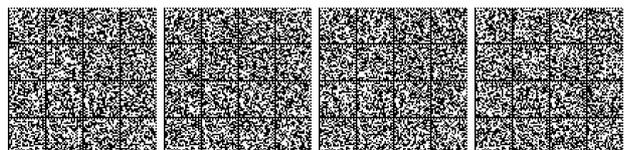
Visto l'art. 2, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante «Nuovo codice della strada», che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la competenza in materia di classificazione e declassificazione delle strade statali, nei casi e con le modalità indicate dal regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, recante «Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada», che prescrive che per le strade statali la declassificazione è disposta con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAS o della regione interessata per territorio, secondo le procedure individuate all'art. 2, comma 2, del regolamento medesimo;

Visti, altresì, i commi 2 e 3 dell'art. 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, che dispongono, rispettivamente, che l'assunzione e la dismissione di strade statali o di singoli tronchi avvenga con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta di uno degli enti interessati, previo parere degli altri enti competenti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e che, in deroga alla procedura di cui al comma 2, i tratti di strade statali esistenti dismessi a seguito di varianti, che non alterano i capisaldi del tracciato della strada, perdono di diritto la classifica di strade statali e, ove siano ancora utilizzabili, sono obbligatoriamente trasferiti alla provincia o al comune;

Visto il richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974, ed in particolare l'art. 19 che, così come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320, prevede che, a decorrere dal 1° luglio 1998, sono delegate alle province autonome di Trento e Bolzano, per il rispettivo territorio, le funzioni in materia di viabilità stradale dello Stato quale ente proprietario e dell'Ente nazionale per le strade (ANAS), escluse le autostrade;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive modificazioni, recante «Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, a norma dell'articolo 98, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112», che prevede che nelle province autonome di Trento e Bolzano, in relazione alle specifiche competenze alle stesse attribuite, l'individuazione della rete autostradale e stradale nazionale rimane disciplinata da quanto già disposto dalle apposite norme di attuazione dello statuto;

Considerato che le suddette norme statutarie fanno salva la previgente disciplina prevista dal decreto legislativo n. 285 del 1992 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, in materia di classificazione delle strade statali in quanto complementare alla stessa disciplina statutaria, con la sola differenza che le stesse province sono subentrate all'ANAS in qualità di ente gestore delle strade statali, ai sensi del citato art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974;

Vista la nota n. 3344 del 7 giugno 2012 con cui il Comune di Vandoies ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla classificazione a strada statale della nuova circonvallazione, ed alla declassificazione a strada provinciale del tratto sotteso;

Visto il decreto n. 12-00219 del 22 ottobre 2012, con cui la Provincia Autonoma di Bolzano ha deliberato che la nuova circonvallazione di Vandoies, che si estende dal km. 12,750 al km. 14,400 della S.S. 49 «della Pusteria», è da classificare strada statale, e che il relativo tratto sotteso deve essere declassificato in strada provinciale;

Vista la nota n. 12.7/23.02/645164 del 29 novembre 2012, con cui la Provincia Autonoma di Bolzano ha trasmesso il suddetto decreto chiedendo la classificazione a strada statale, quale parte della S.S. 49 «della Pusteria», della nuova circonvallazione di Vandoies, che si estende dal km 12,750 al km 14,400, e la contestuale declassificazione a strada provinciale del tratto sotteso;

Visto il voto n. 37/13 reso nell'adunanza del 20 febbraio 2014, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici - V Sezione - ha espresso parere favorevole sulla richiesta di classificazione a strada statale S.S. 49 «della Pusteria» della nuova circonvallazione di Vandoies e della contestuale declassificazione a strada provinciale del relativo tratto;

Vista la nota n. 2890 del 26 marzo 2015, con cui il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha trasmesso il suddetto parere;

Decreta:

Art. 1.

Classificazione della nuova circonvallazione di Vandoies

La nuova circonvallazione di Vandoies, di lunghezza pari a km. 1,650, che sottende il tratto esistente di S.S. 49 «della Pusteria» dal km. 12,750 al km. 14,400, è classificata strada statale S.S. 49 nuova circonvallazione di Vandoies (BZ).

Art. 2.

Declassificazione della S.S. 49 della Pusteria

Il tratto esistente di S.S. 49 «della Pusteria» dal km. 12,750 al km. 14,400 della lunghezza di km. 1,650, sotteso dalla nuova viabilità, è declassificato e trasferito alla provincia di Bolzano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2015

Il Ministro: DELRIO

15A08636

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 1° ottobre 2015.

Denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso per l'annata agraria 2015/2016.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 2 della legge 18 marzo 1958, n. 325, concernente la disciplina del commercio interno del riso;

Considerate le istanze rappresentate dalle associazioni di filiera di aggiornare la lista delle varietà e le relative biometrie, nonché ravvisata l'esigenza di apportare, con effetto immediato, alcune modifiche agli allegati all'analogo provvedimento adottato per l'annata 2014/2015;

Acquisito il parere favorevole dell'Ente nazionale risi in ordine all'adozione delle allegate tabelle di denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso, sulla base delle determinazioni assunte dai rappresentanti dell'intera filiera di settore;

Ritenuto altresì necessario riproporre gli allegati D, E ed F per riscontrare positivamente le richieste della filiera, in ordine alla facilità di consultare le disposizioni tecniche che disciplinano l'attività agroindustriale del comparto;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 30 luglio 2015;

Decreta:

Art. 1.

1. La denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso, la loro ripartizione in gruppi e le caratteristiche di ciascuna varietà per l'annata agraria 2015/2016, sono riportate, ai sensi della legge 18 marzo 1958, n. 325, nelle tabelle annesse al presente decreto.

2. Le nuove varietà di risone, inserite nell'allegato A, rispettano i parametri di classificazione della denominazione di vendita, di cui all'allegato F.

3. Allo scopo di verificare la rispondenza alle caratteristiche indicate nell'allegato F, la classificazione merceologica delle varietà di riso è effettuata secondo le procedure e le modalità di cui all'allegato G.

4. Le tolleranze dei difetti consentite per le varietà di riso e la definizione dei difetti stessi sono disciplinate, rispettivamente, dagli allegati D ed E.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2015

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
MARTINA

Il Ministro dello sviluppo economico
GUIDI

Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2015
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 3856

ALLEGATO A)

DENOMINAZIONE DELLE VARIETA' DI RISONE E DELLE CORRISPONDENTI VARIETA' DI RISO E LORO ATTRIBUZIONE AL GRUPPO DI APPARTENENZA

RISO ITALIANO

RISONE	**RISO**
Gruppo comune o originario	**Gruppo comune o originario**
AGATA, AMBRA, ARPA, BALILLA, BRIO, CASTORE, CENTAURO, CERERE, CL12, CL15, CLEOPATRA, DUCATO, ELIO, ERIDANO, GAGERON, KRYSTALLINO, LAGOSTINO, MARTE, PERLA, POLLUCE CL, SELENIO, SFERA, SOLE CL, TERRA CL, VIRGO	ORIGINARIO o AGATA o AMBRA o ARPA o BALILLA o BRIO o CASTORE o CENTAURO o CERERE o CL12 o CL15 o CLEOPATRA o DUCATO o ELIO o ERIDANO o GAGERON o KRYSTALLINO o LAGOSTINO o MARTE o PERLA o POLLUCE CL o SELENIO o SFERA o SOLE CL o TERRA CL o VIRGO
CHINESE ORIGINARIO (ORIGINARIO, ABBONDANZA)	CHINESE ORIGINARIO
CRIPTO	CRIPTO
Gruppo semifino	**Gruppo semifino (1)**
ALPE, ARCO, CRONO, FLIPPER, FURIA CL, LIDO, MUSA, ROSA MARCHETTI, SARA, SAVIO, TEA, WANG	ALPE o ARCO o CRONO o FLIPPER o FURIA CL o LIDO o MUSA o ROSA MARCHETTI o R.M. o SARA o SAVIO o TEA o WANG
ARGO, MEDEA, NUOVO MARATELLI, ORIONE, PADANO (BAHIA)	ARGO o MEDEA o NUOVO MARATELLI o ORIONE o PADANO o BAHIA
MARATELLI	MARATELLI
VIALONE NANO	VIALONE NANO
VENERE	VENERE
Gruppo fino	**Gruppo fino (1)**
AGAVE, ALICE, ANTARES, ARCHIMEDE, ARIETE, ASSO, AUGUSTO, BRAVO, CARMEN, CATULLO, CRESO, DARDO, DELFINO, DENEB, DRAGO, ERCOLE, EUROPA, EUROSIS, FENICE, LINCE, LOTO, LUNA CL, LUXOR, MECO, NEMBO, NEMESI CL, ONICE, OPALE, PRESTO, PUMA, RIBE (EURIBE), RODEO, ROMBO, RONALDO, SCIROCCO, SISR215, TEJO, TETI, UNICO, VASCO	AGAVE o ALICE o ANTARES o ARCHIMEDE o ARIETE o ASSO o AUGUSTO o BRAVO o CARMEN o CATULLO o CRESO o DARDO o DELFINO o DENEB o DRAGO o ERCOLE o EUROPA o EUROSIS o FENICE o LINCE o LOTO o LUNA CL o LUXOR o MECO o NEMBO o NEMESI CL o ONICE o OPALE o PRESTO o PUMA o RIBE o EURIBE o RODEO o ROMBO o RONALDO o SCIROCCO o SISR215 o TEJO o TETI o UNICO o VASCO
AIACE	AIACE
BERTONE (MELLONE, SBARBATO, MUTICO)	BERTONE
FALCO	FALCO

GALASSIA	GALASSIA
GLORIA, PATO	GLORIA o PATO
S. ANDREA	S. ANDREA
SAMBA	SAMBA
ULISSE	ULISSE
NERONE	NERONE
Gruppo superfino	**Gruppo superfino (1)**
ALERAMO, ARBORIO, GENERALE, VOLANO, VULCANO	ALERAMO o ARBORIO o GENERALE o VOLANO o VULCANO
BACCO, BALDO, BARONE CL, BIANCA, ELBA, FEDRA, GALILEO, NEVE, PROTEO, ROMA	BACCO o BALDO o BARONE CL o BIANCA o ELBA o FEDRA o GALILEO o NEVE o PROTEO o ROMA
CARAVAGGIO, CARNAROLI, CARNISE, CARNISE PRECOCE, KARNAK, KEOPE, POSEIDONE	CARAVAGGIO o CARNAROLI o CARNISE o CARNISE PRECOCE o KARNAK o KEOPE o POSEIDONE
ALBATROS, ARSENAL, ARTIGLIO, CENTRO, CL 26, CL46, CL 71, CL80, CLXL745, CORIMBO, CRLB1, ECCO51CL, ECCO61, ECCO 63, ELLEBI, EOLO, FAST, GEMINI, GLADIO, LIBERO, MARE CL, MERCURIO, MIRKO, NINFA, OCEANO, SAGITTARIO, SATURNO, SCUDO, SIRIO CL, SPRINT, TESEO, THAIBONNET, URANO	ALBATROS o ARSENAL o ARTIGLIO o CENTRO o CL 26 o CL46 o CL 71 o CL80 o CLXL745 o CORIMBO o CRLB1 o ECCO51CL o ECCO61 o ECCO 63 o ELLEBI o EOLO o FAST o GEMINI o GLADIO o LIBERO o MARE CL o MERCURIO o MIRKO o NINFA o OCEANO o SAGITTARIO o SATURNO o SCUDO o SIRIO CL o SPRINT o TESEO o THAIBONNET o URANO
APOLLO, ASIA, BREZZA, ELETTRA, FEBO, FRAGRANCE, GANGE, GIANO, GIGLIO, IARIM	APOLLO o ASIA o BREZZA o ELETTRA o FEBO o FRAGRANCE o GANGE o GIANO o GIGLIO o IARIM
ARTEMIDE	ARTEMIDE
ERMES	ERMES
RISRUS	RISRUS

(1) Resta fermo il divieto previsto dall'art. 4 della Legge 18/3/1958 n° 325 modificato dall'art. 2 della Legge 5/6/1962 n° 586 di miscelare risi di varietà diverse anche se appartenenti allo stesso gruppo.

ALLEGATO B)

DENOMINAZIONE
DELLE VARIETA' DI RISONE E DELLE CORRISPONDENTI VARIETA' DI RISO
E LORO ATTRIBUZIONE AL GRUPPO DI APPARTENENZA

RISO ESTERO (*)

RISONE	**RISO**
Gruppo Comune o Originario	**Gruppo Comune o Originario**
CALORO CHACARERO CODY COLUSA 1600 SABINI YABANI YAMANI	CALORO o CHACARERO o CODY o COLUSA 1600 o SABINI o YABANI o YAMANI
----------------------------	----------------------------
Gruppo Semifino	**Gruppo Semifino (1)**
501 ARKROSE BLUEROSE CALROSE GULFROSE MAGNOLIA NATO ZENITH	501 o ARKROSE o BLUEROSE o CALROSE o GULFROSE o MAGNOLIA o NATO o ZENITH
----------------------------	----------------------------
Gruppo Fino	**Gruppo Fino (1)**
BELLE PATNA BLUEBELLE BLUEBONNET CENTURY PATNA DAWN LEBONNET NIRA PATNA GRAIN REXORO SELEZIONE 406 STARBONNET TORO	BELLE PATNA o BLUEBELLE o BLUEBONNET o CENTURY PATNA o DAWN o LEBONNET o NIRA o PATNA GRAIN o REXORO o SELEZIONE 406 o STARBONNET o TORO

AGULHA FORTUNA PEROLA	AGULHA o FORTUNA o PEROLA
ALICOMBO MACALIOCA VARY LAVA	ALICOMBO o MACALIOCA o VARY LAVA
ARLESIENNE INRA 68/2 o DELTA	ARLESIENNE o INRA 68/2 o DELTA
SIAM PATNA	SIAM PATNA
BAROE-BRAND	BAROE-BRAND
LUNGO SURINAM	LUNGO SURINAM
BASMATI	BASMATI
JASMIN o JASMINE (2)	JASMIN o JASMINE

(1) Resta fermo il divieto previsto dall'art. 4 della Legge 18/3/1958 n° 325 modificato dall'art. 2 della Legge 5/6/1962 n° 586 di miscelare risi di varietà diverse anche se appartenenti allo stesso gruppo.
(2) La varietà è denominata anche con altri nomi, tra cui Fragrant, Thai Fragrant, Thai Hom Mali, e simili.

(*) Qualora il riso importato presenti le stesse caratteristiche delle varietà italiane, previste in un determinato gruppo, il medesimo riso può essere commercializzato con identica denominazione di gruppo spettante alle varietà italiane, fermo restando l'obbligo di indicazione della varietà.

ALLEGATO C)

CARATTERISTICHE DEI RISI ITALIANI

Nome	Lunghezza	Forma	Grossezza	Perla	Striscia	Dente	Testa	Sezione	Altre caratteristiche
GRUPPO COMUNE O ORIGINARIO									
AGATA	corta	tonda	piccola	assente o breve	assente	regolare	tozza	tondeggiante	-----
AMBRA	corta	tonda	piccola	assente o centrale poco estesa	assente	regolare	regolare	tondeggiante	-----
ARPA	corta	tonda	piccola	centro laterale	breve	regolare	tozza	tondeggiante	-----
BALILLA	corta	tonda	piccola	laterale poco estesa	breve	regolare	tozza	tondeggiante	-----
BRIO	corta	tonda	piccola	assente	breve o assente	regolare	regolare	tondeggiante	-----
CASTORE	corta	tonda	piccola	centrale estesa	breve	regolare	tozza	tondeggiante	-----
CENTAURO	corta	tonda	piccola	centrale poco estesa	assente	regolare	regolare	tondeggiante	-----
CERERE	corta	tonda	piccola	assente	assente o breve	regolare	regolare	tondeggiante	-----
CL 12	corta	tonda	piccola	assente	breve	sfuggente	regolare	tondeggiante	-----
CL 15	corta	tonda	piccola	assente	breve	sfuggente	regolare	tondeggiante	-----
CLEOPATRA	corta	tonda	piccola	assente	assente o breve	sfuggente	regolare	tondeggiante	-----
DUCATO	corta	tonda	piccola	assente	assente o breve	regolare	regolare	tondeggiante	-----
ELIO	corta	tonda	piccola	centrolaterale estesa	allungata	regolare	tozza	tondeggiante	-----
ERIDANO	corta	tonda	piccola	assente o centrale poco estesa	assente o breve	sfuggente	regolare	tondeggiante	-----
GAGERON	corta	tonda	piccola	assente o centrale poco estesa	assente o breve	regolare	regolare	tondeggiante	-----
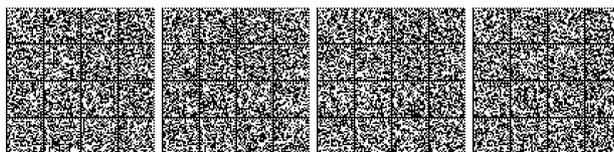
Nome	Lunghezza	Forma	Grossezza	Perla	Striscia	Dente	Testa	Sezione	Altre caratteristiche
KRYSTALLINO	corta	tonda	piccola	assente o centrale poco estesa	breve o assente	regolare	regolare	tondeggiante	
LAGOSTINO	corta	tonda	piccola	centrale poco estesa	assente	regolare	regolare	tondeggiante	-----
MARTE	corta	tonda	piccola	centrale poco estesa	assente	regolare	regolare	tondeggiante	-----
PERLA	corta	tonda	piccola	assente	assente	regolare	regolare	tondeggiante	-----
POLLUCE CL	corta	tonda	piccola	assente o centrale poco estesa	assente	regolare	regolare	tondeggiante	-----
SELENIO	corta	tonda	piccola	assente	breve o assente	regolare	regolare	tondeggiante	-----
SFERA	corta	tonda	piccola	assente o centrale poco estesa	assente o breve	sfuggente	regolare	tondeggiante	-----
SOLE CL	corta	tonda	piccola	assente	assente	regolate	regolare	tondeggiante	-----
TERRA CL	corta	tonda	piccola	assente	assente	sfuggente	regolare	regolare	-----
VIRGO	corta	tonda	piccola	assente	assente	regolare	regolare	tondeggiante	-----
CHINESE ORIGINARIO	corta	tonda	piccola	centrale poco estesa	assente	sfuggente	regolare	tondeggiante	-----
CRIPTO	corta	semi affusolata	piccola	centrale poco estesa	assente	sfuggente	regolare	tondeggiante	-----

GRUPPO SEMIFINO

ALPE	semi lunga	semi affusolata	piccola	assente	assente o breve	regolare	normale	tondeggiante	-----
ARCO	semi lunga	affusolata	media	assente	assente	regolare	normale	tondeggiante	-----
CRONO	semi lunga	affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	tondeggiante	-----
FLIPPER	semi lunga	affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	tondeggiante	-----
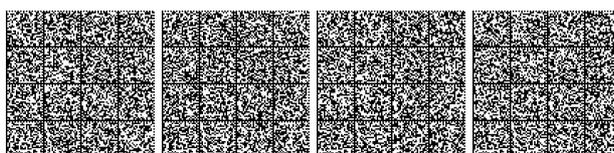
Nome	Lunghezza	Forma	Grossezza	Perla	Striscia	Dente	Testa	Sezione	Altre caratteristiche
FURIA CL	semi lunga	affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	regolare	tondeggiante	-----
LIDO	semi lunga	affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	tondeggiante	-----
MUSA	semi lunga	affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	tondeggiante	-----
ROSA MARCHETTI	semi lunga	semi affusolata	media	assente	assente	regolare	regolare	tondeggiante	-----
SARA	semi lunga	semi affusolata	media	assente	assente	sfuggente	normale	tondeggiante	-----
SAVIO	semi lunga	semi affusolata	media	assente	assente	regolare	regolare	tondeggiante	-----
TEA	semi lunga	affusolata	media	assente	assente	regolare	regolare	tondeggiante	-----
WANG	semi lunga	affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	tondeggiante	-----
ARGO	semi lunga	semitonda	media	centrolaterale	breve	regolare	regolare	tondeggiante	-----
MEDEA	corta	tonda	piccola	centrale estesa	assente	regolare	regolare	tondeggiante	-----
NUOVO MARATELLI	semi lunga	semitonda	media	centro laterale	assente o breve	sfuggente	regolare	tondeggiante	-----
ORIONE	semi lunga	semitonda	media	centrolaterale poco estesa	allungata	sfuggente	regolare	tondeggiante	-----
PADANO (Bahia)	semi lunga	semitonda	media	centrolaterale poco estesa	allungata	sfuggente	regolare	tondeggiante	-----
MARATELLI	semi lunga	tonda	media	laterale poco estesa	breve	pronunciato	asim-metrica	tondeggiante	-----
VIALONE NANO	semi lunga	tonda	media	centrale estesa	assente	pronunciato	tozza	tondeggiante	-----
VENERE	semi lunga	semi affusolata	media	assente	assente	regolare	oblunga	tondeggiante	pericarpo nero aromatico o profumato naturale

GRUPPO FINO

Nome	Lunghezza	Forma	Grossezza	Perla	Striscia	Dente	Testa	Sezione	Altre caratteristiche
AGAVE	lunga	affusolata	media	assente	assente	regolare	oblunga	schiacciata	-----
ALICE	lunga	affusolata	media	assente o centrale poco estesa	assente	regolare	oblunga	tondeggiante	-----
ANTARES	lunga	affusolata	media	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
ARCHIMEDE	lunga	affusolata	media	assente	assente	regolare	oblunga	schiacciata	-----
ARIETE	lunga	affusolata	media	assente	assente	regolare	oblunga	tondeggiante	-----
ASSO	lunga	semi affusolata	media	assente o laterale poco estesa	breve o assente	regolare	oblunga	tondeggiante	-----
AUGUSTO	lunga	affusolata	media	assente	assente	regolare	oblunga	schiacciata	-----
BRAVO	lunga	affusolata	media	assente	assente	regolare	oblunga	tondeggiante	-----
CARMEN	lunga	affusolata	media	assente	assente	regolare	oblunga	tondeggiante	-----
CATULLO	lunga	affusolata	media	assente	assente	regolare	oblunga	schiacciata	-----
CRESO	lunga	affusolata	media	assente	assente o breve	regolare	oblunga	schiacciata	-----
DARDO	lunga	semi affusolata	media	assente	assente o breve	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
DELFINO	lunga	semi affusolata	media	assente o laterale poco estesa	breve o assente	regolare	oblunga	tondeggiante	-----
DENEB	lunga	semi affusolata	media	assente	assente	regolare	oblunga	tondeggiante	-----
DRAGO	lunga	affusolata	media	assente o centrale	assente	pronunciato	oblunga	schiacciata	-----
ERCOLE	lunga	affusolata	media	assente	assente	regolare	oblunga	tondeggiante	-----
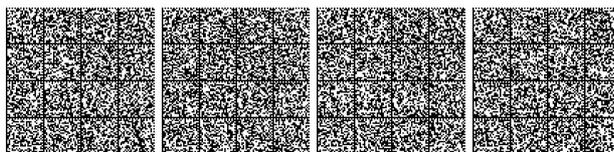
Nome	Lunghezza	Forma	Grossezza	Perla	Striscia	Dente	Testa	Sezione	Altre caratteristiche
EUROPA	lunga	semi affusolata	media	assente o centro laterale poco estesa	assente o breve	sfuggente	oblunga	tondeggiante	-----
EUROSIS	lunga	molto affusolata	media	assente	assente	sfuggente	oblunga	tondeggiante	-----
FENICE	lunga	affusolata	media	assente	breve	sfuggente	oblunga	tondeggiante	-----
LINCE	lunga	semi affusolata	media	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
LOTO	lunga	semi affusolata	media	assente o centrale poco estesa	breve o assente	regolare	oblunga	tondeggiante	-----
LUNA CL	lunga	affusolata	media	assente	assente	sfuggente	oblunga	tondeggiante	-----
LUXOR	lunga	semi affusolata	media	assente o centrale poco estesa	breve o assente	regolare	oblunga	tondeggiante	-----
MECO	lunga	affusolata	media	assente	assente	regolare	oblunga	schiacciata	-----
NEMBO	lunga	semi affusolata	media	assente o laterale poco estesa	breve o assente	regolare	oblunga	tondeggiante	-----
NEMESI CL	lunga	affusolata	media	assente	assente	regolare	oblunga	schiacciata	-----
ONICE	lunga	affusolata	media	assente	assente o breve	regolare	regolare	tondeggiante	-----
OPALE	lunga	affusolata	media	centrale o assente	assente	sfuggente	oblunga	tondeggiante	-----
PRESTO	lunga	semi affusolata	media	assente	assente o breve	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
PUMA	lunga	affusolata	media	assente	assente	regolare	oblunga	tondeggiante	-----
RIBE (Euribe)	lunga	affusolata	media	centrolaterale poco estesa	assente o breve	pronunciato	oblunga	schiacciata	-----
RODEO	lunga	affusolata	media	centrolaterale poco estesa	assente o breve	pronunciato	oblunga	schiacciata	-----
ROMBO	lunga	molto affusolata	media	assente	assente o breve	sfuggente	oblunga	tondeggiante	-----
RONALDO	lunga	semi affusolata	media	assente	assente o breve	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
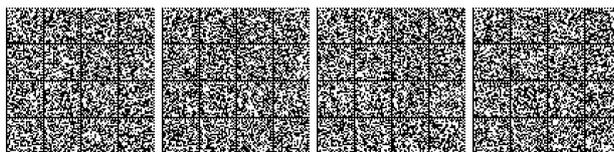
Nome	Lunghezza	Forma	Grossezza	Perla	Striscia	Dente	Testa	Sezione	Altre caratteristiche
SCIROCCO	lunga	affusolata	media	assente	assente	sfuggente	regolare	tondeggiante	-----
SISR215	lunga	molto affusolata	media	assente	assente o laterale poco estesa	sfuggente	oblunga	tondeggiante	-----
TEJO	lunga	affusolata	media	assente	assente	sfuggente	oblunga	tondeggiante	-----
TETI	lunga	affusolata	media	assente	assente	sfuggente	regolare	tondeggiante	-----
UNICO	lunga	semi affusolata	media	assente	assente o breve	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
VASCO	lunga	affusolata	media	assente o centrale poco estesa	breve o assente	sfuggente	oblunga	tondeggiante	-----
AIACE	lunga	molto affusolata	media	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
BERTONE	lunga	semi affusolata	grossa	centrale poco estesa	assente	regolare	oblunga	tondeggiante	-----
FALCO	lunga	semi affusolata	grossa	assente	assente o breve	pronunciato	oblunga	tondeggiante	-----
GALASSIA	lunga	semi affusolata	grossa	centrale molto estesa	assente	sfuggente	regolare	tondeggiante	-----
GLORIA	lunga	semi affusolata	grossa	centro laterale poco estesa	breve	regolare	regolare	tondeggiante	-----
PATO	lunga	semi affusolata	grossa	assente o centrale poco estesa	assente	regolare	regolare	tondeggiante	-----
S. ANDREA	lunga	semi affusolata	grossa	centrolaterale poco estesa	breve	regolare	regolare	tondeggiante	-----
SAMBA	molto lunga	semitonda	grossa	centrale estesa	breve	pronunciato	regolare	schiacciata	-----
ULISSE	lunga	semitonda	grossa	centrale estesa	assente	pronunciato	oblunga	tondeggiante	-----
NERONE	semi lunga	semi affusolata	media	assente	assente	sfuggente	normale	tondeggiante	pericarpo nero

GRUPPO SUPERFINO

Nome	Lunghezza	Forma	Grossezza	Perla	Striscia	Dente	Testa	Sezione	Altre caratteristiche
ALERAMO	molto lunga	semi affusolata	molto grossa	centrale estesa	assente o breve	regolare	oblunga	schiacciata	-----
ARBORIO	molto lunga	semitonda	molto grossa	centrale estesa	assente	pronunciato	oblunga	schiacciata	-----
GENERALE	molto lunga	semitonda	molto grossa	centrale estesa	assente	pronunciato	oblunga	tondeggiante	-----
VOLANO	molto lunga	semitonda	molto grossa	centrale estesa	breve	pronunciato	regolare	tondeggiante	-----
VULCANO	lunga	semi affusolata	grossa	centrolaterale poco estesa	allungata	regolare	regolare	tondeggiante	-----
BACCO	lunga	semi affusolata	grossa	centrolaterale poco estesa	assente	regolare	regolare	tondeggiante	-----
BALDO	lunga	semi affusolata	grossa	assente o centrale poco estesa	assente	regolare	regolare	tondeggiante	-----
BARONE CL	lunga	semi affusolata	grossa	centrale molto estesa	assente o breve	sfuggente	regolare	tondeggiante	-----
BIANCA	lunga	semi affusolata	media	assente	assente	regolare	regolare	tondeggiante	-----
ELBA	lunga	semi affusolata	grossa	centrolaterale poco estesa	assente o breve	pronunciato	oblunga	tondeggiante	-----
FEDRA	lunga	semi affusolata	media	assente o centrale poco estesa	breve	sfuggente	regolare	tondeggiante	-----
GALILEO	lunga	semi affusolata	media	assente	assente	regolare	regolare	tondeggiante	-----
NEVE	lunga	semi affusolata	grossa	assente o centrale poco estesa	assente o breve	sfuggente	oblunga	tondeggiante	-----
PROTEO	lunga	semi affusolata	grossa	centrale estesa	breve	regolare	regolare	tondeggiante	-----
ROMA	lunga	semi affusolata	grossa	centrolaterale poco estesa	allungata	regolare	regolare	tondeggiante	-----
CARAVAGGIO	molto lunga	semi affusolata	grossa	centrolaterale	assente	pronunciato	oblunga	tondeggiante	-----
CARNAROLI	molto lunga	semi affusolata	grossa	centrolaterale	assente	pronunciato	oblunga	tondeggiante	-----

Nome	Lunghezza	Forma	Grossezza	Perla	Striscia	Dente	Testa	Sezione	Altre caratteristiche
CARNISE	molto lunga	semi affusolata	grossa	centrolaterale	assente o breve	pronunciato	oblunga	tondeggiante	-----
CARNISE PRECOCE	molto lunga	semi affusolata	grossa	centrolaterale	assente o breve	pronunciato	oblunga	tondeggiante	-----
KARNAK	molto lunga	semi affusolata	grossa	centrolaterale	assente	pronunciato	oblunga	tondeggiante	-----
KEOPE	molto lunga	semi affusolata	grossa	centrolaterale	assente	pronunciato	oblunga	tondeggiante	-----
POSEIDONE	lunga	semitonda	grossa	centrale estesa	assente	pronunciato	oblunga	tondeggiante	-----
ALBATROS	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
ARSENAL	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
ARTIGLIO	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
CENTRO	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
CL 26	lunga	molto lunga	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
CL 46	lunga	semi affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
CL 71	lunga	molto lunga	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
CL 80	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
CLXL745	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
CORIMBO	lunga	molto lunga	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
CRLB1	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
ECCO 51 CL	lunga	molto lunga	piccola	centrale poco estesa	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
ECCO 61	lunga	molto lunga	piccola	centrale poco estesa	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
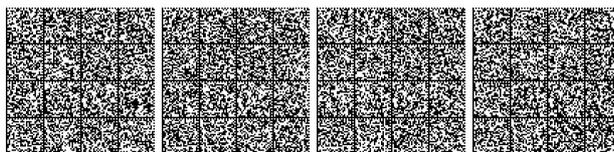
Nome	Lunghezza	Forma	Grossezza	Perla	Striscia	Dente	Testa	Sezione	Altre caratteristiche
ECCO 63	lunga	molto lunga	piccola	centrale	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
ELLEBI	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
EOLO	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
FAST	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
GEMINI	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
GLADIO	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
LIBERO	lunga	semi affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
MARE CL	lunga	molto lunga	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
MERCURIO	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
MIRKO	lunga	molto lunga	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
NINFA	lunga	Semi affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
OCEANO	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
SAGITTARIO	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
SATURNO	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
SCUDO	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
SIRIO CL	lunga	molto lunga	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
SPRINT	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
TESEO	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
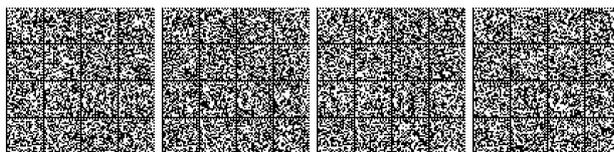
Nome	Lunghezza	Forma	Grossezza	Perla	Striscia	Dente	Testa	Sezione	Altre caratteristiche
THAIBONNET	lunga	molto affusolata	piccola	assente o laterale poco estesa	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
URANO	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
APOLLO	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	aromatico o profumato naturale
ASIA	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	aromatico o profumato naturale
BREZZA	lunga	molto lunga	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	aromatico o profumato naturale
ELETTRA	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	aromatico o profumato naturale
FEBO	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	aromatico o profumato naturale
FRAGRANCE	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente o breve	sfuggente	oblunga	schiacciata	aromatico o profumato naturale
GANGE	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	aromatico o profumato naturale
GIANO	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	aromatico o profumato naturale
GIGLIO	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente o breve	sfuggente	oblunga	schiacciata	aromatico o profumato naturale
IARIM	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	aromatico o profumato naturale
ARTEMIDE	lunga	molto lunga	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	pericarpo nero aromatico o profumato naturale
ERMES	lunga	molto lunga	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	pericarpo rosso aromatico o profumato naturale
RISRUS	lunga	molto lunga	piccola	centrale poco estesa	assente	regolare	oblunga	schiacciata	pericarpo rosso
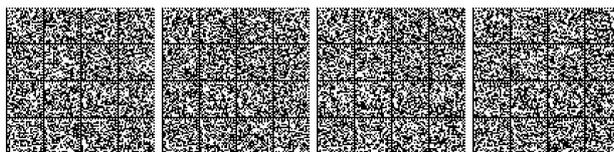
CARATTERISTICHE DEI RISI ESTERI

Nome	Lunghezza	Forma	Grossezza	Perla	Striscia	Dente	Testa	Sezione	Altre caratteristiche
GRUPPO COMUNE O ORIGINARIO									
CALORO	corta	tonda	piccola	laterale poco estesa	allungata	normale	normale	tonda	-----
CHACARERO	corta	affusolata	piccola	assente	assente	regolare	oblunga	ellittica	-----
CODY	corta	tonda	piccola	assente	breve	sfuggente	regolare	tonda	-----
COLUSA 1600	corta	tonda	piccola	laterale poco estesa	assente	normale	normale	tonda	-----
SABINI	corta	tonda	piccola	assente	assente	sfuggente	regolare	tonda	-----
YABANI	corta	tonda	piccola	laterale poco estesa o assente	breve o assente	sfuggente	regolare	tonda	-----
YAMANI	corta	tonda	piccola	assente	assente	regolare	regolare	tonda	-----
GRUPPO SEMIFINO									
501	semi lunga	semi affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	tonda	-----
ARKROSE	semi lunga	semi affusolata	media	assente	assente	pronunciato	oblunga	ellittica	-----
BLUEROSE	semi lunga	semi affusolata	media	assente	assente	regolare	oblunga	ellittica	-----
CALROSE	semi lunga	semi tonda	media	assente	assente	sfuggente	oblunga	tondeggiante	-----
GULFROSE	semi lunga	semi affusolata	media	assente	assente	pronunciato	oblunga	ellittica	-----
MAGNOLIA	semi lunga	semi affusolata	media	assente	assente	pronunciato	oblunga	ellittica	-----
NATO	semi lunga	semi affusolata	piccola	assente	assente	pronunciato	oblunga	ellittica	-----
ZENITH	semi lunga	semi affusolata	media	assente	assente	pronunciato	oblunga	ellittica	-----

Nome	Lunghezza	Forma	Grossezza	Perla	Striscia	Dente	Testa	Sezione	Altre caratteristiche
GRUPPO FINO									
BELLE PATNA	lunga	affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	tonda	-----
BLUEBELLE	lunga	affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	normale	tondeggiante	-----
BLUEBONNET	lunga	affusolata	piccola	assente	assente	regolare	oblunga	tonda	-----
CENTURY PATNA	lunga	affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	tonda	-----
DAWN	lunga	affusolata	media	assente	assente	sfuggente	normale	tondeggiante	-----
LEBONNET	molto lunga	affusolata	media	assente	assente	regolare	normale	tondeggiante	-----
NIRA	molto lunga	affusolata	piccola	assente	assente	regolare	oblunga	tonda	-----
PATNA GRAIN	molto lunga	affusolata	media	assente	assente	sfuggente	oblunga	tonda	-----
REXORO	lunga	affusolata	piccola	assente	assente	regolare	oblunga	tonda	-----
SELEZIONE 406	lunga	affusolata	grossa	assente	assente	pronunciato	oblunga	tondeggiante	-----
STARBONNET	lunga	affusolata	media	assente	assente	regolare	normale	tondeggiante	-----
TORO	lunga	affusolata	piccola	assente	assente	pronunciato	oblunga	tonda	-----
AGULHA	lunga	affusolata	media	assente	assente	sfuggente	oblunga	tonda	-----
FORTUNA	molto lunga	affusolata	grossa	assente	assente	pronunciato	oblunga	tondeggiante	-----
PEROLA	lunga	affusolata	media	assente	assente	sfuggente	oblunga	tonda	-----
ALICOMBO	molto lunga	affusolata	media	assente	assente	sfuggente	oblunga	ellittica	-----
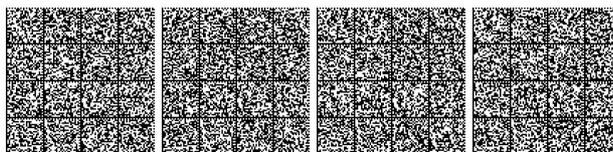
Nome	Lunghezza	Forma	Grossezza	Perla	Striscia	Dente	Testa	Sezione	Altre caratteristiche
MACALIOCA	molto lunga	affusolata	media	assente	assente	sfuggente	oblunga	tonda	-----
VARY LAVA	molto lunga	affusolata	grossa	assente	assente	sfuggente	oblunga	tonda	-----
ARLESIENNE	lunga	semi affusolata	grossa	assente	assente	normale	regolare	tondeggiante	-----
INRA 68/2 o DELTA	lunga	affusolata	media	assente	assente	sfuggente	regolare	tondeggiante	-----
SIAM PATNA	lunga	affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	tonda	-----
BAROE-BRAND	lunga	affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	ellittica	-----
LUNGO SURINAM	molto lunga	molto affusolata	media	assente	assente	sfuggente	oblunga	tondeggiante	-----
BASMATI	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	aromatico o profumato naturale
JASMIN o JASMINE	molto lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	tonda	aromatico o profumato naturale
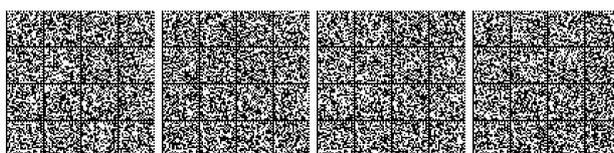
ALLEGATO D)

TOLLERANZE CONSENTITE PER LE VARIETA' DI RISO CHE NON HANNO SUBITO UN TRATTAMENTO IDROTERMICO (non parboiled)

Grani spuntati	5,00%	
Grani striati rossi	3,00%	
Disformità naturali e impurità varietali	10,00%	massimo impurità varietali 5,00%
Grani gessati	4,50%	
Grani danneggiati	2,50%	
Grani danneggiati da calore (*)	0,05%	
Grani di riso che hanno subito un trattamento idrotermico (parboiled)	0,10%	
Rotture	5,00%	

(*) Per le varietà Basmati e Jasmin/Jasmine la tolleranza di grani danneggiati da calore è elevata a 0,50%

TOLLERANZE CONSENTITE PER LE VARIETA' DI RISO CHE HANNO SUBITO UN TRATTAMENTO IDROTERMICO (parboiled)

Grani striati rossi	1,00%	
Impurità varietali	5,00%	
Grani di riso che non hanno subito un trattamento idrotermico (non parboiled)	0,10%	
Grani non completamente gelatinizzati		4,00%
Grani danneggiati	2,00%	
Pecks	1,00%	
Rotture	5,00%	

NOTE GENERALI

1) Per tutte le varietà sono consentite le seguenti tolleranze di corpi estranei:
a) sostanze minerali o vegetali non commestibili, a condizione che esse non siano tossiche: 0,01%
b) presenza di semi, parte di semi e loro derivati commestibili: 0,10%

Nelle varietà vendute come "sottotipo" le tolleranze dei corpi estranei di cui al precedente punto b) sono consentite fino allo 0,40%.

2) I risi aventi una percentuale di grani striati rossi superiore al 3% debbono essere venduti come risi "Ostigliati", senza che tale fatto li faccia ricadere fra i risi "sottotipo". La dichiarazione di riso "Ostigliato" deve essere riportata sulle confezioni in aggiunta alle diciture obbligatorie e con le stesse dimensioni. La dichiarazione di riso "Ostigliato" viene tuttavia omessa per i risi integrali a pericarpo rosso; in questo caso la dichiarazione di "riso integrale rosso" deve essere riportata sulle confezioni in aggiunta alle diciture obbligatorie e con le stesse dimensioni.

3) Per destrinoso si intende quel riso, derivato da particolari varietà, che per le sue caratteristiche ereditarie, presenta il granello di colore bianco - latte, opaco e non farinoso. La dichiarazione di riso "destrinoso" deve essere riportata sulle confezioni in aggiunta alle diciture obbligatorie e con le stesse dimensioni.

4) Nei risi "sottotipo" è consentita una tolleranza di due punti sulla percentuale di rotture, quando dichiarata.

5) Le varietà di risone e dei corrispondenti risi non classificati nell'allegato A) o B) possono essere vendute unicamente quali appartenenti al Gruppo "Comune o Originario".

6) Risetti: sono le granelle disformi, anche se spuntate, e le granelle gessate o comunque difettate con rotture massime del 10%. Tale prodotto deve essere venduto senza riferimento al nome di riso o a varietà dello stesso.
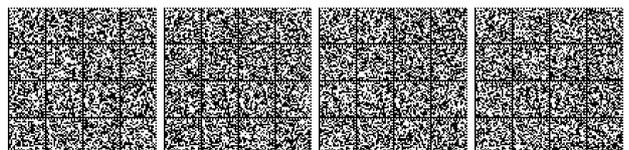
ALLEGATO E)

DEFINIZIONE DEI DIFETTI

A) GRANI SPUNTATI: grani ai quali è stato tolto tutto il dente.

B) GRANI STRIATI ROSSI: grani che presentano, secondo diverse intensità e tonalità, delle striature longitudinali di colore rosso, dovuti a residui del pericarpo.

C) GRANI CHE PRESENTANO DELLE DISFORMITA' NATURALI: sono considerate disformità naturali le disformità di origine ereditaria o meno, rispetto alle caratteristiche morfologiche tipiche delle varietà.

D) IMPURITA' VARIETALI: per le impurità varietali è da intendersi la presenza di grani appartenenti ad altre varietà. La grana striata rossa di altro gruppo è considerata impurità varietale.

E) GRANI GESSATI: per i risi di produzione estera sono gessati i grani di cui almeno i tre quarti della superficie presentano un aspetto opaco e farinoso. Per i risi di produzione italiana sono gessate le granelle che si presentano opache e farinose:
- oltre il 40% della loro superficie per le varietà a perla assente;
- oltre il 70% della superficie per le varietà a perla poco estesa;
- oltre il 90% della loro superficie per le varietà a perla estesa.

F) GRANI DANNEGGIATI: grani o parti di grani che mostrano un evidente deterioramento provocato da umidità, infestazioni, predatori o altre cause, ma che non sono danneggiati da calore.

G) GRANI DANNEGGIATI DA CALORE: grani o parti di grani la cui colorazione naturale é cambiata per effetto di un riscaldamento di origine microbiologica.

H) GRANI ROTTI o ROTTURE: grani a cui é stata tolta una parte del volume superiore al dente

I) GRANI NON COMPLETAMENTE GELATINIZZATI: Grani di riso che, durante il trattamento idrotermico (parboiled), non hanno subito la completa gelatinizzazione dell'amido e che pertanto non risultano totalmente privi di parti biancastre visibili ad occhio nudo.

J) PECKS: Grani o parti di grani di riso che hanno subito un trattamento idrotermico (parboiled) nei quali più di 1/4 della superficie presenta una colorazione nera o marrone scura.
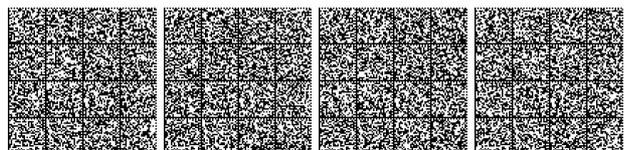
ALLEGATO F)

COLONNA (1) - DENOMINAZIONI RISO	COLONNA (2) - CARATTERISTICHE DI RIFERIMENTO
Gruppo Comune o Originario	
Comune o Originario	Lunghezza inferiore o uguale a 5,2 mm Rapporto lunghezza/larghezza inferiore o uguale a 2,0
Gruppo Semifino	
Vialone nano	Lunghezza compresa tra 5,4 e 5,8 mm Larghezza compresa tra 3,2 e 3,5 mm Rapporto lunghezza/larghezza compreso tra 1,6 e 1,8 Consistenza maggiore o uguale a 0,85 kg/cm ^{2} Perla molto estesa
Gruppo Fino	
Ribe	Lunghezza compresa tra 5,8 e 6,8 mm Larghezza compresa tra 2,4 e 2,8 mm Rapporto lunghezza/larghezza compreso tra 2,0 e 2,7
S. Andrea	Lunghezza compresa tra 6,2 e 6,7 mm Larghezza compresa tra 2,9 e 3,1 mm Rapporto lunghezza/larghezza compreso tra 2,1 e 2,3 Consistenza compresa tra 0,60 e 0,75 kg/cm ^{2} Perla poco estesa
Gruppo Superfino	
Arborio	Lunghezza compresa tra 6,6 e 7,2 mm Larghezza compresa tra 3,2 e 3,4 mm Rapporto lunghezza/larghezza compreso tra 2,0 e 2,2 Consistenza compresa tra 0,65 e 0,80 kg/cm ^{2} Perla molto estesa
Roma o Baldo	Lunghezza compresa tra 6,4 e 7,2 mm Larghezza compresa tra 2,9 e 3,1 mm Rapporto lunghezza/larghezza compreso tra 2,2 e 2,4 Consistenza compresa tra 0,60 e 0,80 kg/cm ^{2} Perla da poco a molto estesa
Carnaroli	Lunghezza compresa tra 6,5 e 7,0 mm Larghezza compresa tra 2,9 e 3,1 mm Rapporto lunghezza/larghezza compreso tra 2,2 e 2,3 Consistenza maggiore o uguale a 0,85 kg/cm ^{2} Perla molto estesa
Thaibonnet	Lunghezza maggiore o uguale a 6,0 mm Rapporto lunghezza/larghezza maggiore o uguale a 3,0

COLONNA (2): Limitatamente alle corrispondenti denominazioni indicate nella colonna (1), le caratteristiche indicate rappresentano esclusivamente il criterio di valutazione ai fini dell'inclusione di nuove varietà nelle corrispondenti denominazioni previste nell'allegato A.
La rispondenza alle caratteristiche previste è verificata sulla base della media delle misurazioni effettuate su campioni di riso lavorato.
Nell'allegato G sono dettagliate le disposizioni applicative per l'ottenimento dei suddetti campioni e la verifica delle loro caratteristiche.

Allegato G

Classificazione merceologica delle varietà di riso iscritte nel registro nazionale delle varietà di specie agrarie e nel catalogo comunitario: disposizioni applicative per l'ottenimento dei campioni e la verifica delle loro caratteristiche merceologiche.

Scopo delle presenti disposizioni è definire le modalità operative per verificare la rispondenza di una varietà alle caratteristiche indicate nell'allegato F del decreto annuale di cui all'art. 2 della legge 325/58, ai fini dell'inclusione della varietà stessa nella corrispondente denominazione prevista nell'allegato A dello stesso decreto. Le presenti disposizioni si applicano:

1. alle varietà in corso di iscrizione al registro italiano;
2. alle varietà iscritte nel catalogo comunitario.

I - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per richiedere l'inclusione di una varietà nella corrispondente denominazione prevista nell'allegato A, il costitutore della varietà, oppure un "portatore di interesse", deve presentare apposita domanda a:

- **CRA-SCS**
  Via Ugo Bassi 8
  20159 Milano (scs.vc@pec.entecra.it)

e per conoscenza a:

- **Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali**
- DG politiche internazionali e dell'Unione europea
  PIUE IV - OCM unica e produzioni vegetali
  Via XX Settembre 20 ROMA (pocoi4@pec.politicheagricole.gov.it)
- DG dello sviluppo rurale
  DISR V - produzioni vegetali
  Via XX Settembre 20 ROMA (cosvir9@pec.politicheagricole.gov.it)

- **Ente Nazionale Risi**
  Via S. Vittore, 40
  20123 Milano (mercati@cert.enterisi.it)

- **Responsabile del mantenimento in purezza della varietà**.

La domanda deve pervenire entro il 15 gennaio ai destinatari sopra indicati e deve contenere l'elenco delle analisi richieste. La domanda può inoltre contenere, se del caso, la richiesta di inserimento della varietà in una delle classi merceologiche previste dall'allegato F del decreto annuale di cui sopra.

La domanda è da intendersi relativa all'intero ciclo di rilievi ed accertamenti necessari ai fini della classificazione della varietà, come di seguito descritti.

Per le sole varietà che nel 2015 effettuano il primo anno di prova ufficiale per l'iscrizione al registro italiano, la domanda potrà essere presentata entro 30 giorni di calendario dalla pubblicazione del presente decreto.
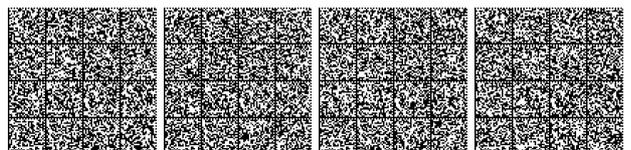
II - DOCUMENTAZIONE E MATERIALE DA PRESENTARE

1. Varietà in corso di iscrizione al registro italiano.
Le valutazioni sono effettuate per due (o tre) anni sui campioni, forniti dal costitutore, utilizzati ai fini dell'iscrizione. Se la procedura di iscrizione prevede un anno di prova sotto sorveglianza ufficiale, le valutazioni tengono conto anche dei dati rilevati dal costitutore in tale anno; tali dati dovranno essere allegati alla domanda di cui al capitolo I.

2. Varietà iscritta nel catalogo comunitario.

Per procedere alla valutazione della varietà, CRA–SCS deve disporre della scheda descrittiva (di cui all'art. 9 della Direttiva 2002/53 CE del Consiglio) e di un quantitativo sufficiente di semente da campione standard o da semente certificata in Italia, della varietà da analizzare.

E' compito del soggetto richiedente inviare il campione standard (o la semente certificata in Italia) del peso minimo di 3 kg e la relativa scheda descrittiva, al seguente indirizzo:

CRA-SCS
Laboratorio analisi sementi
SS 11 per Torino, km 2.5
13100 Vercelli

Il campione e la scheda descrittiva devono pervenire a CRA–SCS entro il 15 febbraio.

III - ANALISI E ACCERTAMENTI

1. Varietà in corso di iscrizione al registro italiano.
Sul campione fornito dal costitutore, ai fini dell'iscrizione della varietà nel registro nazionale, CRA–SCS effettua i rilievi dei parametri previsti nell'allegato F del Decreto annuale di cui alla legge n. 325/58.

2. Varietà iscritta nel catalogo comunitario.

Sul campione standard (o sulla semente certificata in Italia), fornito dal richiedente, CRA–SCS provvede ad attivare le necessarie azioni tecniche per la preparazione di due sub-campioni.

a) Sul primo sub-campione vengono effettuati i rilievi dei parametri previsti nell'allegato F del Decreto annuale di cui alla legge n. 325/58.

b) Il secondo sub-campione viene utilizzato per seminare 2 parcelle, in 2 diverse località scelte tra quelle già utilizzate per le prove agronomiche dell'iscrizione al registro nazionale. Sulle piante delle parcelle vengono effettuati i rilievi necessari a verificare la corrispondenza tra le loro caratteristiche e quelle riportate nella scheda descrittiva. Inoltre con il materiale raccolto da entrambe le parcelle viene formato un campione sul quale vengono effettuati gli stessi rilievi già effettuati sul primo sub-campione, al fine di valutare le caratteristiche merceologiche della varietà coltivata nel territorio italiano.
Nel caso in cui i dati rilevati sui campioni sopra descritti non consentano la classificazione della varietà nella classe merceologica richiesta, la valutazione può essere effettuata utilizzando, oltre ai due dati rilevati come sopra descritto, anche il dato rilevato da un campione ottenuto ripetendo per un ulteriore anno la procedura sopra indicata al punto b). A tal fine deve essere presentata specifica domanda dal soggetto richiedente, con le stesse modalità descritte nel capitolo I.

IV - ELABORAZIONE DEI DATI

I risultati delle analisi e degli accertamenti effettuati, non appena disponibili sono inviati da CRA–SCS a:

- Ente Nazionale Risi (direzione@enterisi.it)
- Soggetto richiedente

Al termine del ciclo di accertamenti previsti, l'Ente Nazionale Risi calcola, per ogni caratteristica da valutare, la media dei valori ottenuti. La media è espressa con valori arrotondati:
- al primo decimale per i parametri di lunghezza, larghezza e rapporto lunghezza/larghezza;
- al secondo decimale per il parametro di consistenza.

L'arrotondamento è effettuato per difetto quando il decimale successivo è pari a 0,1,2,3,4 e per eccesso in tutti gli altri casi.

Per le varietà in corso di iscrizione al registro nazionale, se la procedura di iscrizione prevede 3 anni di prove, la media è calcolata sul triennio. Se la procedura di iscrizione prevede un anno di prova sotto sorveglianza ufficiale, la media è calcolata tenendo conto anche delle misurazioni effettuate dal costitutore.

Per le varietà iscritte nel catalogo comunitario, la media è calcolata sui dati rilevati da due o tre campioni ottenuti come descritto al capitolo III, comma 2.

La media ottenuta è confrontata con i valori indicati nell'allegato F; quando la media della lunghezza oppure quella della larghezza si discosta di ± 0,1 mm rispetto alle rispettive caratteristiche di riferimento, è comunque ammessa l'inclusione della varietà nella denominazione corrispondente.

V - COSTI

Il costo dell'intero ciclo di rilievi e accertamenti, a carico del richiedente, è riportato nei corrispettivi delle attività rese all'utenza al di fuori della certificazione ufficiale CRA–SCS (http://scs.entecra.it/tariffe.htm).

15A08661

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 20 ottobre 2015.

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE all'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, in Roma, ad operare in qualità di organismo notificato per la certificazione CE, in attuazione della direttiva 1999/05/CE, in materia di apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE
DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 recante norme in materia di accreditamento e di vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti che ha abrogato il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la decisione (CE) n. 768/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti che ha abrogato la decisione (CEE) 465/93;

Vista la direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni e il reciproco riconoscimento della loro conformità;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, di attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni e il reciproco riconoscimento della loro conformità;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, in cui si dispone, tra l'altro, che il Ministero delle comunicazioni designa gli organismi nel rispetto di cui all'allegato VI annesso al decreto stesso per le procedure di valutazione della conformità previste dall'art. 11;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137 e in particolare l'art. 6;

Vista l'ordinanza del Segretario generale del Ministero delle comunicazioni in data 6 giugno 2006 con la quale è stato costituito il Comitato tecnico incaricato di esprimere parere sulle domande di designazione degli organismi notificati ai sensi della direttiva 1999/5/CE e l'allegata procedura per la designazione stessa degli organismi notificati di cui al provvedimento direttoriale della Direzione generale regolamentazione e qualità dei servizi del 5 settembre 2000;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 e, in particolare, i commi 1, 2 e 7 dell'art. 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2014, relativo all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico;

Considerata la nuova organizzazione del Ministero dello sviluppo economico secondo i sunnominati regolamenti del Ministero medesimo, nonché la mancata nomina del titolare di vertice amministrativo del Segretariato generale;

Vista l'ordinanza del 2 aprile 2015 del direttore generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico, con la quale viene rinnovato il Comitato tecnico di cui alla citata ordinanza del segretario generale in data 6 giugno 2006, per la designazione degli organismi notificati ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;

Vista la Convenzione, del 17 novembre 2011, rinnovata il 14 novembre 2013 con revisione in data 6 febbraio 2014, rinnovata da ultimo il 6 luglio 2015, tra il Ministero dello sviluppo economico ha affidato all'Organismo nazionale italiano di accreditamento - ACCREDIA, avente ad oggetto, fra l'altro, l'accreditamento per gli organismi di valutazione della conformità per la direttiva 1999/05/CE;

Visto in particolare l'art. 3, comma 4, della succitata Convenzione, secondo il quale, in applicazione al principio generale del contenimento della spesa pubblica per le Amministrazioni dello Stato, per l'autorizzazione quale «Organismo notificato» ai sensi della direttiva 1999/05/CE per l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione si ricorre alla procedura prevista dall'art. 5, comma 2 del richiamato regolamento CE n. 765/2008;

Vista la comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

Vista in particolare, la norma EN ISO/IEC 17065:2012 relativa recante «Valutazione della conformità - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi»;

Visto il decreto del capo dipartimento per le comunicazioni del 22 febbraio 2012 di rinnovo della designazione dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione quale Organismo notificato (denominato in seguito ISCTI) ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 che è stato notificato all'Istituto stesso in data 10 aprile 2012, scaduto in data 10 aprile 2015;

Vista la domanda di rinnovo di autorizzazione come Organismo notificato presentata dall'Istituto superiore delle comunicazioni e tecnologia, datata 9 marzo 2015 e pervenuta in data 11 marzo 2015, ai fini della relativa autorizzazione a svolgere attività di valutazione di conformità di cui alla direttiva 1999/05/CE;

Vista la nomina del Gruppo di lavoro in data 2 aprile 2015 per la designazione di organismi notificati di cui alla direttiva 1999/5/CE per i quali si applica la procedura prevista all'art. 5, comma 2, del citato regolamento CE n. 765/2008;

Considerato che l'istruttoria è da ritenersi completa e regolare ai sensi della normativa vigente ai fini dell'autorizzazione per organi di valutazione di conformità in esame;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato tecnico formulato nella riunione del giorno 9 ottobre 2015;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, con sede legale ed operativa in viale America, 201 - 00144 Roma, è autorizzato ad effettuare la valutazione di conformità ai sensi della direttiva 1999/05/CE per le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni, relativamente alle procedure riportate negli allegati III, IV e V della citata direttiva.

2. La valutazione è effettuata dall'organismo conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 11 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 citato.

Art. 2.

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione I - Controllo emissioni radioelettriche, vigilanza sul mercato degli apparati. Affari generali della Direzione generale per la pianificazione e gestione dello spettro radioelettrico del Ministero dello sviluppo economico.

2. L'organismo mette a disposizione della citata Direzione generale, ai fini di controllo dell'attività di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione in conformità all'art. 1 dell'ordinanza del 2 aprile 2015 ha la validità di 3 anni a partire dalla notifica del presente decreto alla società destinataria ed è notificata alla Commissione europea.

Art. 4.

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico, accerti o sia informato che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'allegato VI della direttiva 1999/05/CE o non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Art. 5.

1. Il presente decreto di autorizzazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it; Sezione «Comunicazioni» alla voce «Apparecchiature e Terminali » alla voce «R&TTE».

2. L'efficacia del provvedimento decorre dalla notifica dello stesso al soggetto destinatario.

Roma, 20 ottobre 2015

Il direttore generale: SPINA

15A08660

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 11 novembre 2015.

Ulteriori disposizioni di protezione civile per favorire e regolare il subentro delle amministrazioni ordinariamente competenti nelle iniziative finalizzate al superamento delle situazioni di criticità in atto nei territori dei comuni di Montaguto (Avellino), Ischia (Napoli) - frazione Pilastri, Casamicciola Terme (Napoli) e Nocera Inferiore (Salerno). (Ordinanza n. 296).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla riattivazione del movimento franoso nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 2011, con il quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato, da ultimo, fino al 30 aprile 2012;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3868 del 21 aprile 2010, n. 3920 del 28 gennaio 2011 e n. 4011 del 22 marzo 2012;
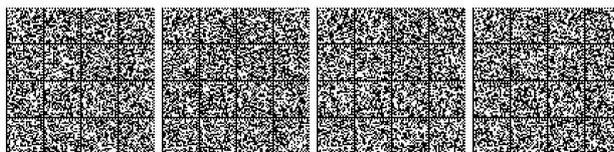
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 maggio 2006, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione al grave movimento franoso in atto nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 2 maggio 2006, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi franosi verificatisi nella frazione di Pilastri nel comune di Ischia, il 30 aprile 2006;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2005, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Campania nei giorni 4 e 5 marzo 2005;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2009, con il quale i predetti stati di emergenza sono stati prorogati, da ultimo, fino al 31 dicembre 2009;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3484 del 22 dicembre 2005, n. 3521 del 2 maggio 2006, n. 3532 del 13 luglio 2006, n. 3591 del 24 maggio 2007, n. 3849 del 19 febbraio 2010 e n. 3863 del 31 marzo 2010, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 73 del 2 aprile 2013, recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro delle amministrazioni ordinariamente competenti nelle iniziative finalizzate al superamento delle situazioni di criticità in atto nei territori dei comuni di Montaguto (Avellino), Ischia (Napoli) - frazione Pilastri, Casamicciola Terme (Napoli) e Nocera Inferiore (Salerno)»;

Vista la nota prot. n. 181 del 23 febbraio 2015, con cui l'Assessore ai lavori pubblici, alla difesa del suolo ed alla protezione civile della Regione Campania ha rappresentato la necessità che venga assicurata la prosecuzione delle attività di monitoraggio della frana di Montaguto;

Vista la nota prot. n. 590 del 13 aprile 2015, con cui l'Assessore ai lavori pubblici, alla difesa del suolo ed alla protezione civile della Regione Campania, al fine di garantire il completamento degli interventi già programmati per il superamento dei contesti di criticità di cui alla sopra citata ordinanza di protezione civile n. 73/2013 ha rappresentato l'esigenza di mantenere in vita per ulteriori dodici mesi le contabilità speciali istituite ai sensi della previgente normativa emergenziale;

Ravvisata la necessità di garantire il rapido completamento, da parte dell'Amministrazione pubblica subentrante, delle iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione di criticità in rassegna, limitatamente alla situazione di criticità in atto nel territorio di Montaguto di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 73/2013;

Ritenuto di dover assicurare il celere espletamento degli adempimenti di natura amministrativa e contabile finalizzati al subentro delle amministrazioni competenti in via ordinaria all'ultimazione degli interventi ancora da eseguirsi nei contesti di criticità in atto nei territori di Ischia (Napoli) - frazione Pilastri, Casamicciola Terme (Napoli) e Nocera Inferiore (Salerno) di cui all'art. 4 dell'ordinanza n. 73/2013;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge convertito n. 59/2012, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento delle situazioni di criticità in atto;

Acquisita l'intesa della Regione Campania;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Per consentire il completamento delle attività già programmate per il superamento della situazione di criticità conseguente alla riattivazione del movimento franoso nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino, di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 73/2013 citata in premessa, il termine di chiusura della contabilità speciale n. 3180 di cui all'art. 2, comma 3, della medesima ordinanza n. 73/2013 è prorogato fino al 30 giugno 2016.

2. Al fine di assicurare la prosecuzione delle attività di monitoraggio strumentale della frana di Montaguto di cui al punto 5 della Tabella «Interventi di competenza in ordinario della Regione Campania» allegata all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 73/2013, è autorizzato l'utilizzo delle risorse indicate al punto 7 (Imprevisti e somme urgenze) della Tabella medesima.

3. Eventuali nuovi o maggiori oneri derivanti da sentenze sfavorevoli o altri imprevisti dovranno trovare copertura finanziaria nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale ovvero con risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio dell'amministrazione ordinariamente competente.

4. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992.

Art. 2.

1. Al fine di assicurare l'espletamento delle attività di natura amministrativa e contabile strettamente necessarie al subentro dei soggetti ordinariamente competenti al completamento, secondo le ordinarie procedure di spesa, degli interventi programmati per il superamento dei contesti di criticità in atto nei territori di Ischia (Napoli) - frazione Pilastri, Casamicciola Terme (Napoli) e Nocera Inferiore (Salerno), il termine di chiusura delle contabilità speciali n. 2941 e n. 1392 di cui all'art. 4, comma 4, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile è prorogato fino al 30 novembre 2015.

2. A conclusione delle iniziative di cui al comma 1, l'Assessore ai lavori pubblici, alla difesa del suolo ed alla protezione civile ed il Coordinatore dell'area lavori pubblici, opere pubbliche attuazione ed espropriazione della regione Campania provvedono in conformità alle previsioni contenute ai commi 5, 6, 7 e 9 del citato art. 4 dell'ordinanza n. 73/2013.
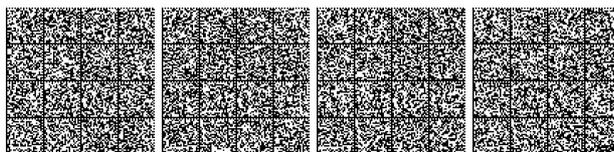
3. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.

4. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2015

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

15A08733

ORDINANZA 13 novembre 2015.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza idrica nella città di Messina. (Ordinanza n. 297).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2015, con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del medesimo provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del grave movimento franoso verificatosi nel comune di Calatabiano (CT) il giorno 24 ottobre 2015 e del danneggiamento dell'acquedotto Fiumefreddo, principale fonte idrica del comune di Messina;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 295 del 7 novembre 2015, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza idrica nella città di Messina»;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione dei necessari interventi urgenti finalizzati a fronteggiare il sopra citato contesto emergenziale;

Acquisita l'intesa della Regione Siciliana;

Dispone:

Art. 1.

Integrazione linee dell'azione commissariale

1. All'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 295 del 7 novembre 2015, è aggiunto il seguente periodo: «Il Commissario delegato può avvalersi, inoltre, di personale appartenente alla pubblica amministrazione già posto in posizione di comando ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 117 del 25 settembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, nei limiti di una unità. A tale personale spettano i compensi per prestazioni di lavoro straordinario di cui all'art. 5.».

2. All'art. 1, comma 3, della citata ordinanza n. 295 del 7 novembre 2015, dopo le parole: «all'art. 2» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione degli interventi di cui alla lettera *b)* del presente comma».

3. All'art. 1, dell'ordinanza n. 295 del 2015, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-*bis*. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità.».

4. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 295 del 7 novembre 2015, dopo le parole: «presente ordinanza» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione degli interventi di cui all'art. 1, comma 3, lettera *b)*,».

5. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 295 del 7 novembre 2015, le parole: «da un massimo di 50 unità», sono sostituite dalle seguenti: «per i primi 15 giorni da un massimo di 100 unità e successivamente da un massimo di 30 unità».

6. L'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 295 del 2015, è sostituito dal seguente: «Al personale non dirigenziale, direttamente impiegato nelle attività della struttura operativa di cui all'art. 3, comma 1, dal 6 novembre 2015 fino al termine dello stato di emergenza può essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo di 50 ore mensili *pro-capite*, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti.».

7. All'art. 5, comma 4, dell'ordinanza n. 295 del 2015, le parole: «di 10 unità» sono sostituite dalle seguenti: «di 20 unità».

8. Nell'ambito delle risorse finanziarie stanziate dall'art. 2 dell'ordinanza n. 295 del 7 novembre 2015, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere direttamente alla quantificazione, relativa istruttoria e liquidazione delle somme corrispondenti all'applicazione al personale del medesimo Dipartimento delle disposizioni di cui all'art. 5, commi 1 e 2 della medesima ordinanza.»

Art. 2.

Integrazione deroghe

1. Per la realizzazione dell'attività di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 295 del 7 novembre 2015, ad integrazione di quanto disposto all'art. 5 della medesima ordinanza, il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, anche in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126;

legge 18 maggio 1989, n. 183;

decreto-legge 11 giugno 1998, n. 183, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

legge regionale 6 aprile 1996, n. 16;

legge regionale 14 aprile 2006, n. 14;

leggi ed altre disposizioni regionali di attuazione delle sopra indicate norme.

Art. 3.

Integrazione misure volte ad assicurare la piena capacità operativa dell'azione commissariale

1. Il Commissario delegato provvede ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile impiegate per fronteggiare l'emergenza indicata in premessa, nonché al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari e dai volontari stessi che svolgono lavoro autonomo. Il rimborso è effettuato ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro dei costi effettivamente sostenuti e nei limiti di € 50.000,00.

2. Il Commissario delegato provvede altresì alla concessione di contributi finalizzati a concorrere alla copertura delle spese che le predette organizzazioni di volontariato sosterranno per il ricondizionamento, il ripristino della funzionalità e la manutenzione straordinaria dei mezzi e delle attrezzature impiegati, nonché, qualora non convenientemente ripristinabili, l'eventuale reintegro o sostituzione dei medesimi, nei limiti di € 80.000,00, sulla base delle direttive operative di cui all'art. 1, comma 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 295 del 7 novembre 2015.

3. Gli oneri per l'attuazione del presente articolo sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 295 del 7 novembre 2015 e, a tal fine, nel piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 4, della medesima ordinanza n. 295/2015, sono quantificate le somme necessarie oltre che, limitatamente alle misure di cui al comma 2, sono definite le modalità per l'individuazione preventiva dei soggetti beneficiari.

Art. 4.

Procedure di approvazione dei progetti

1. Per accelerare le attività finalizzate al superamento dell'emergenza, il Commissario delegato provvede, anche avvalendosi dei soggetti attuatori degli interventi, all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, ad apposita conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi uno o più rappresentanti di amministrazioni invitate siano risultati assenti o comunque non dotati di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla loro presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato, a pena di inammissibilità, anche con riferimento alle specifiche prescrizioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.

2. L'approvazione dei progetti costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o alla imposizione dell'area di rispetto e comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori. Si applicano, in ogni caso, le procedure di cui agli articoli 11, comma 1, lettera *b)*, e 16 del decreto del presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

3. I pareri, i visti ed i nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

4. Per i progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine massimo di 30 giorni dalla attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in una apposita conferenza di servizi, da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Nei casi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, in ordine a progetti di interventi e opere di competenza statale in sede di conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Presidente del Consiglio dei ministri in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora la mancata espressione del parere ovvero il dissenso siano riferiti a progetti di interventi od opere di competenza regionale, la decisione è rimessa alla Giunta regionale, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2015

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

15A08732

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 6 novembre 2015.

Regolamento recante individuazione dei dati sensibili e giudiziari e delle operazioni eseguibili.

LA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Visti in particolare gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni da questi identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi;

Considerato che, ai sensi del medesimo art. 20, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali (di seguito Garante), ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera *g)*;

Visto il provvedimento generale del Garante del 30 giugno 2005 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 23 luglio 2005);

Viste le restanti disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che ha istituito presso la Banca d'Italia (di seguito Banca) l'Unità di Informazione Finanziaria (di seguito *UIF)* alla quale sono affidati compiti di prevenzione e contrasto dei fenomeni di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo;

Considerato che, in base al Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della UIF, adottato dalla Banca ai sensi del suddetto art. 6, per il perseguimento dei propri fini istituzionali la UIF si avvale di risorse umane e tecniche, di mezzi finanziari e di beni strumentali della Banca;

Ritenuto di individuare i tipi di dati e le operazioni eseguibili in relazione ai trattamenti che questa Banca d'Italia e la UIF devono necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate dalla legge;

Ritenuto in particolare di individuare analiticamente nelle tabelle allegate le operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, con particolare riguardo alle operazioni di comunicazione a terzi nonché di trasferimento di dati giudiziari all'estero ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Ritenuto, altresì, di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che devono essere necessariamente svolte per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate dalla legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);

Considerato che il trattamento dei dati giudiziari contenuti nella Centrale d'Allarme Interbancaria è già compiutamente disciplinato dalla legge istitutiva di tale archivio e dalla relativa disciplina di attuazione (art. 10-*bis* legge 15 dicembre 1990, n. 386; decreto ministeriale 7 novembre 2001, n. 458; Regolamento Banca d'Italia 29 gennaio 2002);

Considerato che risulta altresì già compiutamente disciplinato dall'autorizzazione generale del Garante n. 7/2014 il trattamento dei dati giudiziari necessario per la verifica del requisito di idoneità morale di coloro che partecipano a gare di appalto o entrano in rapporti contrattuali con la Banca;

Considerato inoltre che è compiutamente disciplinato dall'autorizzazione del Garante n. 357 del 18 giugno 2015 il trattamento dei dati giudiziari dei soggetti esterni (dipendenti di ditte appaltatrici di servizi e/o lavori, manutentori, consulenti, altri soggetti autorizzati a titolo continuativo) che accedono, in ragione della loro attività lavorativa, ad ambienti della Banca classificati come «sensibili» sotto il profilo della sicurezza;

Tenuto conto pertanto, che dei predetti trattamenti (in quanto autorizzati da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante ai sensi dell'art. 21, comma 1, decreto legislativo n. 196/2003) non è necessaria l'identificazione nel regolamento di cui agli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, decreto legislativo n. 196/2003;

Considerato che il trattamento di dati sensibili e giudiziari da parte della Banca d'Italia e della UIF avviene nel rispetto dei principi e delle garanzie previsti dall'art. 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Visto il parere espresso in data 10 settembre 2015 dal Garante;

Adotta il seguente regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, di cui le schede allegate costituiscono parte integrante.

1. *Oggetto del regolamento*

Il presente regolamento identifica, in attuazione degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le tipologie di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte della Banca e della UIF per perseguire finalità di rilevante interesse pubblico individuate da espresse disposizioni di legge.

2. *Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili*

In attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le schede allegate identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi.

3. *Abrogazioni*

Il Regolamento della Banca d'Italia del 22 marzo 2011 recante l'individuazione dei dati sensibili e giudiziari e delle operazioni eseguibili, è abrogato.

Roma, 6 novembre 2015

Il Governatore: VISCO

ALLEGATO

Scheda n. 1
Denominazione del trattamento
Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato o da impiegare a vario titolo.
Principali fonti normative di riferimento
R.D.L. 4.10.1935, n. 1827, conv. dalla Legge 6.4.1936, n. 1155; D.P.R. 30.5.1955, n. 797; Legge 1.7.1955, n. 565; D.P.R. 10.1.1957, n. 3; D.P.R. 30.6.1965, n. 1124; Legge 20.5.1970, n. 300; Legge 24.5.1970, n. 336; Legge 30.3.1971, n. 118; Legge 23.12.1978, n. 833; Legge 29.5.1982, n. 297; Legge 29.3.1985, n. 113; Legge 24.12.1986, n. 958; D.L. 13.3.1988, n. 69, conv. dalla Legge 13.5.1988, n. 153; D.lgs. 23.11.1988, n. 509; Legge 8.3.1989, n. 101; Legge 7.2.1990, n. 19; Legge 7.8.1990 n. 241 e successive modificazioni; D.P.R. 9.10.1990, n. 309; Legge 5.2.1992, n. 104; Legge 8.8.1995, n. 335; D.lgs. 16.9.1996, n. 564; Legge 12.3.1999, n. 68; Legge 8.3.2000, n. 53; D.P.R. 28.12.2000, n. 445; D.P.R. 8.2.2001, n. 194; Legge 6.3.2001, n. 64; Legge 27.3.2001, n. 97; D.lgs. 26.3.2001, n. 151; D.lgs. 30.3.2001, n. 165; Legge 6.3.2001, n. 52; D.lgs. 5.4.2002, n. 77; D.P.R. 14.11.2002, n. 313; D.lgs. 5.12.2005, n. 252; Legge 9.3.2006, n. 80; D.lgs. 9.4.2008, n. 81; art. 662 c.p.p.; artt. 129 e 133 disp. att. c.p.p.; art. 2120 c.c. Regolamento del personale, Regolamento per il trattamento di quiescenza, Regolamento del Fondo pensione complementare, Regolamento per i trattamenti di inabilità e in caso di morte per gli iscritti al Fondo pensione complementare, approvati dal Consiglio superiore della Banca d'Italia. Obblighi assunti in sede di contrattazione collettiva.
Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Instaurazione e gestione di rapporti di lavoro ai sensi dell'art. 112 del D.lgs. n. 196/2003. Benefici economici ed abilitazioni ai sensi dell'art. 68 del D.lgs. n. 196/2003. Attività di tutela ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 196/2003.
Tipi di dati trattati
Dati idonei a rivelare lo stato di salute (patologie attuali e pregresse, terapie in corso) e la vita sessuale (esclusivamente in caso di eventuale rettificazione di attribuzione di sesso) nonché le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le convinzioni politiche e sindacali. Dati di carattere giudiziario.
Tipi di operazioni eseguibili
Raccolta presso l'interessato e presso terzi. Elaborazione in forma cartacea ed automatizzata e altre operazioni ordinarie. Operazioni diverse rispetto a quelle ordinarie: Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: - organizzazioni sindacali ai fini delle trattenute sindacali relativamente ai dipendenti e ai pensionati che hanno rilasciato delega (in attuazione di obblighi assunti in sede di contrattazione collettiva); - INPS per segnalazioni, a fini retributivi e previdenziali, relative ai dipendenti e per gli adempimenti connessi alle visite domiciliari di controllo (art. 1 Legge n. 335/1995, D.lgs. n. 564/1996; art. 56 R.D.L. n. 1827/1935; art. 42 D.lgs. n. 151/2001; art. 5 Legge n. 300/1970); - Uffici competenti per il collocamento obbligatorio (art. 9 Legge n. 68/1999; D.M. 22.11.1999); - strutture sanitarie pubbliche, per gli accertamenti necessari ai fini della cessazione dal servizio per inabilità, dell'adozione di provvedimenti di limitazioni di utilizzo, del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infortuni e malattie (art. 10, terzo comma, Legge 12.3.1999 n. 68, art. 34-Parte I e art. 38-Parte II del Regolamento del Personale; art. 5 Legge n. 300/70, artt. 14 e 21 Legge n. 833/1978); - compagnia assicuratrice (e/o broker assicurativo) ai fini delle prestazioni assicurative per inabilità (obblighi assunti in sede di contrattazione collettiva); - INAIL e Autorità di pubblica sicurezza in relazione agli infortuni sul lavoro e alle malattie dipendenti da cause di servizio (artt. 53 e 54 D.P.R. n. 1124/1965); - Dipartimento di protezione civile o Ente territoriale interessato, in relazione al rimborso degli oneri sostenuti a fronte di permessi per interventi di protezione civile (artt. 9 e 10 D.P.R. n. 194/2001); - Amministrazioni certificanti e altri soggetti competenti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; - Enti assicurativi per prestazioni assicurative per inabilità (art. 3 D.lgs. n. 165/2001; Regolamento del Personale, artt. 31, 32 e 35-Parte I e artt. 36 e 39-Parte *II)*; - organi competenti in materia di tributi ed imposte dirette, nei casi in cui la Banca presta assistenza fiscale diretta al personale (D.lgs. n. 241/97, D.M. 31.5.1999, n. 164).

Descrizione del trattamento
Il trattamento concerne tutti i dati relativi all'instaurazione ed alla gestione del rapporto di lavoro, avviato a qualunque titolo, a decorrere dall'avvio dei procedimenti concorsuali e delle altre procedure di selezione. I dati sono raccolti a seconda dei casi su iniziativa dei dipendenti e dei pensionati e/o previa richiesta da parte della Banca d'Italia e vengono trattati ai fini della gestione di tutti gli aspetti normativi, economici, previdenziali, assistenziali, pensionistici e fiscali del rapporto di lavoro. I dati sono oggetto di trattamento in relazione alla gestione della prestazione lavorativa, del fascicolo personale, dell'orario di servizio, delle certificazioni di malattia e di altra documentazione giustificativa delle assenze, delle procedure di avanzamento, assegnazione e utilizzo del personale; vengono inoltre effettuati trattamenti a fini statistici e di controllo di gestione. I dati sulle convinzioni religiose possono venire in considerazione laddove il trattamento sia indispensabile per la concessione di permessi per festività oggetto di specifica richiesta dell'interessato, motivata da ragioni di appartenenza a determinate confessioni religiose; quelli sulle convinzioni personali (religiose, filosofiche o d'altro genere) possono venire in evidenza dalla documentazione connessa allo svolgimento del servizio di leva come obiettore di coscienza, acquisita ai fini del riconoscimento quale "anzianità convenzionale" del periodo prestato. I dati sulle medesime convinzioni personali possono inoltre essere trattati ai fini del rimborso degli oneri sostenuti dalla Banca a fronte di giornate di permesso per interventi di protezione civile fruite dai dipendenti. I dati concernenti le convinzioni sindacali sono altresì trattati ai fini della gestione delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali e degli adempimenti connessi con le cariche di carattere sindacale nonché con quella di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza rivestite dal personale. In particolare, i dati concernenti le cariche sindacali ricoperte sono trattati anche al fine di verificare la composizione delle Commissioni d'esame e delle Giunte di scrutinio, secondo i principi di cui all'art. 35 D.lgs. 165/2001. I dati relativi allo stato di portatore di handicap o di invalido sono trattati in sede di assunzione per il controllo dei requisiti di partecipazione ai concorsi riservati ai disabili, per il riconoscimento di titoli di riserva o preferenza e, anche in sede di avanzamenti, per apprestare gli ausili necessari durante le prove di concorso. I dati relativi alla salute dei dipendenti e dei pensionati sono trattati ai fini della concessione di benefici ed agevolazioni, quali permessi, aspettative e congedi previsti dalla legge e dalla normativa interna, per l'erogazione di pasti compatibili con determinate patologie nell'ambito del servizio di mensa, del "premio di presenza" e dell'"assegno per il nucleo familiare" nonché di provvidenze e servizi a carattere sociale ed assistenziale previsti dalla normativa interna (quali contributi per spese di cura, sussidi connessi allo stato di bisogno, frequenza delle strutture pedagogiche della Banca, assegnazione alloggi dell'Istituto) e di anticipazioni sui trattamenti di fine rapporto corrisposte per far fronte a spese sanitarie nonché per prestazioni correlate alla polizza morte e inabilità, stipulata in favore del personale. Tali dati possono essere altresì trattati per l'adozione di provvedimenti di utilizzo, per disporre limitazioni di utilizzo o la cessazione dal servizio per inabilità, per l'attività monitorio/disciplinare, nelle procedure di avanzamento (ai fini dell'attribuzione del punteggio di assiduità) nonché per gli adempimenti connessi con l'attività di formazione e con il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infortuni e malattie. I dati relativi allo stato di salute dei dipendenti possono essere trattati anche ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità civile per il risarcimento del danno economico arrecato alla Banca dalle assenze del personale cagionate dal fatto illecito di terzi, fermi restando i trattamenti individuati nella scheda 3 effettuati nell'ambito delle attività di difesa in sede amministrativa e giurisdizionale. Possono essere trattati dati sulla salute e dati giudiziari relativi a familiari di dipendenti e pensionati per la concessione di benefici previsti dalla legge e dalla normativa interna, per la corresponsione del "premio di presenza" e dell'"assegno per il nucleo familiare", per l'erogazione di prestazioni pensionistiche a carico della Banca, per l'erogazione di anticipazioni sui trattamenti di fine rapporto corrisposte per fare fronte a spese sanitarie, per l'erogazione di benefici, provvidenze e servizi a carattere sociale ed assistenziale previsti dalla normativa interna. I dati relativi all'esistenza di condanne penali iscritte nel casellario giudiziale, di procedimenti penali in corso (carichi pendenti), nonché di provvedimenti restrittivi della libertà personale e di misure di sicurezza a carico dei dipendenti sono trattati in sede di assunzione per verificare il possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'instaurazione del rapporto di impiego, nonché eventualmente ai fini della sospensione cautelare dal servizio e per le valutazioni di carattere monitorio/disciplinare. I dati giudiziari e quelli relativi alle convinzioni sindacali dei dipendenti, nonché i dati relativi alla salute dei dipendenti e/o dei loro familiari possono essere trattati per l'istruttoria delle richieste di accredito figurativo (od analoghi benefici previdenziali) dei periodi di assenza, da inviare all'INPS ai sensi del D.lgs. n. 564/1996. Si controllano le dichiarazioni sostitutive (artt. 43 e 71 D.P.R. n. 445/2000; D.P.R. n. 313/2002). Alcuni dati sensibili dei dipendenti e dei pensionati nonché dei loro familiari possono essere trattati per finalità tributarie connesse all'assistenza fiscale e, in tal caso, formano oggetto di comunicazione annuale all'Amministrazione finanziaria. I dati sono oggetto di trattamento presso le competenti Unità organizzative, che, ove necessario, conservano anche, in separata sezione dell'archivio cartaceo, documentazione contenente dati sensibili, ivi inclusi quelli indicati nelle dichiarazioni dei redditi presentate direttamente alla Banca con il mod. 730. I provvedimenti assunti sulla base di dati giudiziari e sensibili - privi di indicazione della patologia dell'interessato - sono conservati in separata sezione del fascicolo personale. Presso la struttura sanitaria della Banca sono inoltre detenuti, fino al momento della cessazione dal servizio del dipendente interessato, fascicoli sanitari contenenti documentazione medica relativa alle fattispecie sopra specificate, ivi compresa quella relativa alle visite preassuntive.

Scheda n. 2
Denominazione del trattamento
Salute e sicurezza sul lavoro.
Principali fonti normative di riferimento
D.lgs. 9.4.2008, n. 81.

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Instaurazione e gestione di rapporti di lavoro ai sensi dell'art. 112 del D.lgs. n. 196/2003 e assolvimento degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Tipi di dati trattati
Dati idonei a rivelare lo stato di salute (patologie attuali e pregresse, terapie in corso).
Tipi di operazioni eseguibili
Raccolta presso l'interessato e presso terzi. Elaborazione in forma cartacea e automatizzata e altre operazioni ordinarie. Comunicazione ai soggetti preposti alla vigilanza ai sensi del D.lgs. n. 81/2008. Comunicazione al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dei soli dati contenuti nel registro di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni (art. 243 del D.lgs. 9.4.2008, n. 81).
Descrizione del trattamento
I dati relativi allo stato di salute dei dipendenti esposti a un rischio professionale specifico sono trattati al fine di verificare la loro idoneità a svolgere specifiche mansioni, in ottemperanza agli obblighi di legge in materia di sorveglianza sanitaria. I dati sono conservati nella cartella sanitaria e di rischio, istituita e aggiornata sotto la responsabilità del Medico competente e custodita presso la Banca. I dati relativi allo stato di salute dei dipendenti sono inoltre trattati nell'ambito del servizio di primo soccorso aziendale e vengono conservati in specifici registri di ambulatorio, custoditi presso ciascuna medicheria dei presidi della struttura sanitaria della Banca. Tali dati sono elaborati con modalità informatizzate a meri fini statistici.

Scheda n. 3
Denominazione del trattamento
Attività relative alla consulenza giuridica, al patrocinio e all'assistenza giudiziale e stragiudiziale della Banca.
Principali fonti normative di riferimento
Codice civile; Codice penale; D. lgs. n. 385/1993; D. lgs. n. 58/1998; Codice di procedura civile; Codice di procedura penale; leggi sulla giustizia amministrativa (in particolare, R.D. n. 642/1907; R.D. n. 1054/1924; R.D. n. 1214/1934; L. n. 1034/1971; D.P.R. n. 1199/1971; L. n. 205/2000).
Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria ai sensi dell'art. 71, lettera *b)* del d.lgs. n. 196/2003.
Tipi di dati trattati
Dati giudiziari e dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
Tipi di operazioni eseguibili
Raccolta, consultazione, conservazione e altre operazioni ordinarie inerenti alle finalità perseguite.
Operazioni diverse rispetto a quelle ordinarie:
Comunicazione ai sotto indicati soggetti:
- Autorità Giudiziaria e suoi organi ausiliari; avvocati e consulenti tecnici incaricati della difesa e/o assistenza della Banca (sia in fase giudiziale che stragiudiziale); avvocati e consulenti delle controparti; incaricati di indagini difensive proprie ed altrui. Enti previdenziali per il contenzioso e per l'attivazione degli eventuali procedimenti di competenza. Società di assicurazione (per la valutazione e la copertura economica degli indennizzi per la responsabilità civile verso terzi);
- Amministrazioni coinvolte nel caso in cui venga presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato (per la relativa trattazione, ai sensi della L. n. 1199/1971).
Descrizione del trattamento
Vengono effettuate le sopra descritte operazioni ordinarie e di comunicazione, necessarie allo studio delle questioni giuridiche, alla redazione di pareri legali per il Direttorio e le Unità Organizzative della Banca d'Italia e di scritti difensivi giudiziali e stragiudiziali nell'interesse dell'Istituto, nonché tutte le altre operazioni necessarie alla difesa e/o assistenza della Banca nell'attività contenziosa.

Scheda n. 4
Denominazione del trattamento
Incarichi dei membri del Direttorio
Principali fonti normative di riferimento
Statuto della Banca d'Italia approvato con D.P.R. 12 dicembre 2006. Codice etico per i membri del Direttorio, approvato dal Consiglio Superiore il 31 maggio 2006.
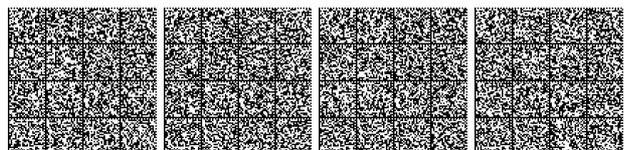
Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Accertamento delle cause di incompatibilità con cariche pubbliche ai sensi dell'art. 65, co. 2, del d.lgs. n. 196/2003.
Tipi di dati trattati
Dati personali idonei a rivelare l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale.
Tipi di operazioni eseguibili
Raccolta presso l'interessato. Elaborazione in forma cartacea e altre operazioni ordinarie.
Descrizione del trattamento
Esame, da parte del Consiglio superiore dell'Istituto, degli incarichi esterni eventualmente assunti dai membri del Direttorio comunicati ai sensi dell'art. 5 del Codice etico.

Scheda n. 5
Denominazione del trattamento
Attività di vigilanza informativa, regolamentare, ispettiva e di controllo sugli intermediari bancari e finanziari, attività di vigilanza sui mercati finanziari, sui servizi di gestione accentrata, di liquidazione, sui sistemi di garanzia e sulle relative società di gestione, nonché di vigilanza sul sistema dei pagamenti (ad es: gestione di albi, verifica dei requisiti di onorabilità di soci ed esponenti; verifica dei requisiti dei soggetti da nominare quali Organi delle procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa).
Principali fonti normative di riferimento
Articoli 5, 13, 14, 19, 25, 26, 51, 52, 53, 54, 71, 81, 98 , 99 , 100, 101, 106, 107, 108, 109, 113-*bis*, 114-*bis*, 114-*quater*, 114-*septies*, 114-*novies*, 114-*quaterdecies*, 128-*bis*, 146, 155 d. lgs. n. 385/93; articoli 5, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 18, 34, 35, 43, 44, 56, 57, 61, 63, 66, 69, 70, 76, 77, 80 e 82 del d.lgs. n. 58/98; d.m. n. 144/98; d.m. n. 161/98; d. m. n. 468/98; d.m. n. 469/98; d.m. n. 516/98; d.m. n. 517/98; d.m. n. 471/98; d.m. n. 219/99; Decreto 372/2001 e Provvedimento UIC del 21.12.2001(cambiavalute); Delibera CICR del 9.2.2000 (casse peota); Delibera CICR n. 275 del 29.7.2008; D.lgs. n. 374/99; Decreto 485/2001 e Provvedimento UIC 11.7.2002 (agenti in attività finanziaria); Legge 108/1996; D.P.R. 28.7.2000 e Provvedimento UIC 29.4.2005 (mediatori creditizi); Legge n. 7/2000 (operatori in *oro)*; Circolare della Banca d'Italia n. 4 - "Istruzioni di vigilanza per gli enti creditizi"; Circolare della Banca d'Italia n. 164 - "Istruzioni di Vigilanza per gli intermediari del mercato mobiliare"; Circolare della Banca d'Italia n. 216 - "Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale"; Circolare della Banca d'Italia n. 229 - "Istruzioni di vigilanza per le banche"; Circolare della Banca d'Italia n. 253 - "Istruzioni di vigilanza per gli istituti di moneta elettronica (IMEL); Circolare della Banca d'Italia n. 264 - "Procedure di vigilanza sugli intermediari finanziari non bancari"; Provvedimento della Banca d'Italia del 4.8.2000 in materia di intermediari del mercato mobiliare; Provvedimento della Banca d'Italia e della Consob del 24.1.2002 - "Istruzioni di vigilanza relative alla disciplina dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari"; Provvedimento della Banca d'Italia del 19.8.2002 - "Comprova dei requisiti di esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale. Autocertificazione"; Provvedimento della Banca d'Italia del 19.8.2002 - "Intermediari non bancari. Autocertificazione"; Provvedimento della Banca d'Italia del 16.12.2002 - "Modalità per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 107, co. 1, del d.lgs. n. 385/1993 e composizione dei parametri rilevanti ai fini dell'iscrizione nell'elenco medesimo"; Provvedimento della Banca d'Italia del 14.4.2005 "Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio"; Provvedimento della Banca d'Italia del 24.10.2007 "Regolamento in materia di vigilanza prudenziale per le SIM", Provvedimento della Banca d'Italia del 15 febbraio 2010 "Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento", Provvedimento Banca d'Italia e Consob del 24.1.2002 "Istruzioni di vigilanza relative alla disciplina dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari"(Parte *I)*; Provvedimento Banca d'Italia e Consob del 22.2.2008 "Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione"; Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia 24 febbraio 2004 "Disposizioni in materia di vigilanza sui sistemi di pagamento"; Provvedimento della Banca d'Italia del 18.7.2009, recante "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari".
Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità dell'attività amministrativa, nonché della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti (art. 67, comma 1, lett. *a)* del d.lgs. n. 196/2003; accertamento con riferimento a eventuali dati giudiziari presenti negli esposti (art. 67, comma 1, lett *b)* del d.lgs. n. 196/2003). Benefici economici e abilitazioni (art. 68 del d.lgs. n. 196/2003). Accertamento dei requisiti di onorabilità per le nomine ad uffici (art. 69 del d.lgs. n. 196/2003). Attività sanzionatoria (art. 71 del d.lgs. n. 196/2003).
Tipi di dati trattati
Dati di carattere giudiziario.
Tipi di operazioni eseguibili
Raccolta presso l'interessato e presso terzi. Elaborazioni in forma cartacea e automatizzata e altre operazioni ordinarie. Operazioni diverse da quelle ordinarie: - Comunicazione ai seguenti soggetti : 1. Ministero dell'Economia e delle Finanze 2. Autorità indicate dall'art. 7, co. 6 , del d.lgs. n. 385/93, art. 4, co. 2 del d.lgs. n. 58/98 e artt. 9 e 47 del d.lgs. 231/2007; 3. Autorità Giudiziaria; 4. Guardia di Finanza nei casi in cui l'ente si avvale di detta collaborazione (d.lgs. n. 385/93, d.lgs. n. 374/1999 e D.p.R. n. 287/2000); 5. Amministrazioni certificanti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. - Trasferimento dei dati giudiziari all'estero ai soggetti indicati dall'art. 7, co. 7 e 8 del d.lgs. n. 385/1993 e dall'art. 4, co. 3 e 5 del d.lgs. n. 58/98, nei casi previsti (art. 43 del d.lgs. n. 196/03).

Descrizione del trattamento
Nell'esercizio dell'attività di vigilanza informativa, regolamentare, ispettiva e di controllo sugli intermediari bancari e finanziari, dell'attività di vigilanza sui mercati finanziari, sui servizi di gestione accentrata, di liquidazione, sui sistemi di garanzia e sulle relative società di gestione, nonché di vigilanza sul sistema dei pagamenti, vengono esaminati dati giudiziari eventualmente presenti in: istanze di autorizzazione per l'acquisizione di partecipazioni rilevanti nel capitale degli intermediari vigilati e per l'esercizio di attività bancaria e finanziaria; richieste di iscrizione negli albi avanzate da persone fisiche e giuridiche; istanze di autorizzazione all'esercizio dei mercati regolamentati e dell'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari; comunicazioni di acquisti di partecipazioni rilevanti nel capitale delle società di gestione dei mercati e dei servizi e sistemi di post-trading; certificati del casellario giudiziale finalizzati all'accertamento di stati, qualità e fatti ovvero rivenienti dal controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del d.p.r. n. 445/2000 e del d.p.r. n. 313/2002; estratti dei verbali delle sedute nel corso delle quali gli organi sociali competenti provvedono a verificare la sussistenza dei requisiti; comunicazioni all'Organo di Vigilanza da parte dell'organo con funzioni di controllo o da parte della società incaricata della revisione contabile; rapporti redatti in esito agli accertamenti ispettivi condotti presso gli intermediari vigilati. Si esaminano, altresì, eventuali dati giudiziari contenuti in esposti di terzi (quali, ad es., quelli presentati dagli utenti dei servizi degli intermediari vigilati). Vengono raccolti i dati giudiziari eventualmente presenti negli atti provenienti dagli Organi delle procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa. I dati giudiziari vengono trattati nell'ambito dei procedimenti amministrativi: per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività bancaria e di emissione di moneta elettronica (d.lgs. n. 385/93) e dell'attività finanziaria (d.lgs. n. 58/98); di iscrizione, gestione, cancellazione e sospensione con riferimento agli albi/elenchi previsti dal d.lgs. n. 385/93, dal d.lgs. n. 374/99, dalla legge n. 108/96 e dalla legge n. 7/2000; per il rilascio del parere al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini dell'autorizzazione all'esercizio dei mercati all'ingrosso di titoli di Stato; per il rilascio alla Consob del parere ai fini dell'autorizzazione all'esercizio dei mercati di cui all'art. 63, comma 3, del d.lgs. n. 58/98; per il rilascio dell'intesa alla Consob ai fini dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di gestione accentrata; concernenti la verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa di riferimento dei seguenti soggetti: - persone fisiche e giuridiche titolari di partecipazioni rilevanti nel capitale sociale degli intermediari e delle società di gestione dei mercati e dei servizi e sistemi di post-trading vigilati e degli operatori non finanziari; - persone fisiche che svolgono funzione di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari e le società di gestione dei mercati e dei servizi e sistemi di post-trading vigilati e degli operatori non finanziari; per l'adozione del provvedimento di nomina degli Organi delle procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa, concernenti la verifica dei requisiti dei soggetti da nominare; per l'adozione del provvedimento di nomina dei componenti dell'Organo decidente sulle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, concernenti la verifica dei requisiti dei soggetti da nominare.

Scheda n. 6
Denominazione del trattamento
Pagamenti effettuati dalle banche e dalla Banca d'Italia e regolati in Target2-Banca d'Italia
Principali fonti normative di riferimento
Art. 105.2 del Trattato che istituisce la Comunità europea Artt. 3 e 22 dello Statuto del Sistema Europeo di Banche Centrali e della Banca Centrale Europea Indirizzo della Banca Centrale Europea del 5 dicembre 2012 relativo a un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) - (ECB/2012/27 TARGET2 Guideline) Art. 146 del d.lgs. 385/93
Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Finalità di verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità dell'attività amministrativa, nonché della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti (art. 67, comma 1, lett. *a)* del d.lgs. n. 196/2003).
Tipi di dati trattati
Dati di carattere sensibile (dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale) e dati giudiziari
Tipi di operazioni eseguibili
Raccolta dagli interessati o da terzi (banche ordinanti). Elaborazione in forma elettronica e conservazione (per dieci anni dal momento in cui gli ordini di pagamento sono immessi nel sistema TARGET2 e i pagamenti sono ricevuti, come previsto dalle Condizioni generali per la partecipazione al sistema). Operazioni diverse rispetto a quelle ordinarie: Comunicazione dei dati – su specifica richiesta - all'Unità di Informazione Finanziaria ai fini di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (artt. 9, commi 2 e 6, 47, comma 1, lett. *b)* e 53 del d.lgs. n. 231/2007; artt. 5, comma 5, 6, comma 2, e 8, comma 2, del Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Unità di Informazione Finanziaria; artt. 3, 9 e all. n. 3 del Protocollo d'intesa sullo scambio di informazioni tra la Banca d'Italia e la UIF del 27.2.2009; artt. 38 e 39 dell'Indirizzo della Banca centrale europea del 5 dicembre 2012, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2).
Descrizione del trattamento
Sul sistema Target2-Banca d'Italia transitano informazioni di carattere sensibile o giudiziario, desumibili dai dati identificativi (ordinante/beneficiario) unitamente alla causale dell'operazione, senza essere oggetto di una rilevazione strutturata. In conformità al Protocollo d'intesa sullo scambio di informazioni tra la Banca d'Italia e la UIF del 27.2.2009, le richieste provenienti dalla UIF possono essere formulate soltanto al fine di integrare l'analisi delle operazioni sospette e lo studio dei flussi finanziari effettuati sulla base dei dati e delle informazioni di cui l'Unità viene a conoscenza ai sensi e per gli effetti della disciplina sulla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo con riferimento a soggetti (persone fisiche e giuridiche) espressamente individuati.

Scheda n. 7
Denominazione del trattamento
Pagamenti trattati dal sistema di clearing CABI (Centro Applicativo Banca d'Italia)
Principali fonti normative di riferimento
Art. 127.2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Artt. 3 e 22 dello Statuto del Sistema Europeo di Banche Centrali e della Banca Centrale Europea Art. 146 del d.lgs. 385/93 Provvedimento della Banca d'Italia del 18 settembre 2012 "Disposizioni in materia di sorveglianza sui sistemi di pagamento al dettaglio"
Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Finalità di verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità dell'attività amministrativa, nonché della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti, ai sensi dell'art. 67 del d.lgs. n. 196/2003.
Tipi di dati trattati
Dati di carattere sensibile (dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale) e giudiziario (dati idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a)* a *o)* e da *r)* a *u)*, del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale).
Tipi di operazioni eseguibili
Raccolta dai partecipanti di CABI ordinanti o da altri sistemi di pagamento. Elaborazione in forma elettronica e conservazione (in un ambiente in linea per sei mesi dal momento in cui gli ordini e le informazioni di pagamento sono ricevuti da CABI; per ulteriori dieci anni su appositi archivi). Operazioni diverse rispetto a quelle ordinarie: Comunicazione dei dati all'Unità di Informazione Finanziaria ai fini di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (artt. 9, commi 2 e 6, 47, comma 1, lett. *b)* e 53 del d.lgs. n. 231/2007; artt. 5, comma 5, 6, comma 2, e 8, comma 2, del Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Unità di Informazione Finanziaria; Protocollo d'intesa sullo scambio di informazioni tra la Banca d'Italia e la UIF del 27.2.2009).
Descrizione del trattamento
Il sistema di clearing CABI (Centro Applicativo della Banca d'Italia) riceve dai propri partecipanti (prestatori di servizi di pagamento) i pagamenti da compensare, inviare al regolamento e inoltrare alle controparti; riceve inoltre i pagamenti a favore dei propri partecipanti disposti dalle controparti. Tratta informazioni di carattere sensibile e giudiziario nei limiti di quelle eventualmente desumibili dai dati identificativi (ordinante/beneficiario) e/o dalla causale del pagamento. Tali dati non sono oggetto di rilevazione strutturata. La UIF può formulare richieste al fine di integrare l'analisi delle operazioni sospette e lo studio dei flussi finanziari effettuati sulla base dei dati e delle informazioni di cui l'Unità viene a conoscenza ai sensi e per gli effetti della disciplina sulla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo con riferimento a soggetti (persone fisiche e giuridiche) espressamente individuati.

Scheda n. 8
Denominazione del trattamento
Applicazione della normativa che disciplina la materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo
Principali fonti normative di riferimento
Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231; Decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 141; Decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 142; Decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 143; Provvedimenti dell'Ufficio Italiano dei Cambi del 26 febbraio 2006; Circolare dell'Ufficio Italiano dei Cambi del 22 agosto 1997; Circolare dell'Ufficio Italiano dei Cambi del 27 febbraio 2006; Direttiva 26 ottobre 2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio 2005/60/CE; Istruzioni operazioni sospette della Banca d'Italia del 1° luglio 2003; Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109; Provvedimento UIC del 9 novembre 2001; Parere UIC del 16 gennaio 2002; Decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195; Legge 3 agosto 1998, n. 269; Provvedimento della Banca d'Italia del 27.5.2009; Provvedimento della Banca d'Italia del 24.8.2010.
Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Attività di controllo e ispettive, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. *b)*, Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Tipi di dati trattati
Dati sensibili (dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose ovvero la vita sessuale) e giudiziari.
Tipi di operazioni eseguibili

Raccolta presso terzi: 1. Organi delle indagini (art. 9, comma 10, Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231) 2. Autorità giudiziaria 3. Autorità di vigilanza nazionali (art. 9, commi 2 e 6, Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231) 4. Agenzie ed Autorità di altri Paesi (art. 9, comma 3, Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231) 5. Amministrazioni interessate (art. 9, comma 5, Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231); 6. Soggetti tenuti alle segnalazioni (artt. da 10 a 14, e art. 41, Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231) 7. Comitato di Sicurezza Finanziaria (art. 3, comma 5, Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109) 8. Agenzia delle Dogane (art. 4, comma 7, art. 5, comma 4, Decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195) 9. Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete Internet (art. 14-*quinquies*, L. 3 agosto 1998, n. 269) Conservazione in formato cartaceo o elettronico. Utilizzo in formato elettronico. Operazioni diverse rispetto a quelle ordinarie: - Comunicazione ai sotto indicati soggetti: 1. Guardia di Finanza (art. 47, comma 1, lett. *d)*, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231); 2. D.I.A. (art. 47, comma 1, lett. *d)*, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231) 3. Autorità Giudiziaria 4. Autorità di vigilanza nazionali (art. 9, commi 2 e 6, Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231) 5. Agenzie e autorità di altri paesi (art. 9, comma 3, Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231) 6. Comitato di Sicurezza Finanziaria (art. 3, comma 5, Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109) 7. Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete Internet (art. 14-*quinquies*, L. 3 agosto 1998, n. 269). - Trasferimento dei dati giudiziari all'estero alle Autorità e ai soggetti indicati dall'art. 9 del D.lgs. n. 231/07, nei casi previsti (art. 43 del D.lgs. n. 196/03).
Descrizione del trattamento
Nell'ambito delle analisi e degli approfondimenti sulle segnalazioni delle operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ("SOS"), possono venire in considerazione dati giudiziari (ad es. nel caso di informazioni richieste dall'A.G., dati concernenti nominativi sottoposti a indagini e/o procedimenti penali); possono essere inoltre acquisite ovvero conosciute informazioni concernenti i carichi pendenti dei segnalati o contenute nel casellario giudiziale, idonee a rivelare la qualità di imputato e/o indagato. Possono altresì essere acquisite informazioni idonee a rivelare l'origine razziale ed etnica ovvero le convinzioni religiose dei soggetti segnalati (ad esempio, operazioni sospette di finanziamento del terrorismo riconducibili a determinati gruppi etnici "a rischio"). Dati sensibili e giudiziari possono venire in considerazione altresì nell'ambito delle ricerche condotte su richiesta delle Procure della Repubblica, e nei limiti di quanto richiesto, sulle operazioni sospette, anche presso FIU estere; ovvero a seguito di richiesta di FIU estere su informazioni acquisite presso la Dia e il Nucleo speciale di Polizia Valutaria. I suddetti dati possono essere scambiati con le Autorità di vigilanza (art. 9, commi 1 e 6, Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231), nonché con le Agenzie e Autorità antiriciclaggio di altri Paesi (art. 9, comma 3, Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231). In relazione ai risultati dell'approfondimento, i dati vengono conservati e/o comunicati alla Guardia di Finanza e alla DIA per gli adempimenti di competenza (art. 47, comma 1, lett. *d)*, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231), nonché comunicati, previo decreto di acquisizione, all'Autorità giudiziaria (art. 45, comma 7, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231). I dati sono, altresì, comunicati al Comitato di Sicurezza Finanziaria per le attività di competenza (art. 3, comma 5, Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109). I dati sono, poi, utilizzati nell'ambito degli accertamenti ispettivi presso i soggetti tenuti agli obblighi antiriciclaggio derivanti da approfondimenti di segnalazioni di operazioni sospette o per ipotesi di omesse segnalazioni di operazioni sospette (art. 47, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231). Subordinatamente all'approvazione del regolamento di cui all'art. 14-*quinquies*, comma 8, L. 3 agosto 1998, n. 269, si prevede che potranno essere trattati e comunicati al Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete Internet, per lo svolgimento delle attività di competenza, dati idonei a rivelare informazioni concernenti la vita sessuale dei nominativi oggetto di approfondimento.

15A08637

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 6 agosto 2015.

Programma delle infrastrutture strategiche (Legge 443/2001 e s.m.i.). Approvazione schema protocollo di legalità. (Delibera n. 62/2015).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (cd. «legge obiettivo»), che all'art. 1, così come modificato dall'art. 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti allo stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione, il suddetto Programma entro il 31 dicembre 2001;
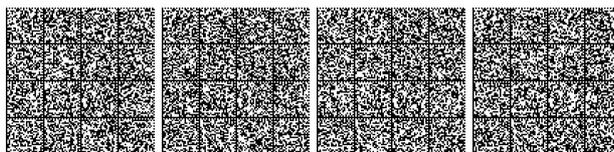
Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto d'investimento pubblico sia dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP), demandando a questo Comitato il compito di disciplinarne modalità e procedure attuative;

Visto il decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato costituito il Comitato di Coordinamento di Alta Sorveglianza delle Grandi Opere (CCASGO) in relazione al disposto dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ora trasfuso nell'art. 180, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Visto l'art. 176 del citato decreto legislativo n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) - come integrato dall'art. 3 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113 — che:

al comma 3, lett. *e)*, demanda a questo Comitato la definizione, sulla base delle linee guida indicate dal CCASGO, dei contenuti degli accordi in materia di sicurezza e prevenzione e repressione della criminalità, che il soggetto aggiudicatore di infrastrutture strategiche è tenuto a stipulare con gli organi competenti, e la definizione dello schema di articolazione del monitoraggio finanziario;

al comma 20, individua un'aliquota forfetaria, non soggetta a ribassi d'asta, ragguagliata al costo complessivo dell'intervento, finalizzata all'attuazione delle previste misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa e comprensiva degli oneri per il monitoraggio finanziario;

Visto che l'art. 16, comma 4, lettera *g)* dell'allegato XXI al suddetto Codice, prevede che l'aliquota di cui al precedente punto sia fissata dalla Stazione appaltante entro i limiti percentuali indicati e sulla base di valutazioni esposte nella relazione di massima a corredo del progetto posto a base di gara, con l'indicazione dell'articolazione delle misure in questione e la stima dei costi. Se il progetto preliminare è prodotto per iniziativa del promotore si applicano le disposizioni di cui al penultimo periodo del menzionato comma 20. Eventuali variazioni tecniche per l'attuazione delle misure stesse, proposte dall'impresa aggiudicataria in qualsiasi fase dell'opera, non possono essere fonte di maggiori oneri a carico del soggetto aggiudicatore;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che dispone — tra l'altro — che gli strumenti di pagamento riportino il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, il CUP, e definisce il sistema delle sanzioni;

Visto l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che prevede l'applicazione del monitoraggio finanziario alle opere di cui alla Parte II, Titolo III, Capo IV del menzionato decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003; *errata corrige* in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, e viste le ulteriori delibere adottate da questo Comitato stesso ai sensi del citato art. 11 della legge n. 3/2003 tra cui in particolare la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale è stato stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informatici, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/2006), con la quale questo Comitato ha rivisitato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, come ampliato con delibera 18 marzo 2005, n. 3 (*Gazzetta Ufficiale* n. 207/2005), e viste le successive delibere con le quali questo Comitato ha espresso il proprio parere in merito alle varie edizioni dell'Allegato infrastrutture ai documenti annuali di programmazione finanziaria;

Vista la delibera 5 maggio 2011, n. 45 (*Gazzetta Ufficiale* n. 234/2011; *errata corrige* in *Gazzetta Ufficiale* n. 281/2011), con la quale questo Comitato ha preso atto degli esiti positivi della sperimentazione del monitoraggio finanziario avviata su alcune infrastrutture strategiche ed ha disposto che la sperimentazione medesima proseguisse in sede di attuazione del «progetto C.A.P.A.C.I.» (Creating Automated Procedures Against Criminal Infiltration in public contracts);

Vista la delibera 3 agosto 2011, n. 58 (*Gazzetta Ufficiale* n. 3/2012), con la quale questo Comitato, su proposta del CCASGO, ha dettato linee guida per la stipula degli accordi in materia di sicurezza e lotta antimafia di cui al menzionato art. 176;

Vista la delibera 28 gennaio 2015, n. 15 (*Gazzetta Ufficiale* n. 155/2015), con la quale questo Comitato ha approvato la proposta di Linee Guida per il monitoraggio finanziario delle grandi opere formulata dal CCASGO al fine di aggiornare, ai sensi dell'art. 36 del decreto-legge n. 90/2014, le modalità stabilite con la propria delibera 5 maggio 2011, n. 45 (*Gazzetta Ufficiale* n. 234/2011; *errata corrige* in *Gazzetta Ufficiale* n. 281/2011) e il prototipo di Protocollo operativo che deve essere stipulato tra la Prefettura competente, la Stazione appaltante e l'impresa aggiudicataria;

Vista la nota 20 maggio 2015, n. 11001/119/8(1), con la quale il CCASGO ha trasmesso, perché venga sottoposto all'esame di questo Comitato, lo schema di Protocollo di legalità approvato, nell'ambito delle proprie funzioni di indirizzo generale, nella seduta del 13 aprile 2015;

Preso atto che la proposta è intesa a completare il quadro delle misure finalizzate a dare organica ed omogenea attuazione al disposto del più volte citato art. 176 del decreto legislativo n. 163/2006, in quanto lo schema di Protocollo di legalità mira a disciplinare aspetti diversi da quelli finanziari e si pone così in termini di complementarietà rispetto ai citato prototipo di Protocollo operativo;

Preso atto che lo schema di Protocollo si colloca sostanzialmente in continuità con le linee guida di cui alla delibera n. 58/2011, apportando comunque alcuni aggiornamenti ed integrazioni in relazione alle innovazioni nel frattempo intervenute sul piano normativo, tra cui l'avvio sistematico dei monitoraggio finanziario;

Preso atto che i principali adeguamenti, nel rispetto del disegno organico d'intervento tracciato dalla delibera n. 58/2011, investono:

l'equiparazione dei concessionari di reti nazionali al soggetto aggiudicatore, tra l'altro in coerenza con i contenuti delle linee guida in tema di monitoraggio finanziario ed in considerazione della specifica posizione istituzionale di detti concessionari;

la definizione di un articolato sistema sanzionatorio per le diverse violazioni degli adempimenti previsti dallo schema all'esame, ferme restando le sanzioni stabilite dal prototipo di Protocollo operativo per gli specifici inadempimenti concernenti il monitoraggio finanziario, e soprattutto le modalità di gestione dei proventi delle penali;

l'esonero dalle verifiche antimafia per gli operatori iscritti nelle white list;

l'introduzione di istituti contemplati in alcuni dei più recenti Protocolli di legalità, quale l'istituzione di una «cabina di regia» presso la Prefettura competente per un monitoraggio congiunto o per l'esame di specifiche problematiche di rilievo;

l'obbligo di inserimento, nei contratti da stipulare con tutte le imprese appartenenti alla «filiera», oltre che delle clausole intese a prevenire interferenze a scopo antimafia, di clausole finalizzate a prevenire interferenze illecite a scopo corruttivo;

Tenuto conto dell'esame della proposta effettuato nel corso della riunione preparatoria di questo Comitato del 24 giugno 2015 ai sensi del vigente regolamento (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62, *Gazzetta Ufficiale* n. 122/2012) e, in particolare, delle indicazioni condivise in quella sede anche alla presenza del Coordinatore del CCASGO e concernenti:

l'equiparazione del concessionario delle reti nazionali alla stazione appaltante anche per quanto attiene all'applicazione e alla gestione delle penali;

l'attribuzione della facoltà di dare indicazioni sulla finalizzazione dell'eventuale quota residua delle penali al soggetto aggiudicatore solo nell'ipotesi che il contributo non sia stato assegnato a carico delle risorse statali o per l'eventuale importo che ecceda tale contributo; nell'ipotesi di concessione di contributi statali, l'importo residuo delle penali deve essere invece versato all'entrata del bilancio dello Stato, per essere eventualmente ridestinato a infrastrutture strategiche;

l'adozione della procedura di applicazione delle penali prevista dallo schema (art. 9, comma 8.1) ai vari livelli della «filiera» delle imprese che partecipano alla realizzazione dell'opera anche in caso di realizzazione dell'opera in regime di finanza di progetto: l'importo delle penali resta in questo caso nella disponibilità del contraente generale o del concessionario, che trattiene l'eventuale quota residua;

la precisazione, nel caso di violazioni imputabili a Società mandanti di un'ATI, che le sanzioni pecuniarie previste si applicano sulla quota di partecipazione della Società all'ATI stessa o sulla diversa quota risultante da eventuali patti parasociali sottesi al contratto;

Considerato che, per assicurare maggiore omogeneità di trattamento, è opportuno che i Protocolli relativi ai procedimenti in itinere rechino, per quanto possibile, clausole sui profili sanzionatori analoghe a quelle riportate nello schema in esame;

Tenuto conto delle variazioni intervenute nel quadro normativo con riferimento al settore autostradale, e in particolare delle disposizioni di cui all'art. n. 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e s.m.i. e all'art. n. 11 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, che attribuiscono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le funzioni di concedente;

Vista la nota DIPE n. 3561 del 6 agosto 2015, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta di questo Comitato;

Udita la relazione del coordinatore del CCASGO;

Delibera:

1. Approvazione schema di Protocollo di legalità.

È approvato lo schema di Protocollo di legalità di cui alla citata nota del 20 maggio 2015 del Comitato di Coordinamento di alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO), che, integrato — per quanto concerne gli aspetti sanzionatori — secondo le indicazioni di cui alla precedente presa d'atto, viene allegato alla presente delibera, della quale forma parte integrante.

2. Decorrenza.

I bandi di gara pubblicati successivamente alla data di pubblicazione della presente delibera per l'affidamento di lavori di realizzazione di infrastrutture strategiche dovranno prevedere, a carico del Contraente generale o del Concessionario che risulterà aggiudicatario, l'obbligo di stipulare con la Prefettura UTG competente e con la Stazione appaltante il Protocollo di legalità secondo lo schema di cui al punto precedente.

3. Ulteriori disposizioni.

3.1. Per i procedimenti in corso, la Prefettura competente procederà a trasmettere al CCASGO la bozza del Protocollo di legalità redatta secondo le prescrizioni della delibera n. 58/2011 e del relativo allegato, tenendo comunque conto per quanto possibile, ai fini della determinazione dell'entità delle sanzioni pecuniarie per inadempimenti previsti nell'allegato a detta delibera ed entro le percentuali massime in esso stabilite, le indicazioni di cui all'art. 8 dello schema approvato con la presente delibera ed applicando comunque le diposizioni dello schema medesimo relative a gestione delle penali e utilizzo dell'eventuale quota residua.

3.2. Per i bandi relativi ad infrastrutture strategiche incluse nei Contratti di programma di concessionari di reti nazionali il Protocollo di cui al precedente punto 1 interverrà tra Prefettura competente, concessionario e impresa appaltatrice.

3.3. In considerazione delle succitate variazioni intervenute nel quadro normativo per quel che concerne la figura del concedente nel settore autostradale, le disposizioni dello schema di cui al punto 1 in tema di gestione delle penali da applicarsi in caso di Amministrazioni pubbliche aggiudicatrici, prevalgono sulle disposizioni dei Protocolli di legalità già stipulati con ANAS S.p.A., che regolino diversamente tale aspetto.

4. Monitoraggio del CCASGO.

In considerazione del carattere innovativo dei contenuti dello schema approvato al punto 1 della presente delibera il CCASGO procederà a monitorare attentamente l'efficacia delle relative disposizioni e, nel caso si evidenzino fattispecie non considerate o criticità, proporrà a questo Comitato integrazioni o modifiche delle stesse.

Roma, 6 agosto 2015

Il Presidente: RENZI

Il Segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 3281

La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di ...., nella persona del Prefetto Dr...............

Il Soggetto aggiudicatore, nella persona di ....

.... in qualità di Contraente Generale, ovvero di concessionario (1) nella persona di ....

PREMESSO

che l'intervento in questione rientra nel programma delle «infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi» di cui alla delibera del CIPE, 21 dicembre 2001, n. 121, ed è identificato con CUP...;

che il Soggetto aggiudicatore, ai sensi dell'art. 176, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i., provvede alla stipula di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori e al successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano;

che il CIPE, con deliberazione 3 agosto 2011, n. 58, ha aggiornato le Linee-guida per la stipula di accordi in materia di sicurezza e lotta alla mafia;

che la legge 13 agosto 2010, n. 136, prevede, tra l'altro, l'adozione di regole specifiche per i controlli della proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri e di identificazione degli addetti nei cantieri;

che l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, prevede il monitoraggio finanziario per i lavori di cui alla parte II, Titolo III, Capo IV del decreto legislativo n. 163/2006;

che il CIPE in materia di monitoraggio finanziario ha approvato la delibera 28 gennaio 2015, n. 15, in corso di pubblicazione;

che le prescrizioni che uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per il Soggetto aggiudicatore e per tutti i soggetti della filiera delle imprese, così come definita al successivo articolo 1 del Protocollo;

che in data .... è stato stipulato il contratto rep n. .... racc. N. ...., tra .... Soggetto aggiudicatore e Contraente generale/concessionario con sede legale in .... (...) Via .... CAP ...., per l'affidamento unitario dell'esecuzione e progettazione, con qualsiasi mezzo, dei lavori di ....;

che i lavori ricadono nel territorio della provincia di ...., sicché l'autorità competente è da individuare nel Prefetto della provincia di ....;

che è volontà dei firmatari del presente Protocollo di legalità (di seguito «Protocollo») assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza in relazione alla realizzazione dell'opera sopra richiamata, comprese le procedure ablative, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro;

che, ai fini di garantire più elevati livelli di prevenzione antimafia nella esecuzione delle opere, il regime delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i. è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla «filiera delle imprese» come definita al successivo articolo 1 del Protocollo;

che il Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere (di seguito «CCASGO»), ha approvato nella seduta del 13 aprile 2015 uno schema di Protocollo che tiene conto delle modifiche intervenute nella materia dei controlli antimafia successivamente alla citata delibera CIPE n. 58/2011;

che è necessario attivare un flusso di informazioni che possa garantire, tra l'altro, l'alimentazione di una banca dati web e, anche attraverso le informazioni in essa contenute, consentire il monitoraggio:

a) nella fase di esecuzione dei lavori, dei soggetti che realizzano le opere, compresi i parasubordinati e i titolari delle «Partite IVA senza dipendenti»;

b) dei flussi finanziari connessi alla realizzazione delle opere;

c) delle condizioni di sicurezza dei cantieri e del rispetto dei diritti contrattuali dei lavoratori impiegati;

che gli oneri derivanti dall'attuazione del Protocollo sono ricompresi nell'aliquota forfettaria individuata ai sensi del comma 20 dell'articolo 176 del decreto legislativo n. 163/2006.

La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del Protocollo;

tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del Protocollo devono intendersi:

a) Protocollo: il presente protocollo di legalità

b) Prefettura: la Prefettura di (..............................) che sottoscrive il Protocollo di legalità

c) Codice Antimafia: il «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136», adottato con decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i.

d) Opera/Opere: l'intervento oggetto del Contratto stipulato tra il Soggetto aggiudicatore e il Contraente Generale/concessionario

e) Stazione Appaltante: il Soggetto aggiudicatore, con sede in .... via ....

---

(1) Nel caso si tratti di concessionario di rete nazionale il protocollo troverà applicazione tra detto concessionario (in qualità di soggetto aggiudicatore) e l'appaltatore.

f) Contraente generale/concessionario con sede in .... via ....

g) Affidatario/i: ciascun soggetto che ha stipulato un Contratto con il Contraente Generale/concessionario

h) Contratto/i di Affidamento: contratto (ed eventuali atti aggiuntivi) stipulato tra il Contraente Generale/concessionario e l'Affidatario per l'esecuzione di prestazioni rientranti nella progettazione ed esecuzione dell'Opera

i) Subcontraente/i: l'avente causa dell'Affidatario ovvero del Contraente Generale/concessionario, per la parte di lavori in esecuzione diretta, con cui questi ultimi stipulano un Subcontratto per lavori, forniture o servizi, relativo o comunque connesso alla realizzazione dell'Opera

j) Subcontratto/i: qualsiasi contratto, diverso dal Contratto di Affidamento, stipulato dal Contraente Generale/concessionario, dall'Affidatario o dal Subcontraente relativo o comunque connesso alla progettazione o alla realizzazione dell'Opera, nonché intercorrenti con le imprese che forniscono prodotti o servizi realizzati o studiati specificamente per l'opera

k) Filiera delle Imprese: ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 nonché degli indirizzi espressi in materia dalla soppressa Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), ora confluita nell'Anac, nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, il complesso di tutti i soggetti, che intervengono a qualunque titolo - anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale - nel ciclo di progettazione e realizzazione delle Opere. Sono, pertanto, ricompresi in essa oltre al Contraente generale/concessionario (2), tutti i soggetti che abbiano stipulato subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, pur riguardanti attività eventualmente collaterali. A solo titolo esemplificativo, sono ricomprese nella «filiera» le fattispecie subcontrattuali come quelle attinenti ai noli, alle forniture di calcestruzzo ed inerti ed altre consimili, ivi incluse quelle di natura intellettuale - come i servizi di consulenza, d'ingegneria e architettura - qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti, che non rientrino tra le prestazioni di tipo generico, come specificato nella delibera CIPE n. 15/2015 sopra richiamata

l) Contratto/i: s'intende, indifferentemente, un Contratto di Affidamento o un Subcontratto

m) Banca Dati: la banca dati di cui all'art. 7 del Protocollo

n) Banca Dati Antimafia: la «Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia» di cui agli artt. 96 e segg. del Codice Antimafia.

Art. 2.

Conferimento dati

1. Ai fini del Protocollo, il Soggetto aggiudicatore garantisce, secondo le modalità previste dalla delibera CIPE n. 58/2011 - verso gli organi deputati ai controlli antimafia - il flusso informativo dei dati relativi alla Filiera delle Imprese, previsto dalle disposizioni del Protocollo.

2. Il Contraente Generale/concessionario s'impegna ad inserire nei propri Contratti — e a far inserire in tutti gli altri Subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire al Contraente Generale/concessionario i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione dell'Opera nonché si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dal successivo art. 8 paragrafo 1.3. Nella stessa clausola si stabilisce che i soggetti appartenenti alla filiera delle imprese accettano esplicitamente quanto convenuto con il Protocollo, ivi compresa l'applicazione delle misure pecuniarie di cui al successivo art. 8.

3. Tali dati sono comunicati prima di procedere alla stipula dei Contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei Subcontratti.

4. L'obbligo di conferimento dei dati sussiste anche in ordine agli assetti societari e gestionali della Filiera delle Imprese ed alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata del protocollo.

(2) Nel caso di cui alla precedente nota 1, la filiera sarà individuata a valle del concessionario di rete.

5. La trasmissione dei dati al Contraente Generale/concessionario relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita dall'impresa interessata nel termine di venti giorni dalla predetta intervenuta modificazione; il conseguente conferimento nella Banca Dati deve avvenire nei successivi dieci giorni.

6. L'obbligo di conferimento dei dati è assolto con le modalità di cui al successivo art. 7.

Art. 3.

Verifiche antimafia

1. Ai fini del Protocollo, il regime delle informazioni antimafia, di cui all'art. 91 del Codice Antimafia, è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla Filiera delle Imprese. Sono assoggettate al predetto regime tutte le fattispecie contrattuali (Contratti di Affidamento e Subcontratti) indipendentemente dal loro importo, oggetto, durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione.

Sono esentate unicamente le acquisizioni destinate all'approvvigionamento di materiale di consumo di pronto reperimento nel limite di € 9.000 (novemila) complessivi a trimestre per operatore economico, fatte salve diverse intese raggiunte con il CCASGO. Per dette ultime acquisizioni andranno comunque inseriti nella Banca Dati, di cui al successivo art. 7, i dati identificativi dei fornitori.

Fermo restando l'obbligo di conferimento nella Banca Dati di cui al successivo art. 7, l'obbligo di richiesta d'informazioni antimafia non sussiste nell'ipotesi in cui:

a) si ricorra a soggetti iscritti negli elenchi di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dall'art. 29 del citato decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014 convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 114 (white list). In tal caso dovrà essere unicamente comunicata l'avvenuta stipula del contratto;

b) sia applicabile l'art. 86, connma 2, del codice Antimafia, fino all'attivazione della Banca Dati Antimafia.

2. Il Soggetto aggiudicatore qualora risultassero a carico delle imprese tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, non potrà procedere alla stipula di Contratti o all'autorizzazione di Subcontratti. Analogo divieto fa capo al Contraente generale o concessionario e a tutti i soggetti della filiera.

3. L'esito delle verifiche effettuate è comunicato dalla Prefettura al Soggetto aggiudicatore e al Contraente Generale/concessionario ed è immesso nell'Anagrafe degli Esecutori di cui al successivo art. 7, nella sezione appositamente dedicata. Con riferimento ai divieti di stipula e di autorizzazione previsti nel presente articolo, l'eventuale inosservanza è causa di risoluzione del Contratto.

4. Tutti i Contratti e Subcontratti dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato esito interdittivo. Il Soggetto aggiudicatore o il Contraente Generale/concessionario effettua senza rítardo ogni adempimento necessario a rendere operativa detta clausola e/o comunque a revocare l'autorizza;ione. In detti casi il Contraente Generale/concessionario comunica senza ritardo alla Prefettura e al Soggetto aggiudicatore l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione della impresa cui le informazioni si riferiscono.

5. Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati Contratti o Subcontratti, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'Opera, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato esito interdittivo, i relativi Contratti o Subcontrattí saranno immediatamente ed automaticamente risolti a cura — rispettivamente - del Soggetto aggiudicatore o del Contraente Generale/concessionario, ovvero dell'Affidatario o del Subcontraente, mediante attivazione della clausola di cui al paragrafo 4. Il Soggetto aggiudicatore o, in caso di delega, il Contraente Generale/concessionario procede all'immediata annotazione della estromissione dell'Impresa e della risoluzione del Contratto nell'Anagrafe degli esecutori di cui al successivo art. 7.
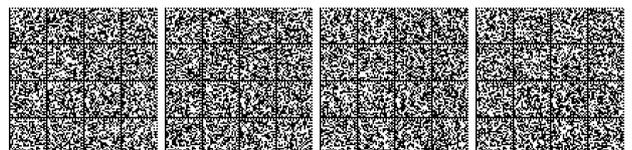
6. La Prefettura istituirà, entro quindici giorni dalla stipula del protocollo, una «cabina di regia» allo scopo di effettuare, mediante incontri periodici o appositamente convocati, un monitoraggio congiunto ed una valutazione complessiva della situazione o di specifiche problematiche di rilievo; alla «cabina di regia», che opererà presso la Prefettura, partecipano, oltre ài soggetti sottoscrittori del Protocollo, tutti i soggetti che Prefetto riterrà di individuare in relazione alle caratteristiche dell'intervento.

7. Le previsioni del Protocollo relative all'assoggettamento dei Contratti e Subcontratti alle verifiche antimafia effettuate con le modalità di cui all'art. 91 del Codice Antimafia si applicano altresì ai rapporti contrattuali e alle tipologie di prestazioni eventualmente già in essere alla data di stipula del Protocollo. Nel caso che, a seguito di tali verifiche, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dei soggetti della filiera delle imprese, il Soggetto aggiudicatore si impegna ad esercitare il diritto di risoluzione ovvero ad imporre al suo Affidatario l'esercizio di tale diritto, ai sensi dell'art. 94, comma 2 del Codice Antimafia.

Art. 4.

Disposizioni specifiche per particolari tipologie di subcontratti e filiera delle imprese

1. Conformemente a quanto indicato al precedente art. 3, paragrafo 1, lett. *a)*, la verifica per via telematica dell'iscrizione dell'operatore economico negli elenchi delle Prefetture di cui all'art.1, comma 53, della citata legge n. 190 del 2012 (white list) tiene luogo dell'accertamento del possesso dei requisiti antimafia.

2. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 3 paragrafo 1, ai fini del Protocollo, l'obbligo di richiesta d'informazioni alla Prefettura, ai sensi dell'articolo 91 del Codice Antimafia, sussiste altresì per i Contratti di Affidamento ed i Subcontratti, indipendentemente dal loro importo, aventi ad oggetto le seguenti tipologie di prestazioni:

fornitura e trasporto di acqua (escluse le società municipalizzate);

servizi di mensa, di pulizia e alloggiamento del personale;

somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.

3. I soggetti sottoscrittori del Protocollo possono affidare alla «cabina di regia» di cui al precedente art. 3, paragrafo 6, il compito di esaminare le problematiche applicative in relazione alla sopraccitata nozione di filiera dell'opera oggetto del Protocollo, tenendo conto degli indirizzi espressi in materia dall'Anac, nonché delle indicazioni fornite dal CCASGO.

Art. 5.

Prevenzione interferenze illecite a scopo corruttivo

1. Il Soggetto aggiudicatore e il Contraente generale/concessionario si impegnano, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal successivo art. 8, paragrafo 3, del Protocollo, a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, ad inserire nei Contratti di Affidamento con i propri aventi causa, nonché a verificare l'inserimento, in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di Subcontratti, le seguenti dichiarazioni :

a) Clausola n. 1. «il Soggetto aggiudicatario (e l'impresa contraente in caso di stipula di Subcontratto), si impegnano a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.».

b) Clausola n. 2. «Il Soggetto aggiudicatore o l'impresa contraente in caso di stipula di Subcontratto si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 in relazione agli articoli 318 c.p., 319 c.p., 319-*bis* c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-*quater*, comma 2 c.p., 322 c.p., 322-*bis*, comma 2 c.p., 346-*bis*, comma 2 c.p., 353 c.p. e 353-*bis* c.p.».

2. Nei casi di cui ai punti *a)* e *b)* del precedente paragrafo, l'esercizio della potestà risolutoria da parte del Soggetto aggiudicatore ovvero dell'impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la stazione appaltante ed impresa aggiudicataria alle condizioni di cui all'art. 32 del citato decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014 convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 114.

Art. 6.

Prevenzione interferenze illecite a scopo antimafia

1. In occasione di ciascuna delle procedure per l'affidamento della realizzazione delle Opere il Soggetto aggiudicatore si impegna :

a) ad inserire, nella documentazione di gara e/o contrattuale, il riferimento al Protocollo, quale documento che dovrà essere sottoscritto per accettazione dalle imprese ricomprese nella Filiera, nonché al protocollo allegato alla delibera CIPE n. 15/2015, in materia di monitoraggio finanziario;

b) a predisporre la documentazione contrattuale nel rispetto dei principi ispiratori del Protocollo e, nello specifico, a prevedere una disciplina quanto più possibile volta a garantire la tutela della legalità e la trasparenza, nel rispetto della vigente legislazione; nonché in ordine ai criteri di qualificazione delle imprese ed alle modalità e ai tempi di pagamento degli stati di avanzamento lavori;

c) a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara e ad inserire nei Contratti con i propri aventi causa, nonchè a verificarne l'inserimento in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di Subcontratti, le seguenti dichiarazioni la cui violazione è sanzionata ai sensi dell'art. 1456 c.c.:

1.1) Clausola n. 1.

«La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'A.G. o agli organi di P.G. ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione.

Della denuncia è tempestivamente informato il Prefetto il quale, sentita l'A.G. e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informare la stazione appaltante.

1.2) Clausola n. 2.

«La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto tra Prefettura in data ...., dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto».

2. Il Soggetto aggiudicatore si impegna, altresì, a prevedere nei contratti e subcontratti stipulati per la realizzazione delle Opere quanto segue:

a) l'obbligo per il Contraente generale/concessionario e per tutti gli operatori economici della Filiera di assumere a proprio carico l'onere derivante dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità;
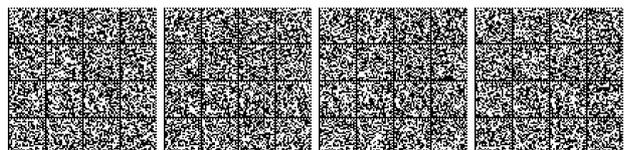
b) l'obbligo del Contraente generale/concessionario di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui al precedente paragrafo 1) e l'allegazione del Protocollo al Subcontratto, contestualmente prevedendo l'obbligo in capo al Subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte;

c) l'obbligo per il Contraente generale/concessionario di inserire nei Subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 117, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159/2011 a carico del cessionario.

Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle Opere, che stipuleranno una cessione dei crediti. Pertanto deve essere previsto l'obbligo per il Contraente generale/concessionario di inviare tutta la documentazione prevista dal Protocollo relativa al soggetto subcontraente per la conseguente acquisizione delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159/2011.

d) l'obbligo per il Contraente generale/concessionario di ricorrere al distacco della manodopera — ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72 concernente l'Attuazione della direttiva 96/71/CE in materia di distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizio - così come disciplinato dall'art. 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 deldecreto legislativo n. 159/2011 sull'impresa distaccante. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle Opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera.

3. Il Soggetto aggiudicatore e il Contraente generale/concessionario si impegnano ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere. Lo stesso obbligo viene contrattualmente assunto dalle imprese contraenti, dai subcontraenti a qualunque titolo interessati all'esecuzione dei lavori.

4. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006 e, in particolare, di coloro che non denuncino di essere stati vittime di concussione o di estorsione aggravata, secondo il disposto della lettera m-*ter*) del medesimo art. 38, aggiunta dall'art. 2 comma 19, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

5. L'inosservanza degli obblighi in tal modo assunti è valutata dal Soggetto aggiudicatore ai fini della revoca degli affidamenti.

Art. 7.

Costituzione Banca Dati e anagrafe esecutori

1. Ai fini dell'applicazione. delle disposizioni contenute nel Protocollo il Soggetto aggiudicatore, ovvero un suo delegato, s'impegnano a rendere immediatamente disponibile una «Banca Dati» relativa alla Filiera delle Imprese secondo le modalità di cui alla delibera n. 58/2011. Tale banca dati dovrà contenere anche i dati necessari ad assicurare il monitoraggio finanziario ai sensi dell'art. 36 del decreto-legge n. 90/2014, di cui alla delibera CIPE n. 15/ 2015. Il flusso informativo dovrà alimentare due diverse sezioni, che sono interfacciate in un sistema costituito da:

a) «Anagrafe degli esecutori»;

b) «Piano di controllo coordinato del cantiere e del subcantiere» che contiene il «Settimanale di cantiere o subcantiere».

Tale infrastruttura informatica è allocata presso il Soggetto aggiudicatore, che può delegarne la costituzione, la gestione e l'alimentazione al Contraente generale o il concessionario che vi attende sotto la vigilanza del Soggetto aggiudicatore stesso, per tutta la durata dei lavori, ai sensi della delibera di cui al paragrafo 1.

Le comunicazioni dei dati saranno effettuate attraverso collegamento telematico, secondo le modalità che saranno successivamente indicate.

Il flusso informativo è riservato al Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura di ...., al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — Servizio Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, alle Forze di Polizia territoriali e agli altri soggetti istituzionali interessati da attività di monitoraggio e verifica, al DIPE (Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica) della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla DIA e all'ANAC.

Il flusso informativo della Banca Dati deve consentire il monitoraggio:

i. della fase di esecuzione dei lavori dei soggetti che realizzano l'Opera;

ii. dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell'Opera, anche ai fini del rispetto delle disposizioni di cui alla richiamata delibera CIPE n. 15/2015;

iii. delle condizioni di sicurezza dei cantieri;

iv. del rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati;

v. dei dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando per ciascuna unità la qualifica professionale;

vi. dei dati relativi alla somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.

2. I dati in questione verranno immessi dal Soggetto aggiudicatore in apposita sezione della Banca Dati, denominata «Anagrafe degli esecutori». L'Anagrafe degli esecutori contiene, tra l'altro, oltre ai contenuti di cui al precedente art. 3, paragrafo 3, anche i seguenti dati:

individuazione anagrafica del soggetto d'impresa o dell'operatore economico, attraverso l'indicazione analitica di tutti i dati di cui all'art. 85 del Codice Antimafia;

tipologia e importo del Contratto di Affidamento o Subcontratto;

oggetto delle prestazioni;

durata del Contratto di Affidamento o Subcontratto;

annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto proprietario o manageriale del soggetto imprenditoriale, nonché relative al direttore tecnico;

annotazioni relative alla eventuale risoluzione del Contratto di Affidamento o Subcontratto e all'applicazione della relativa penale;

indicazione del/dei conto/conti dedicati previsti dalle linee guida allegate alla delibera CIPE n. 15/2015.

3. In tutti i Contratti o Subcontratti, verrà inserita apposita clausola che preveda i seguenti impegni:

i. mettere a disposizione del Soggetto aggiudicatore, per la successiva immissione nella Anagrafe degli esecutori, i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale;

ii. mettere a disposizione del Gruppo Interforze, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro esigenziale;

iii. mettere a disposizione del Gruppo Interforze, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore. Le informazioni di cui al presente paragrafo vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. La violazione degli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 3 comporta la violazione dei doveri collaborativi cui consegue l'applicazione da parte del Soggetto aggiudicatore, cui spetta la vigilanza sullo specifico adempimento, di una penale come meglio specificata al successivo art. 8, paragrafo 1. In caso di reiterate violazioni sarà valutata l'irrogazione di ulteriori provvedimenti sanzionatori fino alla risoluzione del contratto.

5. Le modalità di utilizzo e l'impiego di tutte le somme derivanti dall'applicazione delle penali sono riportate al successivo art. 8 del Protocollo.
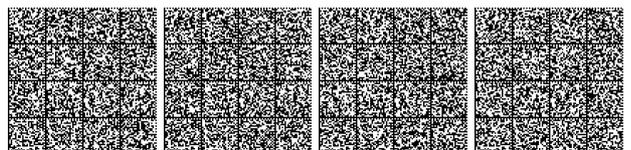
6. La documentazione di cui ai paragrafi 2 e 3 verrà messa a disposizione del Soggetto aggiudicatore attraverso l'inserimento nella Banca Dati, per le opportune verifiche da parte della D.I.A., del Gruppo Interforze, delle Forze di polizia e degli organi di vigilanza preposti, anche al fine di conferire massima efficacia agli interventi di accesso ai cantieri disposti ai sensi del decreto ministeriale 14 marzo 2003 e dell'art. 93 del Codice Antimafia.

Art. 8.

Sanzioni

1. Violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati.

L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione, entro i termini previsti dall'art. 2 del Protocollo, dei dati relativi al precedente art. 2, paragrafo 2 (comprese le variazioni degli assetti societari), e di quelli di cui all'art. 118, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 163/2006, è sanzionata:

1.1 in sede di primo accertamento, con l'applicazione di una penare pari allo 1 % (uno per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00);

1.2 in sede di secondo accertamento, con l'applicazione di una penale dall'1% al 2% (due per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e con la formale diffida dell'Affidatario o del Subcontraente;

1.3 in sede di ulteriore accertamento, con l'applicazione di una penale pari al 3% (tre per cento) dell'importo del contratto dì cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e con la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'art.1456 c.c. o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.

2. Esito dell'informazione interdittiva.

In conformità a quanto indicato all'art. 3, paragrafo 4 del Protocollo, qualora le verifiche effettuate successivamente alla stipula di un Contratto abbiano dato esito interdittivo, si renderà esecutiva la clausola risolutiva espressa inserita nel contratto medesimo.

Nei confronti del Contraente Generale, dell'Affidatario o del Subcontraente estromesso dal cantiere è prevista l'applicazione di una penale nella misura dal 5% al 10% dell'importo del Contratto di Affidamento o del Subcontratto. Tale penale si applica anche nelle ipotesi di cui all'art. 94, comma 3, del decreto legislativo n. 159/2011. La misura della penale viene determinata tenendo conto dei criteri individuati dalla delibera CIPE n. 58/2011.

Le disposizioni di cui al presente paragrafo non si applicano nei casi di cui all'art. 32, comma 10, del decreto-legge n. 90/2014.

3. Violazione dell'obbligo d'inserimento delle clausole di cui agli articoli 3 paragrafo 4, 5 e 6.

Il mancato inserimento, da parte del Contraente generale/concessionario ovvero dell'Affidatario o del Subcontraente, delle clausole di cui agli articoli 3 paragrafo 4, 5 e 6 del Protocollo è sanzionato ai sensi dell'art. 1456 c.c. con la risoluzione del Contratto che non contenga tali clausole e con il diniego/revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.

4. Violazione degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6 (mancata denuncia di tentativi di estorsione, intimidazione, illecita richiesta di denaro, concussione, ecc.).

La violazione, da parte del Contraente generale/concessionario, dell'Affidatario o del Subcontraente, degli obblighi di comunicazione e denuncia indicati negli articoli 5 e 6 del Protocollo è sanzionata con la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto, fatta salva, nei casi di cui all'art. 5, la previa intesa con ANAC.

5. Violazione degli obblighi di cui all'art. 6 relativi alla cessione dei crediti e al distacco di manodopera.

La violazione, da parte dell'Affidatario o del Subcontraente, degli obblighi indicati nell'art. 6 paragrafo 2 lettere *c)* e *d)* del Protocollo viene sanzionata con la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) o con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.

6. Violazione degli obblighi di cui all'art. 6 relativi all' adozione di misure organizzative per la segnalazione di tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale

In caso di violazione da parte dell'Affidatario o del Subcontraente degli obblighi indicati nell'art. 6 paragrafo 5 del Protocollo viene applicata, in sede di primo accertamento, una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) dell'importo del Contratto e comunque in misura non superiore ad euro 20.000 (ventimila/00).

In caso di recidiva, la predetta violazione viene sanzionata con la risoluzione del Contratto o con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.

7. Violazione degli obblighi di cui all'art. 9, paragrafo 4 (esposizione costante della tessera di riconoscimento; bolla di consegna del materiale).

La violazione, da parte dell'Affidatario o del Subcontraente, degli obblighi indicati nell'art. 9 paragrafo 3 accertata nell'esercizio dell'attività di monitoraggio della regolarità degli accessi nei cantieri, fermo restando che il lavoratore o il mezzo devono essere in tal caso immediatamente allontanati dal cantiere, è sanzionata nei confronti dell'Impresa di riferimento del lavoratore o utilizzatrice del mezzo:

7.1 in sede di primo accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 1.000 (mille);

7.2 in sede di secondo accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 1.500 (millecinquecento);

7.3 in sede di terzo accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 2.000 (duemila) e con la formale diffida dell'Affidatario o del Subcontraente;

7.4 in sede di ulteriore accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 2.500 (duemilacinquecento) e con la risoluzione del Contratto di Affidamento ai sensi dell'art.1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) o con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.

Resta inteso che, qualora dall'accertamento delle violazioni degli obblighi oggetto del presente paragrafo emerga il mancato censimento del lavoratore, delle partite iva senza dipendenti o del mezzo nella Banca Dati, oltre all'immediato allontanamento dal cantiere del lavoratore o del mezzo e salvo che la circostanza non configuri ulteriori violazioni della legge, si applicano anche le misure pecuniarie di cui al paragrafo 1 del presente articolo nei confronti dell'impresa di riferimento del lavoratore o utilizzatrice del mezzo. Nel caso in cui emerga anche il mancato censimento nella Banca Dati dell'impresa di riferimento del lavoratore o utilizzatrice del mezzo, le predette sanzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicano nei confronti del soggetto tenuto ai sensi del Protocollo a conferire il relativo dato.

Le violazioni degli obblighi previsti dall'articolo 9, paragrafo 4 commesse durante il medesimo giorno sono considerate riconducibili ad una programmazione unitaria. Conseguentemente, ad esse si applica un'unica sanzione individuata secondo quanto stabilito ai punti 7.1, 7.2, 7.3 e al punto 7.4.

L'applicazione delle misure sanzionatorie di cui al presente paragrafo 7 non interferisce con un eventuale ulteriore regime sanzionatorio previsto dalla Stazione appaltante nella documentazione contrattuale.

8. Violazioni imputabili a Società mandanti di un'ATI.

Nell'ipotesi che le violazioni considerate al presente art. 8 siano imputabili a Società mandanti di un'ATI le sanzioni pecuniarie commisurate all'importo del contratto e segnatamente quelle indicate ai punti 1, 2 e 6 del presente articolo si applicano sulla quota di partecipazione della Società all'ATI o sulla diversa quota risultante da eventuali patti parasociali sottesi al contratto.
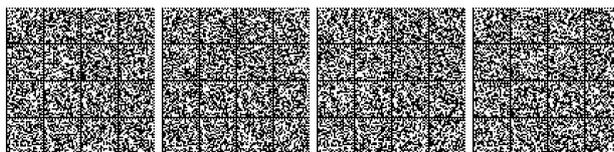
9. Modalità di applicazione delle penali (3)

9.1 Le sanzioni economiche di cui ai precedenti paragrafi 1, 2, 6 e 7 sono determinate e applicate dal Soggetto aggiudicatore nei confronti del Contraente generale/concessionario; nonché, per il tramite del Contraente generale, nei confronti del Subcontraente. In tutti i casi il Soggetto aggiudicatore ne darà informazione alla Prefettura.

Le penali sono applicate mediante automatica detrazione del relativo importo dalle somme dovute all'impresa (Affidatario o Subcontraente), in relazione alla prima erogazione utile e in ogni caso nei limiti degli importi contrattualmente dovuti (esclusi quelli trattenuti a titolo di garanzia sulla buona esecuzione dell'Opera).

Il soggetto che deve applicare la penale dà informazione alla Prefettura, al Soggetto aggiudicatore ed al proprio dante causa della Filiera delle Imprese in merito all'esito dell'applicazione della penale stessa; in caso di incapienza totale o parziale delle somme contrattualmente dovute all'impresa nei cui confronti viene applicata la penale, si procederà secondo le disposizioni del codice civile.

9.2 Gli importi derivanti dall'applicazione delle penali sono posti a disposizione del Soggetto aggiudicatore e da questo accantonate nel quadro economico dell'intervento. Il Soggetto aggiudicatore potrà disporne per sostenere le spese conseguenti alle violazioni cui si riferiscono le medesime sanzioni, ovvero all'incremento delle misure per la sicurezza antimafia/anticorruzione. La destinazione delle eventuali somme residue, al termine della realizzazione dell'intervento, verrà effettuata in sede di collaudo dell'intervento stesso, secondo le indicazioni del Soggetto aggiudicatore nell'ipotesi che all'intervento medesimo non sia stato assegnato alcun contributo statale o per l'eventuale importo che ecceda tale contributo. Nell'ipotesi che ricorra invece la fattispecie della concessione di contributi statali l'eventuale quota residua delle penali verrà versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere eventualmente ridestinata ad infrastrutture strategiche (4)

9.3. Restano ferme le sanzioni previste dall'art. 6 del Protocollo operativo allegato alla richiamata delibera CIPE n. 15/2015.

10. Risoluzione del contratto.

10.1 La risoluzione del contratto di affidamento e la revoca dell'autorizzazione al subcontratto in applicazione del regime sanzionatorio di cui al Protocollo non comportano obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo a carico del Soggetto aggiudicatore e, ove ne ricorra il caso, dell'Affidatario o del Subcontraente per il cui tramite viene disposta la risoluzione del Contratto, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite dal soggetto nei cui confronti il contratto è stato risolto, beninteso al netto dell'applicazione delle penali previste dal paragrafo 2 del presente articolo.

10.2 La risoluzione del Contratto in applicazione del regime sanzionatorio di cui al Protocollo configura un'ipotesi di sospensione ai sensi e per gli effetti dell'art. 158 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, estesa fino alla ripresa delle prestazioni oggetto del contratto risolto, e dà luogo al riconoscimento di proroga in favore del Contraente Generale/concessionario ai sensi dell'art. 159 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010.

Art. 9.

Sicurezza nei cantieri e misure di prevenzione contro i tentativi di condizionamento criminale

1. Fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza, ai fini dell'applicazione del Protocollo, viene attuato «Piano di Controllo Coordinato del cantiere e del sub-cantiere» interessati dai lavori. La gestione del Piano è di competenza del Contraente generale sotto la vigilanza del Soggetto aggiudicatore ed il controllo è svolto dalle Forze di Polizia e dal Gruppo Interforze.

2. Il «Settimanale di cantiere» di cui alla delibera CIPE n. 58/2011 dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa:

i. all'opera da realizzare con l'indicazione della ditta (lo stesso Contraente generale in caso di esecuzione diretta, l'Affidatario, il Subcontraente quali operatori e imprese della Filiera), dei mezzi del Contraente generale, dell'Affidatario, del Subaffidatario e/o di eventuali altre ditte che operano nella settimana di riferimento e di qualunque automezzo che comunque avrà accesso al cantiere secondo il modello che verrà trasmesso a cura della Prefettura e nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti, che, sempre nella settimana di riferimento, saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere. Parimenti si dovranno indicare i titolari delle «partite iva» senza dipendenti;

ii. al Referente di cantiere cui incombe l'obbligo di trasmettere, con cadenza settimanale, entro le ore 18,00 del venerdì precedente le attività settimanali previste e che ha l'obbligo di inserire nel sistema, senza alcun ritardo, ogni eventuale variazione relativa ai dati inviati, non prevista nella settimana di riferimento;

iii. all'Affidatario cui incombe l'obbligo, tramite il Referente di cantiere o altro responsabile a ciò specificamente delegato, di garantire il corretto svolgimento dei lavori utilizzando le sole maestranze, attrezzature, macchinari e tecnici segnalati.

3. Le informazioni acquisite sono utilizzate dai soggetti di cui al paragrafo 1 per:

i. verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;

ii. verificare alla luce del «Settimanale di cantiere» la regolarità degli accessi e delle presenze. Le persone che a qualunque titolo accedono presso i cantieri di lavoro dovranno essere munite del documento identificativo di cui all'art. 5 della legge n. 136/2010 per la rilevazione oraria della presenza. Per i lavoratori dipendenti lo stesso documento verrà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro;

iii. incrociare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie.

A tal fine il Gruppo Interforze potrà, fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza:

a) calendarizzare incontri periodici con il Referente di cantiere e con il coordinatore del Gruppo Interforze;

b) richiedere, ferme restando le verifiche già previste dalle norme di settore, i controlli sulla qualità del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati nei lavori per la realizzazione dell'opera, presso laboratori indicati dal Soggetto aggiudicatore di intesa con la Prefettura, i cui oneri finanziari saranno sostenuti dal Contraente generale/concessionario, come previsto dalla delibera CIPE n. 58/2011, secondo le procedure di accertamento/verifica previste dalla regolamentazione tecnica vigente in materia.

4. Per le medesime finalità di cui al paragrafo 2, in tutti i contratti e subcontratti stipulati ai fini dell'esecuzione dell'Opera verrà inserita apposita clausola che preveda i seguenti impegni:

a) assicurare che il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante gli ulteriori dati prescritti dall'art. 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, anche ai fini della rilevazione oraria della presenza. Per i lavoratori dipendenti lo stesso documento verrà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro. La disposizione non si applica al personale addetto ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro;

b) assicurare che la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali, secondo quanto prescritto dall'art.4 della citata legge n. 136/2010.

5. L'inosservanza degli impegni di cui al paragrafo 4, accertata nell'esercizio dell'attività di monitoraggio della regolarità degli accessi nei cantieri, è assoggettata alle misure interdittive e pecuniarie di cui all'art. 8, paragrafo 7 del Protocollo.

6. Le modalità di utilizzo e l'impiego di tutte le somme oggetto di penale dovrà essere analogo a quello riportato per le violazioni di cui al precedente art. 8 paragrafo 8.2 del Protocollo.

(3) Nel caso di cui alla precedente nota 1 gli adempimenti che il presente articolo pone a carico della Stazione appaltante in tema di applicazione e gestione delle penali sono da riferire al concessionario di rete nazionale. Nell'ipotesi che l'opera venga realizzata in regime di finanza di progetto le penali vengono applicate secondo la procedure delineata al punto 8.1 per i vari livelli della "filiera" delle imprese che partecipano alla realizzazione dell'opera stessa: l'importo delle penali resta nella disponibilità del Contraente generale o del concessionario, che l'utilizza per le finalità indicate al punto 8.2 e che trattiene l'eventuale quota residua.

(4) Riportare nello stipulando Protocollo solo le disposizioni che disciplinano l'alternativa che ricorre nel caso di specie.

Art. 10.

Monitoraggio e tracciamento, a fini di trasparenza, dei flussi di manodopera

1. Le parti concordano nel ritenere necessario sottoporre a particolare attenzione, nell'ambito delle azioni volte a contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione dell'Opera, le modalità di assunzione della manodopera, i relativi adempimenti sulla legislazione sul lavoro e sul CCNL del settore merceologico preminente nel cantiere sottoscritto dalle OOSS maggiormente rappresentative, a tal fine impegnandosi a definire procedure di reclutamento di massima trasparenza.

2. Ai fini del paragrafo 1 è contestualmente costituito presso la Prefettura un apposito tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera a cui partecipano il rappresentante della locale Direzione Territoriale del Lavoro, nonché rappresentanti delle OO.SS. degli edili maggiormente rappresentativi sottoscrittrici del Protocollo. Allo scopo di mantenere il necessario raccordo con le altre attività di controllo antimafia, il tavolo è coordinato dal Coordinatore del Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura. Alle riunioni possono partecipare, su invito della Prefettura, altri esperti.

3. Il tavolo di cui al paragrafo 2, anche al fine di non compromettere l'osservanza del cronoprogramma delle Opere, potrà altresì esaminare eventuali questioni inerenti a criticità riguardanti l'impiego della manodopera, anche con riguardo a quelle che si siano verificate a seguito dell'estromissione dell'impresa e in conseguenza della perdita del contratto o del subcontratto.

4. In coerenza con le indicazioni espresse nelle Linee Guida del Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere il tavolo è informato delle violazioni contestate in merito alla sicurezza dei lavoratori nel cantiere e la utilizzazione delle tessere di riconoscimento di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 81/2008, utilizzate secondo quanto previsto dall'art. 9 del Protocollo.

5. Nei casi in cui nel medesimo ambito provinciale in cui insiste l'infrastruttura siano già presenti altre opere rientranti nel PIS il tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera sarà unico.

Art. 11.

Verifiche sulle procedure di esproprio

1. Ai fini di verificare eventuali ingerenze mafiose nei passaggi di proprietà delle aree interessate dagli espropri, il Soggetto aggiudicatore s'impegna a fornire alla Prefettura U.T.G. di ...., per via telematica all'indirizzo PEC ....@pec.interno.it, il piano particellare d'esproprio per le conseguenti verifiche. Ai fini di una trasparenza delle procedure ablative, il Soggetto aggiudicatore indicherà alla Prefettura i criteri di massima cui intende parametrare la misura dell'indennizzo, impegnandosi a segnalare alla stessa Prefettura eventuali circostanze, legate all'andamento del mercato immobiliare o ad altri fattori, che in sede di negoziazione possono giustificare lo scostamento dai predetti criteri. Resta fermo l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria di eventuali fatti di reato che riguardino o siano intervenuti nel corso delle suddette attività espropriative.

2. Ferme restando le verifiche previste dal precedente paragrafo, la Prefettura, anche sulla base delle buone prassi indicate nella delibera CIPE n. 58/2011, potrà avvalersi, ai fini consulenziali, della collaborazione della competente Agenzia del Territorio, rimanendo escluso che tale coinvolgimento possa dar luogo a forme improprie di validazione della misura dell'indennizzo.

Art. 12.

Durata del protocollo

Il Protocollo opera fino al collaudo finale dell'opera o alla sua accettazione qualora avvenga successivamente al collaudo.

Art. 13.

Attività di vigilanza

Il Soggetto aggiudicatore provvede a riferire sulla propria attività di vigilanza come derivante dall'applicazione del Protocollo, inviando alla Prefettura e, per il tramite di essa, al CCASGO, con cadenza semestrale, un proprio rapporto.

Sottoscritto a .... il ....

Il Prefetto di ....

Per il Soggetto aggiudicatore ....

Il Contraente Generale (o il Concessionario) ....

.

(limitatamente all'articolo 10)

Il Rappresentante territoriale del lavoro ....

Le OO.SS. di categoria:

Fillea CGIL ....

Filca CISL ....

Feneal UIL ....

15A08648

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERA 22 ottobre 2015.

Trasferimento dei dati personali verso gli USA con conseguente caducazione del provvedimento del Garante del 10 ottobre 2001 di riconoscimento dell'accordo sul c.d. «Safe Harbor». (Delibera n. 564).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto l'art. 25, paragrafi nn. 1, 2 e 6 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, ai sensi del quale i dati personali possono essere trasferiti in un paese non appartenente all'Unione europea qualora venga constatato dalla Commissione europea che il paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato ai fini della tutela della vita privata o dei diritti e delle libertà fondamentali della persona;

Considerato, altresì, che gli Stati membri europei devono adottare le misure necessarie per conformarsi alle decisioni della Commissione, rese ai sensi del paragrafo n. 6 del citato art. 25 della direttiva;

Vista la decisione del 26 luglio 2000 n. 2000/520/CE (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 215 del 25 agosto 2000 e L 115 del 25 aprile 2001) adottata dalla Commissione europea, ai sensi delle disposizioni sopra citate, secondo la quale i «Principi di approdo sicuro in materia di riservatezza» allegati alla medesima decisione, applicati in conformità agli orientamenti forniti da talune «Domande più frequenti» (FAQ) parimenti allegate, garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti dalla Unione europea ad organizzazioni aventi sede negli Stati Uniti d'America sulla base della documentazione pubblicata dal Dipartimento del commercio statunitense ivi menzionata;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito «Codice») ed in particolare l'art. 44, comma 1, lett. *b)*, ove è previsto che il trasferimento di dati personali diretto verso un paese non appartenente all'Unione europea è consentito quando è autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato, individuate dall'Autorità anche con le suddette decisioni della Commissione europea;

Tenuto conto che questa Autorità il 10 ottobre 2001 con la deliberazione n. 36 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 novembre n. 275 - Suppl. Ordinario n. 250, doc. web. n. 30939) ha autorizzato, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. *b)* (già art. 28, comma 4, lett. *g)* della legge 31 dicembre 1996, n. 675), i trasferimenti di dati personali dal territorio dello Stato verso organizzazioni aventi sede negli Stati Uniti effettuati nel rispetto dei «Principi di approdo sicuro in materia di riservatezza», applicati in conformità alle «Domande più frequenti» (FAQ) e all'ulteriore documentazione allegata alla decisione della Commissione europea del 26 luglio 2000 n. 2000/520/CE (c.d. regime di «Approdo sicuro», di seguito «Safe Harbor»);

Considerato che la Corte di giustizia dell'Unione Europea (di seguito «Corte di giustizia») si è pronunciata il 6 ottobre 2015 in ordine alla causa C-362/14, Maximillian Schrems vs. Data Protection Commissioner, dichiarando invalida la decisione della Commissione europea del 26 luglio 2000 n. 2000/520/CE con la quale era stato ritenuto adeguato il livello di protezione dei dati personali garantito dagli Stati Uniti d'America nel contesto del c.d. regime di «Safe Harbor»;

Preso atto, inoltre, delle osservazioni formulate dal Gruppo di lavoro istituito dall'art. 29 della direttiva 95/46/CE, di seguito «Gruppo ex art. 29», nello «Statement of the Article 29 Working Party» del 16 ottobre 2015, in merito agli effetti della sentenza della Corte di giustizia sui trasferimenti dei dati effettuati, in virtù della decisione della Commissione europea del 26 luglio 2000 n. 2000/520/CE, dal territorio dell'Unione europea verso gli Stati Uniti d'America;

Tenuto conto che il Garante ha reso l'autorizzazione di cui alla deliberazione n. 36 sulla base della decisione della Commissione in ordine all'adeguatezza del livello di protezione ai fini della tutela della vita privata o dei diritti e delle libertà fondamentali della persona offerto dal regime di «Safe Harbor» e che, pertanto, a seguito dell'emanazione della sentenza della Corte di giustizia sopra citata è venuto meno il presupposto di legittimità dei trasferimenti di dati personali posti in essere dal territorio nazionale verso le organizzazioni aventi sede negli Stati Uniti d'America che hanno aderito a tale regime;

Rilevato che i trasferimenti dei dati personali verso un paese non appartenente all'Unione europea possono essere effettuati sulla base anche di ulteriori presupposti di liceità, così come previsto negli artt. 43 («Trasferimenti consentiti in Paesi terzi») e 44 («Altri trasferimenti consentiti») del Codice;

Rilevato, con riferimento all'art. 43, che i dati in questione possono essere trasferiti sulla base di una delle deroghe di cui al comma 1 del citato articolo e, in particolare, qualora gli interessati abbiano espresso liberamente il loro consenso specifico e informato (*cfr.* lett. *a)*);

Rilevato, altresì, con riferimento all'art. 44, che tali trasferimenti possano essere effettuati mediante l'utilizzo delle clausole contrattuali tipo (c.d. standard contractual clauses) di cui alle autorizzazioni rese, ex art. 44, comma 1, lett. *b)* del Codice, dal Garante il 10 ottobre 2001, con deliberazione n. 35 (doc. web. n. 42156), il 9 giugno 2005, con deliberazione n. 12 (doc. web. n. 1214121) e il 27 maggio 2010, con deliberazione n. 35 (doc. web n. 1728496, al riguardo si veda anche il successivo Provvedimento del Garante del 15 novembre 2012, doc. web. n. 2191156); o altrimenti in ragione dell'avvenuta adozione, nell'ambito di società appartenenti a un medesimo gruppo, delle regole di condotta di cui all'art. 44, comma 1, lett. *a)* del Codice, denominate Binding Corporate Rules (c.d. «Bcr», *cfr.* in ordine alle «Bcr for Controller», fra gli altri, i documenti del «Gruppo ex art. 29», WP 74 del 3 giugno 2003, WP 108 del 14 aprile 2005 e WP 153 del 24 giugno 2008; mentre, per quanto riguarda le «Bcr for Processor», i documenti WP 195 del 6 giugno 2012 e WP 204 del 19 aprile 2013); o qualora vengano autorizzati dal Garante, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. *a)* del Codice, sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato individuate dal medesimo anche in relazione a garanzie prestate con un contratto;

Ritenuto che, in ogni caso, alla luce delle considerazioni contenute nella predetta sentenza della Corte di giustizia, la protezione del diritto fondamentale al rispetto della vita privata a livello europeo richiede che deroghe e limitazioni alla protezione dei dati personali trovino applicazione solo nella misura in cui le stesse siano strettamente necessarie (*cfr.* Corte di giustizia dell'Unione europea causa C-362/14, Maximillian Schrems vs. Data Protection Commissioner, paragrafo n. 92 e cause riunite C-293/12 and C-594/12, Digital Rights Ireland and Others) e che, ai sensi dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati deve aver diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel medesimo articolo;

Ritenuta la necessità, per le ragioni sopra esposte, di disporre la caducazione dell'autorizzazione adottata con la deliberazione del Garante n. 36 del 10 ottobre 2001 e per l'effetto di vietare i trasferimenti di dati ivi descritti; tutto ciò nei termini di cui al seguente dispositivo;

Visti gli atti d'ufficio;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Antonello Soro;

Tutto ciò premesso il Garante:

1) dispone la caducazione dell'autorizzazione adottata dal Garante in data 10 ottobre 2001 con deliberazione n. 36 e per l'effetto vieta, ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. *d)* e 45 del Codice, ai soggetti esportatori di trasferire, sulla base di tale delibera e dei presupposti indicati nella medesima, i dati personali dal territorio dello Stato verso gli Stati Uniti d'America;

2) si riserva, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettere da *a)* a *d)* del Codice, di svolgere in qualsiasi momento i necessari controlli sulla liceità e correttezza del trasferimento dei dati e, comunque, su ogni operazione di trattamento ad essi inerente, nonché di adottare, se necessario, i provvedimenti previsti dal Codice;

3) dispone la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2015

Il Presidente e relatore: SORO

Il segretario generale: BUSIA

15A08650

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 7 settembre 2015, n. **25**.

Modalità di utilizzo delle somme messe a disposizione dei funzionari delegati con ordini di accreditamento di contabilità ordinaria - ordinativi e buoni informatici. Completamento del passaggio alla procedura telematica.

Amministrazioni centrali dello Stato

Uffici Centrali del Bilancio presso le Amministrazioni centrali dello Stato

Ragionerie Territoriali dello Stato

Presidenza del Consiglio dei ministri

Banca d'Italia - Amministrazione Centrale - Servizio Tesoreria dello Stato

Corte dei Conti - Segretariato Generale

Agenzia delle Entrate

Agenzia del Demanio

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Poste Italiane S.p.A.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 dicembre 2010 e con la successiva circolare n. 33 del 31 ottobre 2012, si è provveduto a definire le modalità di emissione degli ordinativi secondari e dei buoni informatici per i funzionari delegati di contabilità ordinaria, disciplinando le caratteristiche della procedura informatica, sviluppata nell'ambito del Sistema Informativo della Ragioneria generale dello Stato per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria (da qui in avanti SICOGE), in modo coordinato con la Banca d'Italia.

A tale riguardo, nella predetta circolare, si fa riferimento all'art. 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertita modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, in base al quale le operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti sono disposte mediante l'utilizzo di strumenti telematici e le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di avviare il processo di superamento di sistemi basati sull'uso di supporti cartacei, nonché all'art. 47-*quinquies* del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35 che dispone, a partire dal 1° gennaio 2014, l'utilizzo esclusivo dei canali e i servizi telematici da parte delle amministrazioni pubbliche per i servizi dalle stesse erogati.

A partire dal 1° gennaio 2016 i funzionari delegati utilizzeranno le somme messe a disposizione con ordini di accreditamento di contabilità ordinaria esclusivamente con l'emissione di ordinativi di pagamento informatici e buoni informatici firmati digitalmente. Da tale data la Banca d'Italia non accetterà più ordinativi e buoni cartacei.
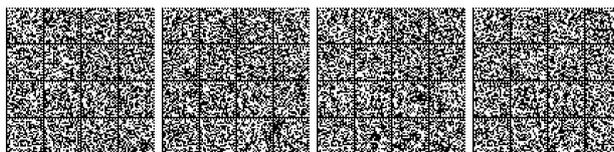
Pertanto i funzionari delegati di contabilità ordinaria che ancora non utilizzano i titoli telematici dovranno porre in essere le attività propedeutiche per l'utilizzo della procedura telematica.

Al riguardo, ferme restando le istruzioni impartite con la citata circolare n. 33/2012, si ritiene utile evidenziare di seguito alcuni punti ritenuti presupposti necessari per l'utilizzo della procedura telematica:

la connessione al sito di SICOGE, mediante SPC, da parte degli uffici emittenti non ancora censiti sul sistema;

l'esistenza sul SICOGE del codice ufficio emittente e delle utenze necessarie sia all'inserimento dei dati sia alla firma digitale dei titoli di spesa.

In particolare si richiama l'attenzione sulla necessità di censire gli uffici relativi ai funzionari delegati che ancora non utilizzano il SICOGE.

Per la definizione delle utenze occorre indicare nome, cognome, codice fiscale, codice meccanografico RGS attribuito al funzionario delegato.

Sarà cura delle Amministrazioni che intendono disporre le aperture di credito in favore di funzionari delegati dipendenti o riconducibili ad altra amministrazione (si citano, a titolo esemplificativo, i sindaci di comuni, in alcune situazioni nominati funzionari delegati da amministrazioni statali) provvedere alla creazione degli uffici e delle utenze per i medesimi. In questi casi l'amministrazione delegante deve provvedere al censimento su Sicoge dell'ufficio delegato, dandone comunicazione ad IGICS - Ufficio VII;

il possesso, da parte del soggetto emittente, di un dispositivo di firma digitale, rilasciato a suo nome ed utilizzabile per la funzione di firma digitale sul sistema, da effettuare con la sua personale utenza di SICOGE. Sotto il profilo tecnico, con riferimento ai dispositivi di firma digitale ammessi, va precisato che per esigenze di sicurezza il dispositivo di firma dovrà essere costituito da una smart card o da un token USB, rilasciati da uno dei Certificatori accreditati presso l'Agenzia per l'Italia Digitale. Non risponde invece ai necessari requisiti di adeguatezza e sicurezza la generazione delle firme tramite l'utilizzo di apparati HSM;

il divieto, per i funzionari delegati che alla data del 31 dicembre 2015 non siano ancora avviati alle procedure telematiche, di richiedere il trasporto sugli ordini di accreditamento non completamente utilizzati.

Così come previsto nella circolare n. 33 del 31 ottobre 2012, tra le attività propedeutiche all'avvio delle procedure telematiche, il referente dell'Amministrazione centrale da cui il funzionario delegato dipende dovrà indicare sul file excel ricevuto dall'IGICS la user id, il nome, il cognome e il codice fiscale del funzionario delegato titolare in corrispondenza dell'ufficio per il quale si richiede l'avvio alla procedura telematica, nonché la denominazione ridotta a 60 caratteri dell'ufficio stesso.

L'IGICS - Ufficio VII invierà il predetto file excel nel mese di ottobre 2015 e l'Amministrazione lo restituirà, debitamente compilato, entro la fine di novembre 2015.

Nell'invitare le Amministrazioni a perfezionare tutte le attività richieste per l'utilizzo della procedura telematica si prega di dare la massima diffusione della presente circolare.

Roma, 7 settembre 2015

Il Ragioniere generale dello Stato: FRANCO

15A08731

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vardenafil Zentiva».

Estratto determina V&A n. 2006/2015 del 16 ottobre 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione numero AIC è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: "VARDENAFIL ZENTIVA", nelle forme e confezioni:

"5 mg compresse rivestite con film" 2 compresse in blister PVC/AL;

"5 mg compresse rivestite con film" 4 compresse in blister PVC/AL;

"5 mg compresse rivestite con film" 8 compresse in blister PVC/AL;

"10 mg compresse rivestite con film" 2 compresse in blister PVC/AL;

"10 mg compresse rivestite con film" 4 compresse in blister PVC/AL;

"10 mg compresse rivestite con film" 8 compresse in blister PVC/AL;

"20 mg compresse rivestite con film" 2 compresse in blister PVC/AL;

"20 mg compresse rivestite con film" 4 compresse in blister PVC/AL;

"20 mg compresse rivestite con film" 8 compresse in blister PVC/AL;

"5 mg compresse rivestite con film" 12 compresse in blister PVC/AL;

"5 mg compresse rivestite con film" 24 compresse in blister PVC/AL;

"10 mg compresse rivestite con film" 12 compresse in blister PVC/AL;

"10 mg compresse rivestite con film" 24 compresse in blister PVC/AL;

"20 mg compresse rivestite con film" 12 compresse in blister PVC/AL;

"20 mg compresse rivestite con film" 24 compresse in blister PVC/AL,

alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Titolare AIC: Zentiva Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI), viale Luigi Bodio, 37/B, CAP 20158, Italia, codice fiscale 11388870153.

Confezione: "5 mg compresse rivestite con film" 2 compresse in blister PVC/AL - AIC n. 043258019 (in base 10) 198453 (in base 32)

Confezione: "5 mg compresse rivestite con film" 4 compresse in blister PVC/AL - AIC n. 043258021 (in base 10) 198455 (in base 32)

Confezione: "5 mg compresse rivestite con film" 8 compresse in blister PVC/AL - AIC n. 043258033 (in base 10) 19845K (in base 32)

Confezione: "10 mg compresse rivestite con film" 2 compresse in blister PVC/AL - AIC n. 043258045 (in base 10) 19845X (in base 32)

Confezione: "10 mg compresse rivestite con film" 4 compresse in blister PVC/AL - AIC n. 043258058 (in base 10) 19846B (in base 32)

Confezione: "10 mg compresse rivestite con film" 8 compresse in blister PVC/AL - AIC n. 043258060 (in base 10) 19846D (in base 32)

Confezione: "20 mg compresse rivestite con film" 2 compresse in blister PVC/AL - AIC n. 043258072 (in base 10) 19846S (in base 32)

Confezione: "20 mg compresse rivestite con film" 4 compresse in blister PVC/AL - AIC n. 043258084 (in base 10) 198474 (in base 32)

Confezione: "20 mg compresse rivestite con film" 8 compresse in blister PVC/AL - AIC n. 043258096 (in base 10) 19847J (in base 32)

Confezione: "5 mg compresse rivestite con film" 12 compresse in blister PVC/AL - AIC n. 043258108 (in base 10) 19847W (in base 32)

Confezione: "5 mg compresse rivestite con film" 24 compresse in blister PVC/AL - AIC n. 043258110 (in base 10) 19847Y (in base 32)

Confezione: "10 mg compresse rivestite con film" 12 compresse in blister PVC/AL - AIC n. 043258122 (in base 10) 19848B (in base 32)

Confezione: "10 mg compresse rivestite con film" 24 compresse in blister PVC/AL - AIC n. 043258134 (in base 10) 19848Q (in base 32)

Confezione: "20 mg compresse rivestite con film" 12 compresse in blister PVC/AL - AIC n. 043258146 (in base 10) 198492 (in base 32)

Confezione: "20 mg compresse rivestite con film" 24 compresse in blister PVC/ - AIC n. 043258159 (in base 10) 19849H (in base 32)

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione

Produttore del principio attivo: Pharmaceutical Works Polpharma S.A., 19, Pelplińska Str. 83-200 Starogard Gdański, 83-200 Poland;

Produttori del prodotto finito: Zentiva, K.s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Dolnì Mècholupy, Czech Republic (produzione, confezionamento primario e secondario, controllo di qualità, rilascio dei lotti); DHL EXEL SUPPLY CHAIN S.p.A., Viale Delle Industrie, 2 - 20090 Settala (MI) (confezionamento secondario).

Composizione: ogni compresse rivestite con film da 5 mg contiene:

Principio attivo: 5 mg di Vardenafil (come cloridrato triidrato)

Composizione: ogni compresse rivestite con film da 10 mg contiene:

Principio attivo: 10 mg di vardenafil (come cloridrato triidrato)

Composizione: ogni compresse rivestite con film da 20 mg contiene:

Principio attivo: 20 mg di vardenafil (come cloridrato triidrato)

Eccipienti: nucleo della compressa: cellulosa microcristallina; silice colloidale anidra; crospovidone (tipo *A)*; acido stearico;

Rivestimento della compressa: ipromellosa; Macrogol 400; Titanio diossido (E171); Ferro ossido giallo (E172); Ferro ossido rosso;

Indicazioni terapeutiche: Trattamento della disfunzione erettile negli uomini adulti. La disfunzione erettile consiste nell'incapacità di raggiungere o mantenere un'erezione idonea per un'attività sessuale soddisfacente. È necessaria la stimolazione sessuale affinché Vardenafil Zentiva possa essere efficace.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 043258019 - "5 mg compresse rivestite con film" 2 compresse in blister PVC/AL

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 043258021 - "5 mg compresse rivestite con film" 4 compresse in blister PVC/AL

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 043258033 - "5 mg compresse rivestite con film" 8 compresse in blister PVC/AL

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 043258045 - "10 mg compresse rivestite con film" 2 compresse in blister PVC/AL

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 043258058 - "10 mg compresse rivestite con film" 4 compresse in blister PVC/AL

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 043258060 - "10 mg compresse rivestite con film" 8 compresse in blister PVC/AL

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 043258072 - "20 mg compresse rivestite con film" 2 compresse in blister PVC/AL

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 043258084 - "20 mg compresse rivestite con film" 4 compresse in blister PVC/AL

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 043258096 - "20 mg compresse rivestite con film" 8 compresse in blister PVC/AL

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 043258108 - "5 mg compresse rivestite con film" 12 compresse in blister PVC/AL

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 043258110 - "5 mg compresse rivestite con film" 24 compresse in blister PVC/AL

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n 043258122 - "10 mg compresse rivestite con film" 12 compresse in blister PVC/AL

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 043258134 - "10 mg compresse rivestite con film" 24 compresse in blister PVC/AL

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 043258146 - "20 mg compresse rivestite con film" 12 compresse in blister PVC/AL

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 043258159 - "20 mg compresse rivestite con film" 24 compresse in blister PVC/AL

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 043258019 - "5 mg compresse rivestite con film" 2 compresse in blister PVC/AL - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: AIC n. 043258021 - "5 mg compresse rivestite con film" 4 compresse in blister PVC/AL - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: AIC n. 043258033 - "5 mg compresse rivestite con film" 8 compresse in blister PVC/AL - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: AIC n. 043258045 - "10 mg compresse rivestite con film" 2 compresse in blister PVC/AL - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: AIC n. 043258058 - "10 mg compresse rivestite con film" 4 compresse in blister PVC/AL - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: AIC n. 043258060 - "10 mg compresse rivestite con film" 8 compresse in blister PVC/AL - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: AIC n. 043258072 - "20 mg compresse rivestite con film" 2 compresse in blister PVC/AL - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: AIC n. 043258084 - "20 mg compresse rivestite con film" 4 compresse in blister PVC/AL - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: AIC n. 043258096 - "20 mg compresse rivestite con film" 8 compresse in blister PVC/AL - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: AIC n. 043258108 - "5 mg compresse rivestite con film" 12 compresse in blister PVC/AL - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: AIC n. 043258110 - "5 mg compresse rivestite con film" 24 compresse in blister PVC/AL - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: AIC n. 043258122 - "10 mg compresse rivestite con film" 12 compresse in blister PVC/AL - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: AIC n. 043258134 - "10 mg compresse rivestite con film" 24 compresse in blister PVC/AL - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: AIC n. 043258146 - "20 mg compresse rivestite con film" 12 compresse in blister PVC/AL - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: AIC n. 043258159 - "20 mg compresse rivestite con film" 24 compresse in blister PVC/AL - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A08559

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sebanez».

Estratto determina V&A n. 2007/2015 del 16 ottobre 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione numero AIC è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: "SEBANEZ", anche nelle forme e confezioni: "50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione" 3 flaconi in HDPE da 10 g (60 erogazioni); "50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione" 3 flaconi in HDPE da 16 g (120 erogazioni) e "50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione" 3 flaconi in HDPE da 18 g (140 erogazioni), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: MG Pharma, con sede legale e domicilio fiscale in Parigi-Francia, 24 RUE ERLANGER, CAP 75016, Francia (FR)

Confezione: "50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione" 3 flaconi in HDPE da 10 g (60 erogazioni) - AIC n. 042767044 (in base 10) 18T4Q4 (in base 32)

Confezione: "50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione" 3 flaconi in HDPE da 16 g (120 erogazioni) - AIC n. 042767057 (in base 10) 18T4QK (in base 32)

Confezione: "50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione" 3 flaconi in HDPE da 18 g (140 erogazioni) - AIC n. 042767069 (in base 10) 18T4QX (in base 32)
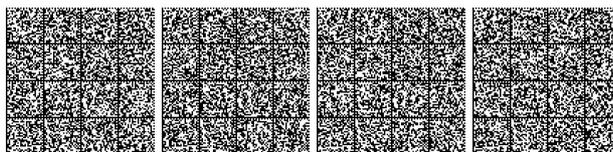
Forma farmaceutica: spray nasale, sospensione

Composizione: ogni dose erogata contiene:

Principio attivo: Mometasone furoato monoidrato, equivalente a 50 microgrammi di mometasone furoato anidro.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 042767044 - "50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione" 3 flaconi in HDPE da 10 g (60 erogazioni)

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 042767057 - "50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione" 3 flaconi in HDPE da 16 g (120 erogazioni)

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 042767057 - "50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione" 3 flaconi in HDPE da 18 g (140 erogazioni)

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 042767044 - "50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione" 3 flaconi in HDPE da 10 g (60 erogazioni) - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: AIC n. 042767057 - "50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione" 3 flaconi in HDPE da 16 g (120 erogazioni) - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: AIC n. 042767057 - "50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione" 3 flaconi in HDPE da 18 g (140 erogazioni) - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A08560

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atropina Solfato Aguettant».

Estratto determina V&A n. 2008/2015 del 16 ottobre 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione numero AIC è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: "ATROPINA SOLFATO AGUETTANT", nella forme e confezioni: "0,1 mg/ml soluzione iniettabile in siringa pre-riempita" 1 siringa; "0,1 mg/ml soluzione iniettabile in siringa pre-riempita" 5 siringhe; "0,1 mg/ml soluzione iniettabile in siringa pre-riempita" 10 siringhe; "0,1 mg/ml soluzione iniettabile in siringa pre-riempita" 12 siringhe e "0,1 mg/ml soluzione iniettabile in siringa pre-riempita" 20 siringhe, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Titolare AIC: Laboratoire Aguettant, con sede legale e domicilio fiscale in 69007 Lione, 1 Rue Alexander Fleming, Francia (FR).

Confezione: "0,1 mg/ml soluzione iniettabile in siringa pre-riempita" 1 siringa - AIC n. 043917018 (in base 10) 19W7QU (in base 32)

Confezione: "0,1 mg/ml soluzione iniettabile in siringa pre-riempita" 5 siringhe - AIC n. 043917020 (in base 10) 19W7QW (in base 32)

Confezione: "0,1 mg/ml soluzione iniettabile in siringa pre-riempita" 10 siringhe - AIC n. 043917032 (in base 10) 19W7R8 (in base 32)

Confezione: "0,1 mg/ml soluzione iniettabile in siringa pre-riempita " 12 siringhe - AIC n. 043917044 (in base 10) 19W7RN (in base 32)

Confezione: "0,1 mg/ml soluzione iniettabile in siringa pre-riempita" 20 siringhe - AIC n. 043917057 (in base 10) 19W7S1 (in base 32)

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile in siringa pre-riempita

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione

Produttore del principio attivo: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim Am Rhein - Germania;

Produttori del prodotto finito: Laboratoire Aguettant, 1, Rue Alexander Fleming, 69007 Lione - Francia (tutte le fasi).

Composizione:

Principio attivo: ogni ml di soluzione iniettabile contiene 0,1 mg di atropina solfato monoidrato, equivalenti a 0,085 mg di atropina.

Ogni siringa da 5 ml contiene 0,5 mg di atropina solfato monoidrato, equivalenti a 0,415 mg di atropina.

Eccipienti: sodio cloruro; Acido cloridrico concentrato (per la regolazione del *pH)*; Acqua per preparazioni iniettabili

Indicazioni terapeutiche: Atropina solfato Aguettant 0,1 mg/ml soluzione iniettabile in siringa pre-riempita è indicata negli adulti e nella popolazione pediatrica dalla nascita, ma con peso corporeo superiore a 3 Kg (vedere paragrafo 4.2).

Come medicazione preanestetica per prevenire le reazioni vagali associate con l'intubazione tracheale e la manipolazione chirurgica,

Per limitare gli effetti muscarinici della neostigmina, quando somministrata post chirurgicamente per contrastare i miorilassanti non depolarizzanti,

Trattamento della bradicardia con compromissione emodinamica e/o blocco atrioventricolare dovuto a eccessivo tono vagale in situazione di emergenza,

Rianimazione cardiopolmonare: per trattare la bradicardia sintomatica e il blocco atrioventricolare,

Come antidoto in seguito a sovradosaggio o avvelenamento con inibitori dell'acetilcolinesterasi, per esempio anticolinesterasici, organofosforici, carbammati e funghi muscarinici.
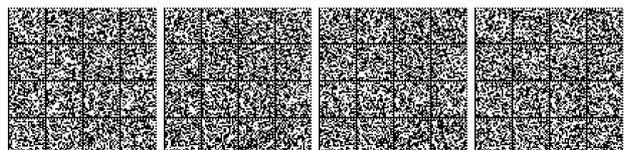
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 043917018 - “0,1 mg/ml soluzione iniettabile in siringa pre-riempita” 1 siringa

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 043917020 - “0,1 mg/ml soluzione iniettabile in siringa pre-riempita” 5 siringhe

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 043917032 - “0,1 mg/ml soluzione iniettabile in siringa pre-riempita” 10 siringhe

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 043917044 - “0,1 mg/ml soluzione iniettabile in siringa pre-riempita” 12 siringhe

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 043917057 - “0,1 mg/ml soluzione iniettabile in siringa pre-riempita” 20 siringhe

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 043917018 - “0,1 mg/ml soluzione iniettabile in siringa pre-riempita” 1 siringa - USPL: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente da specialisti identificati, secondo le disposizioni delle Regioni e delle provincie autonome.

Confezione: AIC n. 043917020 - “0,1 mg/ml soluzione iniettabile in siringa pre-riempita” 5 siringhe - USPL: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente da specialisti identificati, secondo le disposizioni delle Regioni e delle provincie autonome.

Confezione: AIC n. 043917032 - “0,1 mg/ml soluzione iniettabile in siringa pre-riempita” 10 siringhe - USPL: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente da specialisti identificati, secondo le disposizioni delle Regioni e delle provincie autonome.

Confezione: AIC n. 043917044 - “0,1 mg/ml soluzione iniettabile in siringa pre-riempita” 12 siringhe- USPL: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente da specialisti identificati, secondo le disposizioni delle Regioni e delle provincie autonome.

Confezione: AIC n. 043917057 - “0,1 mg/ml soluzione iniettabile in siringa pre-riempita” 20 siringhe - USPL: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente da specialisti identificati, secondo le disposizioni delle Regioni e delle provincie autonome.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell’elenco delle date di riferimento per l’Unione europea (elenco EURD) di cui all’art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell’Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A08561

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Blissel».

Estratto determina V&A n. 2010/2015 del 16 ottobre 2015

È autorizzata la modifica del Regime di Fornitura, relativamente al medicinale: “BLISSEL”,

Da: RNR - Medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta

A: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica

nelle forme e confezioni:

AIC n. 040817013 - “50 microgrammi/g gel vaginale” tubo in AL da 30 g con 30 cannule monouso

AIC n. 040817025 - “50 microgrammi/gel vaginale” tubo in AL da 10 g con 10 cannule monouso

AIC n. 040817037 - “50 microgrammi/g gel vaginale” tubo in AL da 10 g con 1 cannula riutilizzabile

AIC n. 040817049 - “50 microgrammi/g gel vaginale” tubo in AL da 30 g con 1 cannula riutilizzabile

Titolare AIC: Italfarmaco S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in viale Fulvio Testi, 330, 20126 - Milano (MI) Italia - Codice fiscale 00737420158.

Stampati

1. Il Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al Riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio illustrativo e all’etichettatura.

2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A08562

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gelistrol».

Estratto determina V&A n. 2009/2015 del 16 ottobre 2015

È autorizzata la modifica del Regime di fornitura, relativamente al medicinale: "GELISTROL",

Da: RNR - Medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta

A: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica

nelle forme e confezioni:

AIC n. 040650018 - "50 microgrammi/g gel vaginale" tubo in AL da 30 g con 30 cannule monouso

AIC n. 040650020 - "50 microgrammi/gel vaginale" tubo in AL da 10 g con 10 cannule monouso

AIC n. 040650032 - "50 microgrammi/g gel vaginale" tubo in AL da 10 g con 1 cannula riutilizzabile

AIC n. 040650044 - "50 microgrammi/g gel vaginale" tubo in AL da 30 g con 1 cannula riutilizzabile

Titolare AIC: Lifepharma S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Via dei Lavoratori, 54, 20092 - Cinisello Balsamo - Milano (MI) Italia - Codice fiscale 00244680104

Stampati

1. Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al Riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A08563

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 novembre 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0776
Yen	133,08
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,042
Corona danese	7,4600
Lira Sterlina	0,71410
Fiorino ungherese	314,44
Zloty polacco	4,2630
Nuovo leu romeno	4,4622
Corona svedese	9,3378
Franco svizzero	1,0815
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,2875
Kuna croata	7,5658
Rublo russo	69,4677
Lira turca	3,1450
Dollaro australiano	1,5263
Real brasiliano	4,0896
Dollaro canadese	1,4285
Yuan cinese	6,8569
Dollaro di Hong Kong	8,3540
Rupia indonesiana	14710,03
Shekel israeliano	4,2222
Rupia indiana	71,5769
Won sudcoreano	1251,28
Peso messicano	18,1743
Ringgit malese	4,7344
Dollaro neozelandese	1,6465
Peso filippino	50,819
Dollaro di Singapore	1,5350
Baht tailandese	38,724
Rand sudafricano	15,3590

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A08794
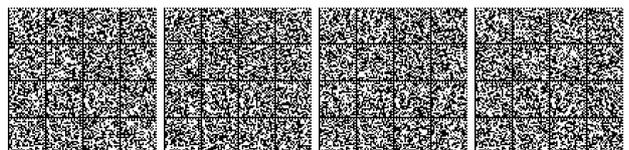
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 novembre 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0711
Yen	131,98
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,044
Corona danese	7,4601
Lira Sterlina	0,70840
Fiorino ungherese	312,69
Zloty polacco	4,2432
Nuovo leu romeno	4,4520
Corona svedese	9,3102
Franco svizzero	1,0765
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,2765
Kuna croata	7,6000
Rublo russo	69,0542
Lira turca	3,1220
Dollaro australiano	1,5189
Real brasiliano	4,0627
Dollaro canadese	1,4204
Yuan cinese	6,8121
Dollaro di Hong Kong	8,3026
Rupia indonesiana	14601,38
Shekel israeliano	4,1989
Rupia indiana	70,9818
Won sudcoreano	1242,06
Peso messicano	17,9789
Ringgit malese	4,6946
Dollaro neozelandese	1,6360
Peso filippino	50,600
Dollaro di Singapore	1,5234
Baht tailandese	38,485
Rand sudafricano	15,3716

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A08795

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11 novembre 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0716
Yen	131,90
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,022
Corona danese	7,4604
Lira Sterlina	0,7060
Fiorino ungherese	311,70
Zloty polacco	4,2215
Nuovo leu romeno	4,4366
Corona svedese	9,3290
Franco svizzero	1,0783
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,2230
Kuna croata	7,6205
Rublo russo	69,0860
Lira turca	3,0929
Dollaro australiano	1,5183
Real brasiliano	4,0013
Dollaro canadese	1,4213
Yuan cinese	6,8235
Dollaro di Hong Kong	8,3060
Rupia indonesiana	14551,32
Shekel israeliano	4,1841
Rupia indiana	70,9780
Won sudcoreano	1238,51
Peso messicano	17,9011
Ringgit malese	4,6634
Dollaro neozelandese	1,6344
Peso filippino	50,475
Dollaro di Singapore	1,5236
Baht tailandese	38,4460
Rand sudafricano	15,2006

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A08796
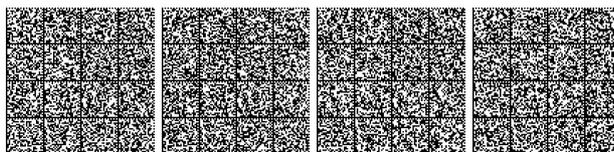
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 novembre 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0726
Yen	131,92
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,031
Corona danese	7,4602
Lira Sterlina	0,70640
Fiorino ungherese	312,25
Zloty polacco	4,2270
Nuovo leu romeno	4,4430
Corona svedese	9,3009
Franco svizzero	1,0769
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,3240
Kuna croata	7,6170
Rublo russo	70,9230
Lira turca	3,0938
Dollaro australiano	1,5073
Real brasiliano	4,0793
Dollaro canadese	1,4293
Yuan cinese	6,8330
Dollaro di Hong Kong	8,3132
Rupia indonesiana	14615,93
Shekel israeliano	4,1748
Rupia indiana	71,1282
Won sudcoreano	1245,87
Peso messicano	18,0004
Ringgit malese	4,6819
Dollaro neozelandese	1,6447
Peso filippino	50,475
Dollaro di Singapore	1,5246
Baht tailandese	38,528
Rand sudafricano	15,2929

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A08797

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 novembre 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0764
Yen	132,04
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,032
Corona danese	7,4606
Lira Sterlina	0,70705
Fiorino ungherese	312,23
Zloty polacco	4,2429
Nuovo leu romeno	4,4452
Corona svedese	9,3388
Franco svizzero	1,0786
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,3320
Kuna croata	7,6155
Rublo russo	71,7143
Lira turca	3,0960
Dollaro australiano	1,5077
Real brasiliano	4,0847
Dollaro canadese	1,4322
Yuan cinese	6,8607
Dollaro di Hong Kong	8,3429
Rupia indonesiana	14764,07
Shekel israeliano	4,1836
Rupia indiana	71,2000
Won sudcoreano	1257,07
Peso messicano	18,0620
Ringgit malese	4,7125
Dollaro neozelandese	1,6483
Peso filippino	50,722
Dollaro di Singapore	1,5305
Baht tailandese	38,643
Rand sudafricano	15,4459

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A08798

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-271) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.